SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 137° — Numero 300

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 23 dicembre 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 20 dicembre 1996, n. **646**.

Ulteriore proroga del termine previsto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1992, n. 499, per l'ultimazione dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il termine previsto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1992, n. 499, così come prorogato dall'articolo 1 della legge 19 dicembre 1995, n. 538, entro il quale la Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi deve ultimare i suoi lavori, è ulteriormente prorogato al 31 ottobre 1997.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1627):

Presentato dal sen. GUALTIERI ed altri il 7 novembre 1996.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 19 novembre 1996, con parere della commissione 2ª.

Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente, il 4 e 5 dicembre 1996.

Assegnato nuovamente alla 1ª commissione, in sede deliberante, l'11 dicembre 1996.

Esaminato dalla 1ª commissione, in sede deliberante, e approvato l'11 dicembre 1996.

Camera dei deputati (atto n. 2880)

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede legislativa, il 17 dicembre 1996.

Esaminato dalla I commissione e approvato il 18 dicembre 1996.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note al titolo ed all'art. 1:

— Il testo dell'art. 2 della legge n. 499/1992 recante. «Ricostituzione della Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi, di cui alla legge 17 maggio 1988, n. 172, e successive modificazioni», è il seguente:

«Art. 2. — 1. La Commissione deve ultimare i suoi lavori entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Il termine è stato prorogato al 31 dicembre 1996 dall'art. 1 della legge 19 dicembre 1995, n. 538.

96G0677

LEGGE 23 dicembre 1996, n. 647.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, recante disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, cantieristico ed armatoriale, nonché interventi per assicurare taluni collegamenti aerei.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, recante disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, cantieristico ed armatoriale, nonché interventi per assicurare taluni collegamenti aerei, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 19 ottobre 1992, n. 409, 19 dicembre 1992, n. 484, 18 febbraio 1993, n. 36, 19 aprile 1993, n. 111, 21 giugno 1993, n. 197, 12 agosto 1993, n. 314, 19 ottobre 1993, n. 419 e 16 dicembre 1993, n. 525, recanti disposizioni urgenti in materia di lavoro portuale, nonché dei decreti-legge 12 febbraio 1994, n. 100, 14 aprile 1994, n. 231, 21 giugno 1994, n. 400, 8 agosto 1994, n. 508, 21 ottobre 1994, n. 586, 22 dicembre 1994, n. 696, 21 febbraio 1995, n. 39, 21 aprile 1995, n. 119, 21 giugno 1995, n. 237, 22 agosto 1995, n. 348, 18 ottobre 1995, n. 433, 18 dicembre 1995, n. 535, 2 gennaio 1996, n. 3, 16 febbraio 1996, n. 65, 12 aprile 1996, n. 202, 17 giugno 1996, n. 322, e 8 agosto 1996, n. 430.

3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 29 dicembre 1995, n. 559, 26 febbraio 1996, n. 88, e 26 aprile 1996, n. 223.

4. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 21 marzo 1996, n. 146, e 17 maggio 1996, n. 279.

5. Le disposizioni del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 322, sono produttive di effetti sino alla data di entrata in vigore del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 430.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BURLANDO, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 21 OTTOBRE 1996, N. 535

All'articolo 1:

al comma 3, le parole: «intendendosi il termine del 31 dicembre 1995 prorogato al 31 dicembre 1996 e il termine del 31 dicembre 1996 prorogato al 31 marzo 1997» *sono sostituite dalle seguenti:* «intendendosi i termini del 31 dicembre 1995 e del 31 dicembre 1996 prorogati al 31 marzo 1997»;

dopo il comma 21, sono inseriti i seguenti:

«21-*bis*. Nella stipula di convenzioni con altre amministrazioni statali, con enti pubblici e con i privati per l'espletamento del servizio di escavazione dei porti marittimi nazionali può essere previsto che ai fini di una maggiore produttività del servizio medesimo le stesse amministrazioni statali, gli enti pubblici e i privati provvedano direttamente alla corresponsione delle competenze accessorie ovvero di una parte delle stesse a favore del personale da adibire al lavoro oggetto della convenzione.

21-*ter*. L'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

«Art. 17. - *(Disciplina della fornitura del lavoro portuale temporaneo).* - *1.* In attesa dell'entrata in vigore delle norme disciplinatrici della fornitura di mere prestazioni di mano d'opera e della riforma della legge 23 ottobre 1960, n. 1369:

a) le Autorità portuali o, laddove non istituite, le Autorità marittime promuovono la costituzione di un consorzio volontario aperto a tutte le imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, al fine esclusivo di agevolare lo svolgimento delle fasi delle imprese consorziate caratterizzate da variazioni imprevedibili di domanda di mano d'opera. Le Autorità portuali o, laddove non istituite, le Autorità marittime possono autorizzare una o più imprese consorziate, anche in deroga all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, alla fornitura di mere prestazioni di mano d'opera a favore di altre imprese consorziate. L'autorizzazione in deroga alla citata legge n. 1369 del 1960 può essere concessa unicamente a imprese consorziate dotate di adeguato personale e risorse proprie con specifica caratterizzazione di professionalità nell'esecuzione delle operazioni portuali, tenendo conto delle eccedenze risultate dal processo di razionalizzazione e trasformazione produttiva indotte dalla presente legge;

b) qualora non si addivenga alla costituzione del consorzio volontario di cui alla lettera *a)*, ovvero qualora a detto consorzio non partecipi la maggioranza delle imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, le Autorità portuali o, laddove non istituite, le Autorità marittime, che ravvisino l'esigenza di soddisfare variazioni imprevedibili di domanda di mano d'opera, istituiscono l'Agenzia per l'erogazione di mere prestazioni di mano d'opera. Tale Agenzia è l'unico soggetto autorizzato a fornire mere prestazioni temporanee di mano d'opera in deroga alla citata legge n. 1369 del 1960 nell'ambito portuale in cui è istituito, ed è tenuto a fornire, ad eguali condizioni, l'erogazione delle suddette prestazioni a tutte le imprese di cui agli articoli 16 e 18 che ne facciano richiesta.

2. In fase di costituzione, e fino a quando esistano esuberi, il personale da avviare quotidianamente in regime di temporanea prestazione di mano d'opera è fornito dalle imprese di cui all'articolo 21, lettera *b)*. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro il 31 marzo 1997, sono dettate le norme per l'istituzione e il funzionamento delle Agenzie di cui al presente articolo. Lo schema di decreto è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, almeno quaranta giorni prima della scadenza del termine per la sua emanazione. Le competenti Commissioni parlamentari si esprimono nei successsivi trenta giorni.

3. Gli appalti di servizi compresi quelli ad alto contenuto di mano d'opera forniti dalle società derivanti dalla trasformazione disposta dall'articolo 21 non rientrano nel divieto di cui all'articolo 1 della citata legge n. 1369 del 1960».

All'articolo 2:

prima del comma 1, è inserito il seguente:

«01. All'articolo 3, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo le parole: "ed integrazioni" sono aggiunte le seguenti: "; esercita altresì le competenze in materia di sicurezza della navigazione attribuite al Ministero dei trasporti e della navigazione"»;

dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 6, comma 2, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono aggiunte, in fine, le parole: "nonchè le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, fatta eccezione per quanto specificamente previsto dal comma 2 dell'articolo 23 della presente legge"»;

dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-*bis*. La lettera *g)* del comma 3 dell'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è abrogata»;

dopo il comma 13, è inserito il seguente:

«13-*bis*. All'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-*bis*. I criteri e i meccanismi di formazione delle tariffe dei servizi di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio sono stabiliti dal Ministero dei trasporti e della navigazione sulla base di un'istruttoria condotta congiuntamente dal comando generale del Corpo delle capitanerie di porto e dalle rappresentanze unitarie delle Autorità portuali, dei soggetti erogatori dei servizi e dell'utenza portuale.

1-*ter*. Nei porti sede di Autorità portuale la disciplina e l'organizzazione dei servizi di cui al comma 1-*bis* sono stabilite dall'Autorità marittima di intesa con l'Autorità portuale. In difetto di intesa provvede il Ministro dei trasporti e della navigazione"»;

dopo il comma 16, è inserito il seguente:

«16-*bis*. All'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"7-*bis*. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai depositi e stabilimenti di prodotti petroliferi e chimici allo stato libero, nonchè di altri prodotti affini, siti in ambito portuale"»;

al comma 18, capoverso, la cifra: «10» *è sostituita dalla seguente:* «9-*bis*»; *e le parole:* «e le disposizioni dell'articolo 16» *sono soppresse;*

al comma 21, capoverso 1, la lettera b) *è sostituita dalla seguente:*

«*b)* in una società o una cooperativa secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile, per la fornitura di servizi, nonchè, fino al 31 dicembre 1996, mere prestazioni di lavoro in deroga all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369;»;

dopo il comma 23. è inserito il seguente:

«23-*bis*. Al comma 5 dell'articolo 23 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le parole: "in sede di prima applicazione della presente legge" sono soppresse»;

il comma 24 è sostituito dal seguente:

«24. Il comma 6 dell'articolo 23 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

"6. Le Autorità portuali concedono alle società e alle imprese di cui agli articoli 16, 18 e 20 una riduzione degli oneri di autorizzazione o di concessione, tenendo conto dell'eventuale differenziale retributivo e degli oneri previdenziali e pensionistici che si determinano a carico delle medesime per effetto dell'impiego in mobilità temporanea, distacco o comando dei lavoratori dipendenti delle Autorità portuali"».

All'articolo 8:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* Per l'esercizio delle funzioni delegate di cui all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le amministrazioni regionali possono avvalersi delle capitanerie di porto e degli uffici da esse dipendenti in conformità ad apposita convenzione gratuita stipulata con il Ministro dei trasporti e della navigazione, sulla base di una convenzione tipo approvata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che escluda, in ogni caso, oneri a carico delle capitanerie, ulteriori rispetto a quelli attuali. Tali uffici esercitano le funzioni in materia di demanio marittimo destinato ad uso turistico-ricreativo in relazione funzionale con l'amministrazione regionale. Fino alla data della sottoscrizione della predetta convenzione il servizio continua ad essere assicurato dalle competenti capitanerie di porto»;

il comma 2 è soppresso;

il comma 3 è soppresso;

al comma 5, le parole: «articolo 03, comma 2, della legge 4 dicembre 1993, n. 494» *sono sostituite dalle seguenti:* «articolo 03, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494»; *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* «Le eventuali somme versate in eccedenza, rispetto a quelle dovute per gli anni predetti, sono compensate con quelle da versare allo stesso titolo».

All'articolo 9:

dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«*5-bis.* Le somme relative al funzionamento del Servizio escavazione porti impegnate in conto competenza ed in conto residui al 30 aprile 1996 sul capitolo 7501 e sul capitolo 2801 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, nonchè le somme non impegnate alla data del 31 dicembre 1995 sul capitolo 7501 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici relative al funzionamento del Servizio escavazione porti, ammontanti a lire 2.160.581.640, sono trasferite, rispettivamente, sul capitolo 8041 e sul capitolo 3823 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione a decorrere dal 1° gennaio 1997. Le somme in conto competenza sul capitolo 3823 e sul capitolo 3824 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1996, non impegnate entro il 31 dicembre dello stesso anno, possono esserlo entro il 31 dicembre 1997.».

All'articolo 12:

al comma 1, le parole: «di quanto stabilito all'articolo 2, lettera *b)*, della legge 28 febbraio 1992, n. 220» *sono sostituite dalle seguenti:* «delle

esigenze di tutela e difesa dell'ambiente marino di cui all'articolo 2 della legge 28 febbraio 1992, n. 220, e successive modificazioni e integrazioni»;

al comma 2, dopo le parole: «dal Ministro dell'ambiente» *sono inserite le seguenti:* «per i soli aspetti ambientali».

All'articolo 15, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. Gli articoli 179 e 181 del codice della navigazione non si applicano alle unità da diporto».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2516):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (PRODI) e dal Ministro dei trasporti e della navigazione (BURLANDO) il 22 ottobre 1996.

Assegnato alle commissioni riunite IX (Trasporti) e XI (Lavoro) in sede referente, il 22 ottobre 1996, con pareri delle commissioni I, II, III, IV, V, VI, VIII, X, XII, XIII e XIV.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 29 ottobre 1996.

Esaminato dalle commissioni riunite IX e XI il 31 ottobre 1996 e il 3 dicembre 1996.

Esaminato in aula il 19 dicembre 1996 e approvato il 20 dicembre 1996.

Senato della Repubblica (atto n. 1902):

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede referente, il 20 dicembre 1996, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 10ª, 12ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 20 dicembre 1996.

Esaminato in aula sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 20 dicembre 1996.

Esaminato dalla 8ª commissione il 20 dicembre 1996.

Esaminato in aula il 20 dicembre 1996 e approvato il 21 dicembre 1996.

NOTE

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 248 del 22 ottobre 1996.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 dicembre 1996. Detto testo sarà ripubblicato, corredato delle relative note, nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 3 febbraio 1997.

96G0679

LEGGE 23 dicembre 1996, n. **648.**

Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, recante misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la rideterminazione del tetto di spesa per l'anno 1996.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, recante misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la rideterminazione del tetto di spesa per l'anno 1996.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BINDI, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1513):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (PRODI) e dal Ministro della sanità (BINDI) il 22 ottobre 1996.

Assegnato alla 12ª commissione (Sanità), in sede referente, il 22 ottobre 1996, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 23 ottobre 1996.

Esaminato dalla 12ª commissione il 29 ottobre 1996 e il 6 novembre 1996.

Esaminato in aula il 19 novembre 1996 e approvato il 20 novembre 1996.

Camera dei deputati (atto n. 2731).

Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, il 21 novembre 1996, con pareri delle commissioni I, V e VI.

Esaminato in aula, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 20 dicembre 1996.

Esaminato dalla XII commissione il 27 novembre 1996 e il 4 dicembre 1996.

Esaminato in aula e approvato il 20 dicembre 1996.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 248 del 22 ottobre 1996.

Nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 15 gennaio 1997, sarà ripubblicato il testo del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

96G0680

LEGGE 23 dicembre 1996, n. 649.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 27 ottobre 1995, n. 446, 23 dicembre 1995, n. 547, 26 febbraio 1996, n. 78, 26 aprile 1996, n. 214, 22 giugno 1996, n. 332, e 8 agosto 1996, n. 440.

3. Sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 4, comma 7, dei decreti-legge 29 aprile 1995, n. 140, 28 giugno 1995, n. 256, 28 agosto 1995, n. 358, 27 ottobre 1995, n. 445, 23 dicembre 1995, n. 546, 26 febbraio 1996, n. 81, 26 aprile 1996, n. 217, e dell'articolo 4, comma 6, dei decreti-legge 25 giugno 1996, n. 335, e 8 agosto 1996, n. 443.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 23 OTTOBRE 1996, N. 542

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

« ART. 1-*bis* *(Interventi nel settore della pubblica istruzione).* – *1.* Per quanto concerne gli edifici di proprietà pubblica adibiti ad uso scolastico, gli enti competenti sono autorizzati ad effettuare i lavori finalizzati all'osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, al decreto del Ministro dell'interno 26 agosto 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 16 settembre 1992, nonchè di quelle di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46, entro il termine del 31 dicembre 1999.

2. All'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, dopo le parole: "le sale operatorie degli ospedali," sono inserite le seguenti: "degli istituti di istruzione e di educazione".

3. I decreti del Ministro della pubblica istruzione da emanare ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, come modificato dal comma 2 del presente articolo e dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, sono emanati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

4. Per l'osservanza degli obblighi derivanti dal decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e successive modificazioni, si applica, relativamente agli edifici e locali assegnati in uso ad istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado ed agli uffici scolastici periferici, provveditorati agli studi e sovraintendenze scolastiche, il disposto dell'articolo 4, comma 12, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni ».

All'articolo 4:

al comma 5, le parole: « dal 31 dicembre 1996 e dal 31 ottobre 1996 » *sono sostituite dalle seguenti:* « dal 31 dicembre 1997 e dal 31 ottobre 1997 »;

dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

« 6-*bis.* Gli stabilimenti di macellazione e sezionamento di carni fresche di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, e successive modifiche, per i quali è stata presentata istanza di rinnovo dell'autorizzazione rispettivamente entro il 30 settembre 1995 ed il 30 settembre 1994, possono esercitare l'attività fino al 31 dicembre 1997 ».

Dopo l'articolo 11 sono inseriti i seguenti:

«ART. 11-*bis* (*Differimento termini in materia di stagione venatoria*). — *1.* Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 15, comma 11, secondo periodo, le parole: "dalla stagione venatoria 1994-1995" sono sostituite dalle seguenti: "dal 31 luglio 1997";

b) all'articolo 21, comma 1, lettera *b)*, le parole: "entro il 1° gennaio 1995" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 gennaio 1997";

c) all'articolo 36, comma 6, le parole: "entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della stessa" sono sostituite dalle seguenti: "entro e non oltre il 31 luglio 1997".

2. Non sono punibili i fatti commessi in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in violazione degli articoli 15, comma 11, secondo periodo, 21, comma 1, lettera *b)* e 36, comma 6, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

ART. 11-*ter* (*Utilizzazione di somme non impegnate*). — *1.* Le autorizzazioni legislative di spesa iscritte in bilancio ai fini della attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, non impegnate alla chiusura dell'esercizio di iscrizione, possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

2. Le somme iscritte al capitolo 6683 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1996, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio di iscrizione, sono conservate nel conto residui per essere utilizzate negli esercizi successivi unitamente a quelle assegnate sui capitoli relativi alla concessione dei buoni pasto ed a quelli relativi alle competenze accessorie di cui agli articoli 36 e 37 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri per il biennio 1994-1995, stipulato ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1539):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (PRODI) il 23 ottobre 1996.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 24 ottobre 1996, con pareri delle commissioni 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 29 ottobre 1996.

Esaminato dalla 1ª commissione il 29 ottobre 1996; il 6 e 27 novembre 1996.

Esaminato in aula e approvato il 5 dicembre 1996.

Camera dei deputati (atto n. 2851):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 9 dicembre 1996, con pareri delle commissioni II, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIII e XIV.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 10 e 11 dicembre 1996.

Esaminato in aula, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 21 dicembre 1996.

Esaminato dalla I commissione il 20 dicembre 1996.

Esaminato in aula il 21 dicembre 1996 e approvato il 22 dicembre 1996.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 249 del 23 ottobre 1996.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 dicembre 1996. Detto testo sarà ripubblicato, corredato delle relative note, nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 3 febbraio 1997.

96G0681

LEGGE 23 dicembre 1996, n. 650.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva. Interventi per il riordino della RAI S.p.a., nel settore dell'editoria e dello spettacolo, per l'emittenza televisiva e sonora in ambito locale nonché per le trasmissioni televisive in forma codificata.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 28 agosto 1996, n. 444.

3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 558, e delle sue successive reiterazioni, compreso il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 540, concernenti disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordinamento della RAI S.p.a.

4. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 443, e delle sue successive reiterazioni, compreso il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 544, concernenti disposizioni urgenti per assicurare l'attività delle emittenti televisive e sonore, autorizzate in ambito locale, nonché per disciplinare le trasmissioni televisive in forma codificata.

5. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 558, e delle sue successive reiterazioni, compreso il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 544, concernenti i servizi audiotex e videotex.

6. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 23 febbraio 1994, n. 129, e delle sue successive reiterazioni, compreso il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 541, concernenti disposizioni urgenti in materia di bilancio per le imprese operanti nel settore dell'editoria e di protezione del diritto d'autore.

7. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1996

SCALFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MACCANICO, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 23 OTTOBRE 1996, N. 545

Gli articoli 1, 2 e 3 sono sostituiti dal seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni, interventi per il riordino della RAI S.p.a., nel settore dell'editoria e dello spettacolo, per l'emittenza televisiva e sonora in ambito locale nonchè per le trasmissioni televisive in forma codificata).* - *1.* In attesa della riforma complessiva del sistema radiotelevisivo e delle telecomunicazioni, da attuare nel rispetto delle indicazioni date dalla Corte costituzionale con sentenza 7 dicembre 1994, n. 420, ed al fine di consentire la predisposizione del nuovo piano nazionale di assegnazione delle frequenze, è consentita ai soggetti che legittimamente svolgono attività radiotelevisiva alla data del 27 agosto 1996 la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione televisiva e sonora in ambito nazionale e locale fino al 31 maggio 1997. Qualora entro tale data la legge di riforma del sistema radiotelevisivo non sia entrata in vigore, ma abbia avuto l'approvazione di una Camera, il termine predetto è fissato al 31 luglio 1997.

2. Su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, secondo le procedure di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e in applicazione dell'articolo 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, sono adottati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i regolamenti per l'attuazione: *a)* della direttiva 95/51/CE, riguardante l'uso di reti televisive via cavo per la fornitura di servizi di telecomunicazioni già liberalizzati; *b)* della direttiva 95/62/CE sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale; *c)* della direttiva 96/19/CE, che modifica la direttiva 90/388/CEE, al fine della completa apertura alla concorrenza dei mercati delle telecomunicazioni. Con i regolamenti di cui al presente comma si riconosce: la soppressione dei diritti esclusivi e speciali, il diritto di ciascuna impresa di svolgere servizi di telecomunicazioni e di installare reti di telecomunicazioni, la sottoposizione delle imprese ad autorizzazione, salve le concessioni previste da legge. I regolamenti di cui al presente comma stabiliscono, secondo criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, condizioni, requisiti e procedure per il rilascio delle autorizzazioni o concessioni, la loro durata, onerosità, obblighi di interconnessione, di accesso e di fornitura del servizio universale. Gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perchè su di essi sia espresso, entro venti giorni dalla data di assegnazione, il parere delle Commissioni

competenti per materia. Decorso tale termine, i regolamenti sono emanati anche in mancanza del parere.

3. Per l'anno 1997 restano fissati nella misura prevista per l'anno 1996 il canone di concessione a carico della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., il sovrapprezzo dovuto dagli abbonati ordinari alla televisione, il canone di abbonamento speciale per la detenzione fuori dall'ambito familiare di apparecchi radioriceventi o televisivi ed il canone complessivo dovuto per l'uso privato di apparecchi radiofonici o televisivi a bordo di automezzi o autoscafi. Le disponibilità in conto competenza del capitolo 1344 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, non impegnate entro il 31 dicembre 1995, possono esserlo nell'anno in corso ed in quello successivo.

4. Tutti gli atti inerenti ai rapporti regolati dagli articoli 16, 17, 22 e 23 della convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 12 agosto 1994, sono resi noti dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi che esercita, ove occorra, funzioni di indirizzo, entro venti giorni. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni trasmette alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi gli atti relativi alle attività di cui all'articolo 5, comma 3, della predetta convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI. La Commissione segnala, entro venti giorni, al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni eventuali attività che possano arrecare pregiudizio allo svolgimento del pubblico servizio concesso. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni entro trenta giorni dalla segnalazione riferisce alla Commissione e adotta gli eventuali provvedimenti.

5. I commi 1 e 2 dell'articolo 2 della legge 25 giugno 1993, n. 206, sono sostituiti dal seguente:

"*1.* Fino all'entrata in vigore di una nuova disciplina del servizio pubblico radiotelevisivo, nel quadro di una ridefinizione del sistema radiotelevisivo e dell'editoria nel suo complesso, il consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è composto di cinque membri, nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, scelti tra persone di riconosciuto prestigio professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, che si siano distinti in attività economiche, scientifiche, giuridiche, della cultura umanistica o della comunicazione sociale, maturandovi significative esperienze manageriali. Essi durano in carica per non più di due esercizi sociali. Il mandato è revocabile dai Presidenti delle Camere su proposta adottata a maggioranza di due terzi dei componenti la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. La carica di membro del consiglio di amministrazione è incompatibile con l'appartenenza al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale, ai consigli regionali, provinciali e dei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti, nonchè con la titolarità di rapporti di interesse o di lavoro con imprese e società pubbliche e private interessate all'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva e concorrenti della concessionaria nonchè,.

altresì, con titolarità di cariche nei consigli di amministrazione di società controllate dalla concessionaria. Successivamente alla conversione dei crediti in capitale, alle riunioni convocate per la verifica mensile sullo stato di avanzamento del piano triennale di ristrutturazione aziendale e per l'esame dell'andamento economico e finanziario della gestione partecipa il direttore generale della Cassa depositi e prestiti che informa, con apposita relazione, i Presidenti delle Camere e il Presidente del Consiglio dei ministri. Il consiglio di amministrazione della società concessionaria procede, altresì, a verifiche bimestrali sulla attuazione del piano editoriale e ne informa con apposita relazione la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, le Commissioni parlamentari competenti e il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi può formulare, con delibera assunta con la maggioranza assoluta dei componenti, motivate proposte al consiglio di amministrazione in ordine al rispetto delle linee e degli obiettivi contenuti nel piano editoriale, nonchè all'adeguamento del piano stesso da parte delle reti e testate nel corso del periodo temporale di validità del piano".

6. Dopo l'articolo 2 della legge 25 giugno 1993, n. 206, è inserito il seguente:

"Art. 2-*bis*. - *(Controllo della gestione sociale)*. - *1.* Il controllo della gestione sociale è effettuato a norma degli articoli 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, scelti tra soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. Il presidente del collegio sindacale è il direttore generale dell'IRI o un suo delegato; un sindaco effettivo ed uno supplente sono designati dal Ministro del tesoro; un sindaco effettivo ed uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. L'assemblea dei soci deve essere convocata per la nomina dei componenti del collegio sindacale entro quindici giorni dalla scadenza del collegio stesso. Le relazioni del collegio sindacale sono trasmesse per conoscenza alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

2. Le incompatibilità previste per i membri del consiglio di amministrazione valgono anche per i componenti del collegio sindacale.

3. L'articolo 7 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito. con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, è abrogato".

7. All'articolo 2, comma 7, lettera *b)*, della legge 25 giugno 1993, n. 206, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sui piani di cui alla lettera *a)* e sui criteri di scelta dei vice direttori generali e dei direttori di rete e testata e su quelli di formulazione dei piani annuali di trasmissione e di produzione, riferisce alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi".

8. Nel rispetto delle diverse tendenze politiche, culturali e sociali e al fine di valorizzare la lingua e la cultura italiana e promuovere l'innovazione tecnologica ed industriale, con particolare riguardo ai processi di convergenza multimediale, la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, previa autorizzazione del Ministero delle poste e delle tele-

comunicazioni, sentite le competenti Commissioni parlamentari, può realizzare trasmissioni radiotelevisive tematiche in chiaro via satellite.

9. Quanto previsto dalla lettera *a)* dell'articolo 19 della legge 14 aprile 1975, n. 103, secondo la convenzione stipulata tra regione Valle d'Aosta e RAI, rientra negli obblighi derivanti alla RAI dalla legge 25 giugno 1993, n 206, e dalla conseguente convenzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994.

10. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223, come modificato dall'articolo 11-*bis* del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è sostituito dal seguente:

"*1.* Le amministrazioni statali, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici, compresi quelli economici, questi ultimi limitatamente alla pubblicità diffusa sul territorio nazionale, sono tenuti a destinare alla pubblicità su emittenti televisive locali operanti nei territori dei Paesi dell'Unione europea, nonchè su emittenti radiofoniche nazionali e locali operanti nei territori dei medesimi Paesi, almeno il 15 per cento delle somme stanziate in bilancio per le campagne pubblicitarie e di promozione delle proprie attività. Gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici a rilevanza regionale e locale, compresi quelli economici, sono tenuti a destinare, relativamente alla pubblicità non diffusa in ambito nazionale, almeno il 25 per cento delle somme stanziate in bilancio, per le campagne pubblicitarie e di promozione delle proprie attività, su emittenti televisive e radiofoniche locali operanti nei territori dei Paesi dell'Unione europea".

11. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, deve essere adeguato alle disposizioni del presente decreto.

12. I pubblici ufficiali e gli amministratori degli enti pubblici che non adempiono agli obblighi previsti dal comma 1 dell'articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223, come da ultimo sostituito dal comma 10 del presente articolo, dall'articolo 5, commi 1, 2 e 4, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, nonchè dal comma 28 del presente articolo sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire dieci milioni, secondo le disposizioni del comma 42 del presente articolo.

13. Durante il periodo di validità delle concessioni per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale e per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale sono consentiti i trasferimenti di intere emittenti televisive e radiofoniche da un concessionario ad un altro concessionario. Sono consentiti inoltre i trasferimenti di impianti o di rami di azienda tra concessionari in ambito locale e tra questi e i concessionari nazionali, o gli autorizzati di cui agli articoli 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103, inclusi negli articoli 1 e 3 del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 agosto 1992, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 19 agosto 1992, o gli autorizzati alla prosecuzione dell'esercizio televisivo in ambito nazionale ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993,

n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, ad eccezione dei concessionari televisivi che abbiano la copertura pari o superiore al 75 per cento del territorio nazionale, nonchè delle emittenti televisive criptate. La possibilità di acquisizione di impianti o rami di azienda in favore dei soggetti autorizzati ai sensi del citato articolo 11, comma 3, del decreto-legge n. 323 del 1993 non modifica la disposizione dell'articolo 3, comma 2, dello stesso decreto-legge n. 323 del 1993. È soppresso l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 6 del medesimo decreto-legge n. 323 del 1993.

14. Sono consentite durante il periodo di validità delle concessioni radiofoniche e televisive in ambito locale le acquisizioni, da parte di società di capitali o di società cooperative a responsabilità limitata, che intendano operare in ambito locale, di concessionarie costituite in imprese individuali. Tale disposizione ha efficacia dalla data di sottoscrizione dei decreti di concessione.

15. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nelle more del procedimento di modifica della concessione, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni può rilasciare, per un periodo di centoventi giorni rinnovabile una sola volta, autorizzazioni finalizzate alla sperimentazione delle modifiche tecniche richieste".

16. I trasferimenti di cui al comma 13 danno titolo a utilizzare i collegamenti di telecomunicazione necessari per interconnettersi con gli impianti acquisiti.

17. Per il periodo di validità delle concessioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482, e successive modificazioni, la percentuale di cui all'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, è fissata al 30 per cento.

18. Il comma 8 dell'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è sostituito dal seguente:

"*8.* La trasmissione di messaggi pubblicitari radiofonici da parte dei concessionari privati non può eccedere per ogni ora di programmazione, rispettivamente, il 18 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale, il 20 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito locale, il 5 per cento per la radiodiffusione sonora nazionale o locale da parte di concessionaria a carattere comunitario. Un'eventuale eccedenza di messaggi pubblicitari, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o in quella successiva".

19. Per i concessionari per la radiodiffusione sonora in ambito locale il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicità, ove siano comprese forme di pubblicità diverse dagli *spot*, è portato al 35 per cento, fermo restando per questi ultimi il limite di affollamento orario di cui all'articolo 8, comma 8, della legge 6 agosto 1990, n. 223, come sostituito dal comma 18 del presente articolo.

20. Le sponsorizzazioni delle imprese di radiodiffusione televisiva in ambito locale possono esprimersi anche mediante segnali acustici e visi-

vi trasmessi in occasione delle interruzioni dei programmi accompagnati dalla citazione del nome e del marchio dello *sponsor* e in tutte le forme consentite dalla direttiva 89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre 1989. Il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 9 dicembre 1993, n. 581, è adeguato alle disposizioni di cui al presente comma entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

21. Il comma 18 dell'articolo 16 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è sostituito dal seguente:

"*18.* È comunque requisito essenziale per il rilascio della concessione in ambito locale l'impegno dei richiedenti a destinare almeno il 20 per cento della programmazione settimanale all'informazione, di cui almeno il 50 per cento all'informazione locale, notizie e servizi, e a programmi comunque legati alla realtà locale di carattere non commerciale".

22. È abrogato l'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422.

23. Nei confronti degli esercenti la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale, le sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono ridotte ad un decimo. Le sanzioni già irrogate agli stessi soggetti dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto devono intendersi prive di efficacia.

24. Sono vietate la costruzione, l'importazione, la commercializzazione e la distribuzione di decodificatori per trasmissioni da satellite o via cavo con accesso condizionato non conformi alle norme tecniche nazionali, dell'ETSI *(European Telecommunication Standard Institute)* e del CE/CENELEC (Comitato europeo di normazione/Comitato europeo di normazione elettrotecnica). Le violazioni sono punite con una sanzione pecuniaria da uno a sessanta milioni, oltre la somma di lire ventimila per ciascuna apparecchiatura.

25. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta, sentite le competenti Commissioni parlamentari, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento contenente norme riguardanti l'accesso ai servizi audiotex, videotex, ed a quelli offerti su codici internazionali, prevedendo modalità di autoabilitazione e di autodisabilitazione da parte degli utenti e degli abbonati al servizio telefonico ed al servizio radiomobile di comunicazione. L'attivazione del servizio audiotex da parte di utenze collegate a centrali non numerizzate può avvenire solo previa richiesta scritta dell'abbonato salvo che si tratti di servizi audiotex di particolare utilità autorizzati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Fino all'emanazione del predetto regolamento si applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

26. Sono vietati i servizi audiotex ed internazionali che presentino forme o contenuti di carattere erotico, pornografico o osceno. È vietato alle emittenti televisive e radiofoniche, locali e nazionali, propagandare

servizi di tipo interattivo audiotex e videotex quali "linea diretta" conversazione; "messaggerie locali", "chat line", "one to one" e "hot line", nelle fasce di ascolto e di visione fra le ore 7 e le ore 24. È fatto altresì divieto di propagandare servizi audiotex, in programmi radiotelevisivi, pubblicazioni periodiche ed ogni altro tipo di comunicazione espressamente dedicato ai minori.

27. I concessionari del servizio telefonico e del servizio radiomobile di comunicazione e le emittenti radiotelevisive che violino le disposizioni di cui ai commi 25 e 26 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50 milioni a lire 500 milioni.

28. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria determina con propri provvedimenti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, stabilendo altresì le modalità e i termini di comunicazione e con un anticipo di almeno novanta giorni rispetto ai termini fissati, i dati contabili ed extracontabili, nonchè le notizie che i soggetti di cui agli articoli 11, commi secondo e quarto, 12, 18, commi primo, secondo e terzo, e 19, comma primo, della legge 5 agosto 1981, n. 416, all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni e integrazioni, agli articoli 12 e 21 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, o che comunque esercitano, in qualsiasi forma e con qualsiasi tecnologia, attività di radiodiffusione sonora o televisiva, sono tenuti a trasmettere al suo Ufficio, nonchè i dati che devono formare oggetto di comunicazione da parte dei soggetti di cui agli articoli 5 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e 11-*bis* del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422. Le fondazioni, gli enti morali, le associazioni, i gruppi di volontariato, i sindacati, le cooperative non aventi scopo di lucro, le imprese e le ditte individuali, che siano editrici di un solo periodico che pubblichi meno di dodici numeri all'anno, ovvero di un solo periodico distribuito in un'unica area geografica provinciale, ovvero di più periodici tutti a carattere scientifico, sempre che i ricavi della raccolta pubblicitaria non rappresentino più del 40 per cento dei ricavi derivanti dalle vendite, o che siano titolari di una sola concessione per la radiodiffusione in ambito locale, sonora o televisiva, sono tenuti ad inviare annualmente al Garante per la radiodiffusione e l'editoria una comunicazione unica, su carta semplice, recante i seguenti dati:

a) denominazione e codice fiscale della fondazione, o dell'ente, o del gruppo, o dell'associazione, o del sindacato, ovvero ragione sociale e codice fiscale della cooperativa non avente scopo di lucro, con indicazione nominativa del rispettivo legale rappresentante;

b) denominazione e codice fiscale della società editrice o del titolare dell'impresa individuale, nonchè eventuale ditta da questi usata ai sensi dell'articolo 2563 del codice civile;

c) sede legale;

d) elenco e tiratura dei periodici editi, con indicazione del soggetto proprietario delle testate se diverso dall'editore dichiarante, ovvero nome dell'emittente gestita;

e) numero complessivo dei dipendenti e dei giornalisti dipendenti a tempo pieno;

f) contributi pubblici, ricavi da vendite, abbonamenti e pubblicità, nonchè, per le concessionarie di radiodiffusione, da ulteriori prestazioni.

29. Ferma restando la facoltà del Garante per la radiodiffusione e l'editoria di chiedere in ogni caso la trasmissione di ulteriori atti e documenti ai soggetti di cui al comma 28, fissando i relativi termini, i dati ivi previsti sono stabiliti dal Garante medesimo, anche avuto riguardo alle voci di stato patrimoniale e di conto economico di cui agli articoli 2424 e seguenti del codice civile, tenendo conto delle competenze allo stesso attribuite dalla legge.

30. Le disposizioni contenute nei commi 28 e 29 si applicano anche nei confronti dei soggetti che controllano, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, dell'articolo 1, comma ottavo, della legge 5 agosto 1981, n. 416, come sostituito dall'articolo 1 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e dell'articolo 37 della legge 6 agosto 1990, n. 223, uno o più soggetti di cui al comma 28.

31. In sede di prima applicazione, i provvedimenti di cui ai commi 28, 29 e 30 sono adottati dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

32. Ai fini e per gli effetti previsti dal codice civile, i soggetti di cui al comma 28, sono tenuti a redigere i propri bilanci di esercizio secondo le disposizioni dello stesso codice.

33. I soggetti di cui all'articolo 11, comma secondo, numeri 1) e 2), della legge 5 agosto 1981, n. 416, devono pubblicare su tutte le testate edite lo stato patrimoniale e il conto economico del bilancio di esercizio, corredato da un prospetto di dettaglio delle voci di bilancio relative all'esercizio dell'attività editoriale secondo il modello stabilito con i provvedimenti di cui ai commi 28, 29, 30 e 31 nonchè, eventualmente, lo stato patrimoniale e il conto economico del bilancio consolidato del gruppo di appartenenza, entro il 31 agosto di ogni anno.

34. Il comma secondo dell'articolo 12 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:

"Lo stato patrimoniale e il conto economico del bilancio di esercizio delle imprese concessionarie di pubblicità, integrati da un elenco che indichi le testate delle quali la concessionaria ha l'esclusiva della pubblicità, devono essere pubblicati, entro il 31 agosto di ogni anno, su tutte le testate servite dalla stessa impresa di pubblicità.".

35. L'alinea del comma 10 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, già sostituito dall'articolo 1, comma 2, della legge 14 agosto 1991, n. 278, è sostituito dal seguente:

"*10.* Alle imprese editrici di quotidiani o periodici che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi o giornali di forze politiche che abbiano complessivamente almeno due rappresentanti eletti nelle Camere, ovvero uno nelle Camere e uno nel Parlamento europeo, nell'anno di riferimento dei contributi a decorrere dall'inizio della XI legislatura, a condizione che abbiano presentato domanda entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento dei contributi, nei limiti delle disponibilità dello stanziamento del rispettivo capitolo di bilancio, è corrisposto:".

36. Dopo il comma 11 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, è inserito il seguente:

"*11*-bis. Ai fini dell'applicazione dei commi 10 e 11, il requisito della rappresentanza parlamentare della forza politica, la cui impresa editrice dell'organo o giornale aspiri alla concessione dei contributi di cui ai predetti commi, è soddisfatto, in assenza di specifico collegamento elettorale, anche da una dichiarazione di appartenenza e rappresentanza di tale forza politica da parte dei parlamentari interessati, certificata dalla Camera di cui sono componenti.".

37. Dopo il comma 11-*bis* dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, è inserito il seguente:

"*11*-ter. A decorrere dall'anno 1991 sono abrogati gli ultimi due periodi del comma 5. Dal medesimo anno i contributi previsti dal comma 2 sono concessi a condizione che non fruiscano dei contributi previsti dal predetto comma imprese collegate con l'impresa richiedente, o controllate da essa, o che la controllano, o che siano controllate dalle stesse imprese, o dagli stessi soggetti che la controllano.".

38. All'articolo 2, comma 32, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è soppresso l'ultimo periodo.

39. All'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il periodo: "Le imprese di cui al presente comma devono essere costituite da almeno tre anni ovvero editare testate diffuse da almeno cinque anni." è sostituito dal seguente: "Le imprese di cui al presente comma devono essere costituite da almeno tre anni e devono avere editato e diffuso con la stessa periodicità la testata per la quale richiedono la corresponsione dei contributi da almeno cinque anni, ridotti a tre per le cooperative giornalistiche editrici di quotidiani.";

b) l'ultimo periodo è soppresso.

40. Alle imprese di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, che abbiano maturato i requisiti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continua ad applicarsi quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, della medesima legge 7 agosto 1990, n. 250.

41. Il legale rappresentante, gli amministratori dell'impresa, il titolare della ditta individuale che non provvedono alla comunicazione, nei termini e con le modalità prescritti, dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria, ovvero non provvedono agli adempimenti di cui ai commi 33 e 34 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da dieci milioni a cento milioni di lire. I soggetti di cui al secondo periodo del comma 28 che non provvedano alla comunicazione dei dati, ivi indicati alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *e)* ed *f)*, nei termini e con le modalità prescritti, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire cinque milioni.

42. Competente alla contestazione ed all'applicazione della sanzione è il Garante per la radiodiffusione e l'editoria; si applicano in quanto compatibili le norme contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

43. I soggetti di cui al comma 41, primo periodo, che nelle comunicazioni richieste dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria espongono dati contabili o fatti concernenti l'esercizio della propria attività non rispondenti al vero, sono puniti con le pene stabilite dall'articolo 2621 del codice civile.

44. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria ai fini dell'espletamento delle sue funzioni può avvalersi della Guardia di finanza, che agisce secondo le norme e con le facoltà di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni.

45. In sede di prima applicazione, i soggetti di cui ai commi 28, 29, 30 e 31 sono tenuti ad ottemperare ai provvedimenti di cui ai suddetti commi entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

46. Sono abrogati:

a) gli articoli 7, 12, comma primo, e 18, commi quarto e quinto, della legge 5 agosto 1981, n. 416;

b) l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n. 268;

c) il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1983, n. 73;

d) gli articoli 14 e 15, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223;

e) il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 22 novembre 1990, n. 382;

f) l'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, nonchè l'articolo 1, commi 4 e 5, dello stesso decreto-legge, nella parte in cui prescrivono, come requisiti essenziali per il rilascio e per la validità delle concessioni per la radiodiffusione, la presentazione dei bilanci e dei relativi allegati al Garante per la radiodiffusione e l'editoria;

g) l'articolo 6-*bis*, comma 2, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, limitatamente alle parole: "ricevuti i bilanci di cui all'articolo 14 della legge 6 agosto 1990, n. 223";

h) l'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, limitatamente alle disposizioni di cui alla lettera *b)*.

47. È abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme di cui ai commi da 28 a 46.

48. Dopo l'articolo 15 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

"Art. 15-*bis*. - *1.* Agli autori spetta un compenso ridotto quando l'esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera avvengono nella sede dei centri o degli istituti di assistenza, formalmente istituiti nonchè

delle associazioni di volontariato, purchè destinate ai soli soci ed invitati e sempre che non vengano effettuate a scopo di lucro. In mancanza di accordi fra la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e le associazioni di categoria interessate, la misura del compenso sarà determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare sentito il Ministro dell'interno.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'individuazione delle circostanze soggettive ed oggettive che devono dar luogo alla applicazione della disposizione di cui al primo periodo del comma 1. In particolare occorre prescrivere:

a) l'accertamento dell'iscrizione da almeno due anni dei soggetti ivi indicati ai registri istituiti dall'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266;

b) le modalità per l'identificazione della sede dei soggetti e per l'accertamento della quantità dei soci ed invitati, da contenere in un numero limitato e predeterminato;

c) che la condizione di socio sia conseguita in forma documentabile e con largo anticipo rispetto alla data della manifestazione di spettacolo;

d) la verifica che la manifestazione di spettacolo avvenga esclusivamente a titolo gratuito da parte degli artisti, interpreti o esecutori, ed a soli fini di solidarietà nell'esplicazione di finalità di volontariato".

49. È autorizzata la concessione a favore dell'ente autonomo Teatro dell'Opera di Roma e dell'ente autonomo Teatro alla Scala di Milano di un contributo straordinario, rispettivamente, di lire 20 miliardi e di lire 6 miliardi per l'anno 1994, non assoggettato alle disposizioni fiscali sul reddito, a titolo di concorso nel complesso delle azioni adottate dai comuni di Roma e di Milano per conseguire la ristrutturazione organizzativa ed il risanamento finanziario degli enti.

50. Al fine di assicurare continuità al pieno funzionamento e alla valorizzazione degli impianti del Teatro comunale dell'Opera di Genova, è erogato all'ente autonomo del teatro medesimo un contributo straordinario di lire 10 miliardi, non assoggettato alle disposizioni fiscali sul reddito, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, per l'anno 1995 ed a prescindere dall'ordinaria ripartizione del Fondo stesso.

51. All'onere derivante dall'attuazione del comma 49 si provvede, rispettivamente per lire 20 miliardi e per lire 6 miliardi, a carico deicapitoli 6677 e 6678 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1994.

52. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "È altresì elevato a cinquanta anni il termine di durata di protezione dei diritti dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento di cui al titolo II, capo I-*bis*, previsto dall'articolo 78-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633.".

53. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "In nessun caso l'elevazione

della durata di protezione dei diritti dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, nonchè dei produttori di opere fonografiche, potrà comportare l'automatica estensione dei termini di cessione dei diritti di utilizzo economico delle opere dell'ingegno effettuata dai loro autori. Nel rispetto dell'autonomia contrattuale delle parti, tale estensione dovrà risultare da una esplicita pattuizione tra di esse.".

54. Al comma 2 dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, sono aggiunte, in fine, le parole: ", semprechè, per effetto dell'applicazione di tali termini, detti opere e diritti ricadano in protezione alla data del 29 giugno 1995.".

55. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, si applicano a decorrere dal 29 giugno 1995.

56. Al comma 4 dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, le parole: "anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "anteriormente al 29 giugno 1995".

57. La disciplina prevista negli articoli da 2 a 5 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440, si estende alle opere ed ai diritti la cui protezione è ripristinata a norma del comma 2 dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e la comunicazione di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo luogotenenziale viene fatta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell'applicazione della disciplina prevista dal presente comma è cessionario chi ha acquistato i diritti prima della loro estinzione.

58. Il diritto di autore di opere del disegno industriale è ricompreso tra quelli tutelati dalla legge 22 aprile 1941, n. 633. Il Governo, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è autorizzato ad emanare norme di attuazione e di coordinamento della disposizione del precedente periodo del presente comma con la normativa vigente in materia di disegno industriale. Lo schema di regolamento è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perchè su di esso sia espresso, entro venti giorni dalla data di assegnazione, il parere delle Commissioni competenti per materia. Decorso tale termine, il regolamento è emanato anche in mancanza del parere.

59. La commissione centrale per la musica, di cui all'articolo 3 della legge 14 agosto 1967, n. 800, le commissioni consultive per la prosa, di cui all'articolo 7 del regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 327, convertito dalla legge 6 giugno 1935, n. 1142, e all'articolo 2 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, la commissione centrale per la cinematografia ed il comitato per il credito cinematografico, di cui, rispettivamente, agli articoli 3 e 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, la commissione consultiva per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante, di cui all'articolo 3 della legge 18 marzo 1968, n. 337, tutte insediate presso il Dipartimento dello spettacolo, sono sostituite da cinque commissioni rispettivamente denominate commissione consultiva per la musica, commissione consultiva per la prosa, commissione consultiva per il cinema, commissione per il credito cinematografico e commissione consultiva per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante. A tali commissioni sono attribuite, salvo quanto disposto dal comma 60, le funzioni già proprie delle commissioni sostituite, nonchè ogni altra funzione consultiva

che l'Autorità di Governo competente per lo spettacolo intenda loro affidare.

60. È istituita la commissione consultiva per la danza, alla quale sono attribuite le funzioni consultive in materia di danza già esercitate dalla commissione centrale per la musica, nonchè ogni altra funzione consultiva attinente ai problemi della danza che l'Autorità di Governo competente per lo spettacolo intenda affidarle.

61. Le commissioni istituite ai sensi dei commi 59 e 60 sono composte da nove membri, incluso il Capo del Dipartimento dello spettacolo, che le presiede. Gli altri componenti sono nominati nel numero di sei dall'Autorità di Governo competente per lo spettacolo e gli altri due, rispettivamente, uno su designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed uno su designazione della Conferenza Stato-città. Essi sono scelti tra esperti altamente qualificati nelle materie di competenza di ciascuna delle commissioni. Con successivo provvedimento dell'Autorità di Governo competente per lo spettacolo saranno determinate le modalità di convocazione e funzionamento delle commissioni, che operano con la nomina di almeno cinque componenti. Il capo del Dipartimento può delegare, di volta in volta, un dirigente del medesimo Dipartimento a presiedere le singole sedute delle commissioni.

62. I componenti delle commissioni di cui ai commi 59 e 60 restano in carica due anni e possono essere confermati per un ulteriore biennio. Trascorsi quattro anni dalla cessazione dell'ultimo incarico, essi possono essere nuovamente nominati. Qualora un componente delle commissioni venga nominato nel corso del biennio, cessa comunque dalla carica insieme agli altri componenti.

63. I componenti delle commissioni istituite ai sensi dei commi 59 e 60 sono tenuti a dichiarare, all'atto del loro insediamento, di non versare in situazioni di incompatibilità con la carica ricoperta, derivanti dall'esercizio attuale e personale di attività oggetto delle competenze istituzionali delle commissioni.

64. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità di Governo competente per lo spettacolo procede alla adozione dei decreti di nomina dei componenti delle commissioni, ai sensi del comma 61.

65. Con decreto dell'Autorità di Governo competente per lo spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, è determinato, nei limiti di quanto stanziato per il funzionamento delle soppresse commissioni di cui al comma 59, il compenso spettante ai componenti delle commissioni istituite ai sensi dei commi 59 e 60 per la partecipazione alle sedute delle medesime commissioni.

66. Le commissioni sostituite ai sensi del comma 59 restano in carica, nella composizione esistente alla data del 26 agosto 1996, fino all'insediamento delle nuove commissioni.

67. Contestualmente alla nomina delle commissioni di cui al comma 59, l'Autorità di Governo competente per lo spettacolo provvede alla costituzione di un comitato per i problemi dello spettacolo, diviso in cinque sezioni rispettivamente competenti per la musica, la danza, la prosa, il cinema, le attività circensi e lo spettacolo viaggiante. Al comitato per i problemi dello spettacolo sono attribuite funzioni di consulenza

e di verifica in ordine alla elaborazione ed attuazione delle politiche di settore e in particolare in ordine alla predisposizione di indirizzi e di criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività dello spettacolo.

68. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 67 si provvede alla determinazione del numero dei componenti del comitato per i problemi dello spettacolo e, nell'ambito del numero complessivo, del numero, non superiore comunque a nove, dei componenti di ciascuna sezione, nonchè alla determinazione delle modalità di designazione dei componenti da parte dei sindacati e delle associazioni di categoria, delle modalità di convocazione e di funzionamento. Del comitato fa parte il Capo del Dipartimento dello spettacolo, che può delegare, di volta in volta, un dirigente del medesimo Dipartimento a partecipare alle singole sedute delle sezioni.

69. Il comitato per i problemi dello spettacolo è presieduto dall'Autorità di Governo competente per lo spettacolo. Si applica quanto previsto dal comma 62.

70. Ai costi di funzionamento del comitato per i problemi dello spettacolo e delle commissioni consultive istituite ai sensi dei commi 59 e 60, si provvede nei limiti di quanto stanziato per il funzionamento delle soppresse commissioni di cui al comma 59.

71. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Con regolamento governativo adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dell'Autorità di Governo competente per lo spettacolo, sentito il comitato per i problemi dello spettacolo, sono disciplinati, anche ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque tipo in favore dei soggetti che operano nel campo delle attività musicali, della danza, della prosa, del cinema e delle altre forme di spettacolo, considerando anche, a tal fine, la qualità, l'interesse nazionale così come definito dall'articolo 2, comma 2, lettera *a)*, della legge 30 maggio 1995, n. 203, ovvero l'apporto innovativo nel campo culturale dell'iniziativa.

2-ter. Sono abrogate, dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2-*bis*, le disposizioni di legge regolanti le materie oggetto del medesimo comma. Lo schema di regolamento è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perchè su di esso sia espresso, entro trenta giorni dalla data di assegnazione, il parere delle Commissioni permanenti, competenti per materia. Decorso tale termine, il regolamento è emanato anche in mancanza del parere."».

Al titolo del decreto-legge sono aggiunte, in fine, le parole: «e delle telecomunicazioni».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1541):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (PRODI) e dal Ministro delle poste e telecomunicazioni (MACCANICO) il 23 ottobre 1996.

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede referente, il 24 ottobre 1996, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 29 ottobre 1996.

Esaminato dalla 8ª commissione il 6, 20 e 27 novembre 1996.

Esaminato in aula e approvato il 28 novembre 1996.

Camera dei deputati (atto n. 2794):

Assegnato alle commissioni riunite VII, (Cultura) e IX (Trasporti), in sede referente, il 29 novembre 1996, con pareri delle commissioni I e XIV.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 4 dicembre 1996.

Esaminato dalle commissioni riunite VII e IX il 4, 5, 10, 11 e 17 dicembre 1996.

Esaminato in aula e approvato, con modificazioni, il 17 dicembre 1996.

Senato della Repubblica (atto n. 1541/*B*):

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede referente, il 18 dicembre 1996, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 7ª, 10ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 8ª commissione il 19 dicembre 1996.

Esaminato in aula il 20 dicembre 1996 e approvato il 21 dicembre 1996.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 249 del 23 ottobre 1996.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Non si procede alla pubblicazione in data odierna del testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione, ai sensi dell'art. 11 del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, in quanto la legge stessa, qui pubblicata, sostituisce integralmente le disposizioni del decreto-legge (oltre ad aggiungere, nel titolo, le parole: «e delle telecomunicazioni»), salvo l'art. 4 che fissa l'entrata in vigore del decreto al giorno stesso della sua pubblicazione. Il testo coordinato sarà pubblicato, corredato delle relative note, nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 15 febbraio 1997.

96G0682

LEGGE 23 dicembre 1996, n. **651.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, recante misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, recante misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 26 aprile 1996, n. 225, 3 luglio 1996, n. 349, e 30 agosto 1996, n. 455.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 23 OTTOBRE 1996, N. 551

All'articolo 1:

al comma 2, dopo la parola: «definisce,» *sono inserite le seguenti:* «sulla base delle proposte pervenute da parte delle amministrazioni interessate,» *e le parole:* «delle relazioni trimestrali di cui al comma 7» *sono sostituite dalle seguenti:* «dei risultati del monitoraggio di cui ai commi 6-*bis* e 8»;

dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-*bis*. Per le questioni di specifico interesse delle rispettive province, i presidenti delle province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, sentiti i sindaci dei comuni interessati, integrano la commissione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 396, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.»;

al comma 3, lettera b), *dopo le parole:* «incluse quelle» *è inserita la seguente:* «eventualmente» *e le parole:* «comma 7» *sono sostituite dalle seguenti:* «comma 6-*bis*»;

dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-*bis*. Qualora non vengano osservate le indicazioni di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 3, ovvero venga accertato un sensibile aumento dei costi preventivati per la realizzazione, la commissione delibera il definanziamento totale o parziale degli interventi o di lotti funzionali di essi»;

dopo il comma 6, è inserito il seguente:

«6-*bis*. La commissione stabilisce i criteri e le modalità a cui dovranno attenersi i soggetti di cui al comma 3, lettera *a)*, per assicurare in maniera unitaria il monitoraggio permanente, sia quantitativo che qualitativo, degli interventi.»;

il comma 7 è soppresso;

al comma 8, la parola: «obbligatoriamente» *e le parole da:* «anche avvalendosi» *fino alla fine del comma sono soppresse;*

al comma 9, le parole: «provveditorato regionale delle opere pubbliche» *sono sostituite dalle seguenti:* «provveditorato regionale alle opere pubbliche»;

al comma 10, la parola: «semestralmente» *è sostituita dalle seguenti:* «ogni tre mesi»;

al comma 12, la parola: «annualmente» *è soppressa e le parole:* «ai commi 4 e 8» *sono sostituite dalle seguenti:* «al comma 4»;

al comma 13, le parole: «su area di proprietà della Santa Sede» *sono sostituite dalle seguenti:* «su area ubicata almeno parzialmente su territorio della Santa Sede e almeno parzialmente di proprietà della stessa» *e le parole da:* «con riferimento alle finalità» *fino alla fine del comma sono soppresse.*

All'articolo 2:

al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire con successivi decreti le somme destinate alla realizzazione degli interventi di competenza di altre amministrazioni statali dallo stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri a quelli delle amministrazioni stesse»;

dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-*bis*. Le somme non utilizzate relative ad interventi revocati sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per essere utilizzate per le finalità e con le modalità di cui al presente decreto»;

al comma 4, le parole: «comma 3» *sono sostituite dalle seguenti:* «comma 2».

L'articolo 3 è soppresso.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n 2533):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (PRODI) il 23 ottobre 1996.

Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede referente, il 23 ottobre 1996, con pareri delle commissioni I, II e V.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 29 ottobre 1996.

Esaminato dalla VIII commissione il 27 settembre 1996; il 28 novembre 1996; il 4 dicembre 1996

Esaminato in aula il 18 e 19 dicembre 1996 e approvato il 20 dicembre 1996.

Senato della Repubblica (atto n 1909).

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede referente, il 20 dicembre 1996, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 13ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 20 dicembre 1996.

Esaminato in aula, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 21 dicembre 1996.

Esaminato dalla 8ª commissione il 21 dicembre 1996.

Esaminato in aula e approvato il 21 dicembre 1996

AVVERTENZA

Il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 249 del 23 ottobre 1996.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 dicembre 1996. Detto testo sarà ripubblicato, corredato delle relative note, nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 30 gennaio 1997.

96G0683

LEGGE 23 dicembre 1996, n. **652.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 553, recante disposizioni in tema di incompatibilità dei magistrati e di proroga dell'utilizzazione per finalità di detenzione degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 553, recante disposizioni in tema di incompatibilità dei magistrati e di proroga dell'utilizzazione per finalità di detenzione degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 23 dicembre 1995, n. 552, 26 febbraio 1996, n. 83, e 26 aprile 1996, n. 218.

3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 10 maggio 1996, n. 250, 8 luglio 1996, n. 355, e 6 settembre 1996, n. 464.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1996

SCALFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli*: FLICK

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO LEGGE 23 OTTOBRE 1996, N. 553

Dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:

«Art. 5-*bis* *1.* Se non è possibile procedere alla sostituzione del giudice del tribunale militare nei modi previsti dall'articolo 43, comma 1, del codice di procedura penale, il tribunale militare rimette il procedimento al tribunale militare più vicino, determinato tenendo conto della distanza chilometrica ferroviaria, e se del caso marittima».

All'articolo 6:

al comma 1, capoverso 1-ter, *le parole:* «gradualmente per la» *sono sostituite dalle seguenti:* «gradualmente in relazione alla»; *le parole:* «non oltre la data del 30 giugno 1998» *sono sostituite dalle seguenti:* «improrogabilmente non oltre il 31 ottobre 1997».

Dopo l'articolo 6, sono inseriti i seguenti:

«Art. 6-*bis* *1.* È istituita una conferenza di servizi tra il Ministero dell'ambiente, il Ministero di grazia e giustizia, il Ministero dell'interno, la regione autonoma della Sardegna, la provincia di Sassari e i comuni compresi nell'area-parco, al fine di verificare lo stato di attuazione della legge 6 dicembre 1991, n. 394, istitutiva del Parco nazionale dell'Asinara, la effettiva costituzione degli organi di garanzia e tutela del Parco nazionale dell'Asinara e il rispetto dei tempi previsti dal presente decreto e dall'intesa di programma in materia.

Art. 6-*ter.* – *1.* Il Governo riferisce con cadenza semestrale alle Camere, a partire dal 1° gennaio 1997, sullo stato di attuazione del programma di costruzione e di adattamento di stabilimenti di sicurezza destinati a consentire il trattamento differenziato dei detenuti e sulle disponibilità del personale necessario alla utilizzazione di tali stabilimenti».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n 1546):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (PRODI) e dal Ministro di grazia e giustizia (FLICK) il 23 ottobre 1996

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 24 ottobre 1996, con pareri delle commissioni 1ª, 4ª, 5ª e 13ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 29 ottobre 1996.

Esaminato dalla 2ª commissione il 5 novembre 1996 e il 4 dicembre 1996.

Esaminato in aula il 5 dicembre 1996 e approvato l'11 dicembre 1996.

Camera dei deputati (atto n 2879)

Assegnato alla II commissione, (Giustizia), in sede referente, il 12 dicembre 1996, con pareri delle commissioni I, V e VIII.

Esaminato in aula, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 20 dicembre 1996.

Esaminato dalla II commissione il 20 dicembre 1996.

Esaminato in aula e approvato il 20 dicembre 1996.

AVVERTENZA

Il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 553, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 249 del 23 ottobre 1996.

A norma dell'art 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 dicembre 1996 Detto testo sarà ripubblicato, corredato delle relative note, nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 gennaio 1997.

96G0684

LEGGE 23 dicembre 1996, n. 653.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 554, recante disposizioni per la graduale sostituzione del personale delle Forze armate impiegato in attività di controllo del territorio della regione siciliana, nonché per l'adeguamento di strutture e funzioni connesse alla lotta contro la criminalità organizzata.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 554, recante disposizioni per la graduale sostituzione del personale delle Forze armate impiegato in attività di controllo del territorio della regione siciliana, nonché per l'adeguamento di strutture e funzioni connesse alla lotta contro la criminalità organizzata, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 29 dicembre 1994, n. 730, 1° marzo 1995, n. 60, 2 maggio 1995, n. 152, 10 luglio 1995, n. 277, 7 settembre 1995, n. 375, 11 novembre 1995, n. 468, 8 gennaio 1996, n. 10, 11 marzo 1996, n. 114, 10 maggio 1996, n. 252, 8 luglio 1996, n. 356, e 6 settembre 1996, n. 465.

3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 3 del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 412.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ANDREATTA, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 23 OTTOBRE 1996, N. 554

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: «31 dicembre 1996» *sono sostituite dalle seguenti:* «31 dicembre 1997»;

dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. Per consentire l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e sino all'entrata in vigore del regolamento di attuazione dell'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i militari in ferma di leva prolungata, transitati nei volontari in ferma breve ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e dell'articolo 4-*bis* del decreto-legge 29 giugno 1996, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 427, che dovranno essere posti in congedo, al termine della ferma triennale contratta, possono essere trattenuti in servizio, a domanda, per un ulteriore anno, nei limiti dei contingenti di volontari di truppa fissati annualmente per ciascuna Forza armata dalla legge di bilancio, in conformità all'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196.

1-*ter*. Il trattenimento in servizio di cui al comma 1-*bis* si applica, con le medesime modalità e per il medesimo periodo, anche al personale in ulteriore ferma biennale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386».

All'articolo 2:

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 20 sono soppresse:

1) la lettera *d)* del comma 2;

2) al comma 4 le parole: "dello stesso contingente";

b) alla lettera *a)* del comma 5 dell'articolo 36:

1) al numero 2) sono aggiunte, in fine, le parole: "più gravi della consegna";

2) il numero 4) è soppresso;

c) alla lettera *e)* del comma 1 dell'articolo 37, le parole: "di ruolo degli istituti di istruzione media di secondo grado del Ministero della pubblica istruzione" sono sostituite dalle seguenti: "in possesso del prescritto titolo accademico nelle materie oggetto di esame";

d) al comma 1 dell'articolo 38, le parole: "proveniente dal ruolo sovrintendenti' e dal ruolo 'appuntati e finanzieri' " sono sostituite dalle seguenti: "del Corpo della Guardia di finanza";

e) al comma 3 dell'articolo 43, è aggiunta la seguente lettèra:

«*d*-bis) 2 ventesimi per il diploma di laurea»;

f) all'articolo 67, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"1-*bis*. Alla stessa data del 31 agosto 1995 i marescialli capo e i brigadieri, già valutati, giudicati idonei ed iscritti in quadro, ma non promossi perchè non compresi nel primo terzo o nella prima metà delle rispettive aliquote, sono inquadrati, a decorrere dal 1° settembre 1995, nel ruolo degli ispettori con il grado di, rispettivamente, maresciallo aiutante e maresciallo capo, secondo l'ordine del ruolo di provenienza, previo giudizio di idoneità espresso dalla commissione permanente di avanzamento di cui all'articolo 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212"»;

al comma 5, lettera a), *capoverso, le parole:* «se idoneo al servizio militare incondizionato» *sono sostituite dalle seguenti:* «sia idoneo al servizio militare incondizionato»;

al comma 5, lettera c), *capoverso, le parole:* «fino alla visita medica prevista dalla lettera *c)*» *sono sostituite dalle seguenti:* «fino alla visita medica prevista dalla lettera *e)*»;

dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-*bis*. I militari di carriera eletti negli organi di rappresentanza militare, in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, restano in carica per un ulteriore anno a decorrere dalla data di scadenza del mandato».

La tabella C/2 allegata al decreto-legge è sostituita dalla seguente:

« Tabella C/2
(art. 16, comma 1)

CONDIZIONI PARTICOLARI PER L'AVANZAMENTO DEI SOTTUFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE DELLA MARINA

RUOLO MARESCIALLI

GRADO		PERIODI MINIMI DI IMBARCO. (1)				Periodi minimi in reparti operativi. (1)	NOTE	CORSI	ESAMI
DA	A	Nocchieri Specialisti delle tele comunicazioni e scoperta Tecnici di macchine	Tecnici di armi Elettrotecnici	Specialisti del servizio amministrativo e logistico	Nocchieri di Porto	Incursori, Fucilieri di Marina Palombari, Specialisti di volo		(3)	
	AIUTANTI	1 anno	1 anno		3 anni di titolare di Ufficio minore o Sezione Staccata	1 anno	I periodi a fianco indicati devono essere effettuati nel grado		
Capi di 1ª Classe	AIUTANTI	8 anni	7 anni	4 anni	3 anni (2)	7 anni	I periodi indicati si intendono comprensivi degli anni di imbarco/reparti operativi effettuati nei gradi precedenti anche in ruoli diversi e in F.B.		
Capi di 2ª Classe	Capi di 1ª Classe	6 anni	6 anni	3 anni	—	6 anni	Idem come sopra		
Capi di 3ª Classe	Capi di 2ª Classe	—	—	—	—	—	—		

Segue TABELLA C/2.

CONDIZIONI PARTICOLARI PER L'AVANZAMENTO DEI SOTTUFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE DELLA MARINA

RUOLO SERGENTI

GRADO		PERIODI MINIMI DI IMBARCO. (1)				Periodi minimi in reparti operativi. (1)	NOTE	CORSI	ESAMI
DA	A	Nocchieri Specialisti delle telecomunicazioni e scoperta Tecnici di macchine	Tecnici di armi Elettrotecnici	Specialisti del servizio amministrativo e logistico	Nocchieri di Porto	Incursori, Fucilieri di Marina Palombari, Specialisti di volo		(3)	
2° Capo	2° Capo Scelto	10 anni	8 anni	5 anni	6 anni (2)	8 anni	I periodi indicati si intendono comprensivi degli anni di imbarco/reparti operativi effettuati nei gradi precedenti anche in ruoli diversi e in F.B.		
Sergente	2° Capo	7 anni	6 anni	4 anni	3 anni (2)	6 anni	idem come sopra		

RUOLO TRUPPA

DA	A						NOTE	CORSI	ESAMI
Sottocapo di 1° classe	Sottocapo di 1° classe Scelto	8 anni	7 anni	4 anni	3 anni (2)	7 anni	idem come sopra		
Sottocapo di 2° classe	Sottocapo di 1° classe	6 anni	6 anni	3 anni	————	6 anni	idem come sopra		

NOTE:

(1) - a I periodi di imbarco/reparti operativi previsti dalla presente tabella si applicano al personale reclutato con le norme a regime ai sensi degli artt. 8 e seguenti del D. L.vo 196/95.
Per il restante personale compreso quello reclutato ai sensi delle disposizioni transitorie di cui agli artt. 34 e seguenti del D.L.vo 196/95, i periodi di imbarco/reparti operativi si considerano ridotti alla metà;
b Restano ferme le disposizioni dell'art.5 e del secondo, terzo e quarto comma dell'art.6 della Legge 26 Giugno 1965, n°813, nonché, in quanto applicabili le disposizioni dell'art.68 del Testo Unico sull'Ordinamento del CEMM approvato con Regio decreto del 18 Giugno 1931, n°914, e successive modificazioni;
c sono esenti dal compiere il periodo minimo di imbarco/reparto operativo i musicanti, i conduttori di automezzi e gli istruttori marinareschi educatori fisici.

(2).- Per il personale NP le attribuzioni specifiche possono essere soddisfatte, in tutto o in parte, con la permanenza in incarichi di comando o presso componenti specialistiche del Corpo (nuclei aerei, sez. elicotteri, MRCC/MRSC, stazioni LORAN, VTS/PAC, stazioni COSPAS/SARSAT, nuclei subacquei) pari al tempo necessario per il completamento del periodo richiesto.

(3) - Il Ministro della Difesa ha facoltà di istituire con proprio decreto corsi per acquisire le condizioni per l'avanzamento tenendo conto delle esigenze formative dei Sottufficiali e delle particolari necessità del servizio. »

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2534):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (PRODI) e dal Ministro dell'interno (NAPOLITANO) e dal Ministro della difesa (ANDREATTA) il 23 ottobre 1996.

Assegnato alla IV commissione (Difesa), in sede referente, il 23 ottobre 1996, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 29 ottobre 1996.

Esaminato dalla IV commissione, il 29 ottobre 1996; il 5, 26 e 27 novembre 1996; il 3, 4 e 5 dicembre 1996.

Esaminato in aula il 19 dicembre 1996 e approvato il 20 dicembre 1996.

Senato della Repubblica (atto n. 1901):

Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede referente, il 20 dicembre 1996, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 20 dicembre 1996.

Esaminato in aula, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 20 dicembre 1996.

Esaminato dalla 4ª commissione di 20 dicembre 1996.

Esaminato in aula e approvato il 20 dicembre 1996.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 554, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 249 del 23 ottobre 1996.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 dicembre 1996. Detto testo sara ripubblicato, corredato delle relative note, nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 5 febbraio 1997.

96G0685

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Este.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Este (Padova), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, e composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da undici consiglieri, efficaci ai sensi di legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 550;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Este (Padova) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Luca Marchese e nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1996

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Este (Padova), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 16 ottobre 1996, da undici membri del corpo consiliare, efficaci ai sensi di legge.

Il prefetto di Padova, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1996, n. 452, al tempo vigente, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato.

Successivamente è intervenuto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 550, recante norme in tema di modalità di funzionamento dei consigli degli enti locali, il quale ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, negli stessi termini dettati dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1996, n. 452, contestualmente abrogato.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 550.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Este (Padova) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Luca Marchese.

Roma, 5 dicembre 1996

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

96A8578

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Cancello ed Arnone.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Cancello ed Arnone (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da nove consiglieri, efficaci ai sensi di legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 550;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cancello ed Arnone (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Immacolata Fedele è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1996

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Cancello ed Arnone (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in tempi diversi, da nove membri del corpo consiliare, efficaci ai sensi di legge.

Il prefetto di Caserta, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1996, n. 452, al tempo vigente, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 3940/13.4/Gab. dell'11 ottobre 1996, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Successivamente è intervenuto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 550, recante norme in tema di modalità di funzionamento dei consigli degli enti locali, il quale ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, negli stessi termini dettati dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1996, n. 142, contestualmente abrogato.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142. come sostituito dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 550.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cancello ed Arnone (Caserta) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott ssa Immacolata Fedele.

Roma, 29 novembre 1996

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

96A8579

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 24 ottobre 1996, n. 654.

Regolamento recante norme sull'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 206;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, di attuazione della direttiva CEE n. 84/253, ed in particolare l'articolo 4;

Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378;

Visto il regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 2 novembre 1957;

Considerata la necessità di procedere ad una modifica degli articoli 8 e 22 del suddetto regolamento;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 15 giugno 1994;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale dell'ordine dei dottori commercialisti;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 21 marzo 1996;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 1684/III.6/96 del 17 luglio 1996);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'articolo 8, lettera *A)*, del regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 2 novembre 1957, è così ulteriormente modificato:

A) Per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista ciascuna commissione è composta dal presidente e da quattro membri da scegliere tra quattro terne formate da persone appartenenti alle seguenti categorie:

a) professori universitari ordinari, straordinari, associati, fuori ruolo ed a riposo;

b) magistrati ordinari con qualifica e funzioni non inferiori a quelle di consigliere di corte d'appello;

c) direttori regionali delle entrate del Ministero delle finanze;

d) direttori di ragioneria provinciale del Ministero del tesoro;

e) dirigenti amministrativi di complessi industriali, bancari e commerciali che abbiano almeno duecento dipendenti;

f) professionisti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti con non meno di dieci anni di esercizio professionale.

2. Almeno una di dette terne dovrà essere composta da professori universitari di ruolo, fuori ruolo od a riposo ed un'altra da persone appartenenti alle categorie *b)*, *c)* e *d)*.

Art. 2.

1. L'articolo 22 del regolamento approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 2 novembre 1957, è così modificato:

«*1.* Gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista consistono in due prove scritte e in una prova orale.

2. Le prove scritte consistono nello svolgimento di due temi scelti dalla Commissione rispettivamente in ciascuno dei due seguenti gruppi di materie:

a) materie aziendali:

1) ragioneria generale ed applicata;

2) revisione aziendale;

3) tecnica industriale e commerciale;

4) tecnica bancaria;

5) tecnica professionale;

6) finanza aziendale (gestione finanziaria e calcoli finanziari);

b) materie giuridiche:

1) diritto privato;

2) diritto commerciale;

3) diritto fallimentare;

4) diritto tributario;

5) elementi del diritto del lavoro e della previdenza sociale.

3. La scelta dei temi per tali prove scritte deve avvenire immediatamente prima della dettatura e per estrazione a sorte fra tre tracce elaborate dalla commissione collegialmente.

4. Per lo svolgimento delle prove scritte sono assegnate ai candidati cinque ore dal momento della dettatura del tema.

5. Al fine di garantire l'anonimato delle prove scritte gli elaborati devono essere depositati e conservati in buste chiuse e sigillate non trasparenti. Le generalità del candidato vanno apposte su specifico foglio da inserire in separata analoga busta. Le indicate buste sigillate sono chiuse in una ulteriore analoga busta.

6. La prova orale è diretta all'accertamento delle conoscenze teoriche del candidato e della sua capacità di applicarle a specifici casi concreti nelle seguenti materie, oltre che in quelle oggetto delle prove scritte:

1) informatica;

2) sistemi informativi;

3) economia politica;

4) matematica;

5) statistica.

7. L'accertamento della conoscenza di quest'ultimo gruppo di materie dovrà essere limitato alle esigenze della professione di dottore commercialista ed a quelle del controllo della contabilità e dei bilanci.

8. Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno superato le prove scritte conseguendo il punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove.

9. La prova orale avrà la durata di non meno di venti minuti».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 24 ottobre 1996

Il Ministro: BERLINGUER

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1996
Registro n. 1 Università, foglio n. 218

NOTE

AVVERTENZA.

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota alle premesse.

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 8 del D.M. 9 settembre 1957 e successive modificazioni recante. «Approvazione del regolamento sugli esami di Stato all'abilitazione all'esercizio delle professioni», era il seguente:

«Art 8. — Le commissioni esaminatrici sono composte come segue:

A) per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista ciascuna commissione è composta dal presidente e di quattro membri da prescegliersi da terne formate di persone appartenenti alle seguenti categorie:

a) professori universitari ordinari, straordinari, fuori ruolo, od a riposo ed associati;

b) professori incaricati e liberi docenti;

c) magistrati di corte d'appello e di Cassazione;

d) intendenti di finanza;

e) dirigenti amministrativi di grossi complessi industriali, bancari, commerciali;

f) presidenti e segretari generali e direttori di camere di commercio;

g) direttori di ragioneria provinciale o prefettizia;

h) professionisti iscritti all'albo, con non meno di quindici anni di lodevole esercizio professionale; almeno una delle dette terne dovrà essere composta di professori universitari di ruolo, fuori ruolo od a riposo ed un'altra di persone appartenenti alle categorie *a), d)* e *g).*

Almeno una delle dette terne dovrà essere composta di professori universitari di ruolo, fuori ruolo od a riposo ed un'altra di persone appartenenti alle categorie *c), d)* e *g);*

B) per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di attuario ogni commissione è composta del presidente e di quattro membri da prescegliersi da terne composte di persone appartenenti alle seguenti categorie:

a) professori universitari ordinari, straordinari, fuori ruolo, od a riposo, incaricati, associati e liberi docenti;

b) direttori o attuari degli istituti di assicurazione o previdenza statali o parastatali o privati;

c) iscritti all'albo degli attuari con non meno di quindici anni di lodevole servizio;

d) esteri di statistica;

C) per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, ogni commissione è composta del presidente e di 8 membri, ed è suddivisa in 3 sottocommissioni.

Ogni sottocommissione sarà presieduta da un professore universitario di ruolo o fuori ruolo od a riposo.

Gli otto membri sono prescelti da terne composte di persone appartenenti alle seguenti categorie:

a) professori universitari di ruolo, fuori ruolo od a riposo e professori incaricati;

b) liberi docenti;

c) medici provinciali ed ufficiali sanitari di comuni di prima categoria.

Quattro almeno di dette terne debbono essere composte di professori universitari di ruolo, fuori ruolo od a riposo. Una di queste dovrà comprendere professori di ruolo, fuori ruolo od a riposo di clinica medica generale o di patologia speciale medica o disciplina strettamente affine.

Un'altra infine dovrà comprendere professori di ruolo, fuori ruolo od a riposo di clinica ostetrica e ginecologica o professori direttori di scuole ostetriche o, in mancanza, di liberi docenti di detta disciplina che abbiano svolto regolarmente i corsi di insegnamento negli ultimi tre anni;

D) per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di chimico, ogni commissione è composta del presidente e di quattro membri prescelti da terne di persone appartenenti alle seguenti categorie:

a) professori universitari di ruolo, fuori ruolo o a riposo e professori incaricati;

b) liberi docenti;

c) dirigenti di laboratori chimici provinciali;

d) assistenti di ruolo con incarico di insegnamento universitario di discipline chimiche con almeno cinque anni di servizio;

e) dirigenti di grossi complessi industriali con trecento operai;

f) professionisti iscritti all'albo con non meno di quindici anni di lodevole servizio professionale.

Almeno una delle dette terne dovrà essere composta di professori di ruolo, fuori ruolo od a riposo;

E) per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista ogni commissione è composta del presidente e di quattro membri da prescegliersi da terne composte di persone appartenenti alle seguenti categorie:

a) professori universitari di ruolo, fuori ruolo o a riposo e professori incaricati;

b) liberi docenti;

c) direttori di ruolo di farmacie di ospedali;

d) ufficiali superiori farmacisti delle Forze armate in servizio permanente effettivo o in posizione ausiliaria;

e) assistenti di ruolo con incarico di insegnamento universitario di materie professionali con almeno cinque anni di servizio;

f) farmacisti iscritti all'albo con non meno di quindici anni di lodevole esercizio professionale.

Almeno una delle terne dovrà essere composta di professori di ruolo, fuori ruolo od a riposo;

F) per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere ogni commissione è composta del presidente e di quattro membri da prescegliersi da terne composte di persone appartenenti alle seguenti categorie:

a) professori universitari di ruolo, fuori ruolo o a riposo e professori incaricati;

b) liberi docenti;

c) funzionari tecnici con mansioni direttive in enti pubblici od amministrazioni statali,

d) professionisti iscritti all'albo con non meno di quindici anni di lodevole servizio professionale.

Delle dette terne una dovrà essere composta di professori universitari di ruolo, fuori ruolo od a riposo ed una di funzionari tecnici di cui alla lettera *c);*

G) per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di architetto ogni commissione è composta del presidente e di quattro membri appartenenti alle seguenti categorie:

a) professori universitari di ruolo, fuori ruolo o a riposo e professori incaricati;

b) liberi docenti;

c) funzionari tecnici con mansioni direttive in enti pubblici o amministrazioni statali;

d) professionisti iscritti all'albo con non meno di quindici anni di lodevole esercizio professionale.

Una delle dette terne dovrà essere composta di professori universitari di ruolo, fuori ruolo od a riposo;

H) per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di agronomo ogni commissione è composta del presidente e di undici membri ed è suddivisa in quattro sottocommissioni. Gli undici membri sono prescelti da terne composte di persone appartenenti alle seguenti categorie:

a) professori universitari di ruolo, fuori ruolo o a riposo e professori incaricati;

b) liberi docenti;

c) direttori di stazioni sperimentali agrarie;

d) funzionari tecnici del Ministero dell'agricoltura e foreste aventi la qualifica di ispettore superiore o qualifica superiore;

e) professionisti iscritti all'albo con non meno di quindici anni di lodevole esercizio professionale. Tre almeno di dette tre terne devono essere composte di professori universitari di ruolo, fuori ruolo o a riposo, ed in mancanza di liberi docenti;

I) per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di perito forestale, ogni commissione è composta del presidente e di quattro membri da prescegliersi da terne composte di persone appartenenti alle seguenti categorie:

a) professori universitari di ruolo, fuori ruolo o a riposo e professori incaricati;

b) liberi docenti;

c) funzionari della Direzione generale dell'economia montana aventi la qualifica di ispettore superiore o qualifica superiore;

d) professionisti con non meno di quindici anni di lodevole esercizio professionale.

Almeno una delle terne dovrà essere composta di professori universitari di ruolo, fuori ruolo od a riposo;

L) per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di veterinario, ciascuna commissione è composta del presidente e di undici membri ed è suddivisa in quattro sottocommissioni. Gli undici membri sono prescelti da terne composte di persone appartenenti alle seguenti categorie:

a) professori universitari di ruolo, fuori ruolo o a riposo e professori incaricati;

b) liberi docenti;

c) direttori di istituti zooprofilattici,

d) funzionari tecnici del Ministero della sanità col grado di ispettore superiore o qualifica superiore,

e) direttore del servizio veterinario o di macello di comuni con popolazione non inferiore a 500.000 abitanti;

f) ufficiali superiori veterinari;

g) professionisti iscritti all'albo con non meno di quindici anni di lodevole esercizio professionale.

Almeno tre di dette terne devono essere composte di professori universitari di ruolo, fuori ruolo o a riposo;

M) per gli esami di abilitazione delle discipline statistiche, ogni commissione è composta del presidente e di quattro membri da prescegliersi da terne composte di persone appartenenti alle seguenti categorie:

a) professori universitari di ruolo, fuori ruolo o a riposo e professori incaricati;

b) liberi docenti;

c) direttori degli uffici di statistica comunali;

d) esperti di statistica.

Per ogni commissione esaminatrice di cui al presente articolo sono nominati membri supplenti, in numero pari almeno alla metà del numero dei membri effettivi, da prescegliersi dalle terne rispettivamente indicate; può essere inoltre nominato un presidente supplente tra i professori universitari di ruolo, fuori ruolo od a riposo.

Nei casi previsti dal presente regolamento la suddivisione della commissione in sottocommissione è effettuata dal presidente.

Ciascuna sottocommissione nomina nel proprio seno il presidente e il relatore.

Per ciascun esame di abilitazione all'esercizio professionale in ogni singola sede viene di regola nominata una sola commissione giudicatrice. Un'altra commissione potrà essere costituita in via eccezionale nelle sedi in cui ciò a giudizio del Ministro per la pubblica istruzione, sia ravvisato necessario in rapporto al numero dei candidati partecipanti a ciascuna sezione di esame o in relazione a particolari circostanze».

Nota all'art. 2:

- Il testo dell'art. 22 del D.M. 9 settembre 1957 citato alla nota all'art. 1 era il seguente:

«Art. 22. — Gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista consistono in prove scritte e in una prova orale. Le prove scritte sono due e consistono nello svolgimento di due temi scelti dalla commissione rispettivamente in ciascuno dei due seguenti gruppi di materie:

a) ragioneria, tecnica commerciale, tecnica industriale, tecnica bancaria e professionale;

b) diritto e pratica commerciale, tecnica e legislazione tributaria.

Per lo svolgimento delle prove scritte sono assegnate ai candidati sette ore dal momento della dettatura del tema.

La prova orale verte sulle stesse materie oggetto degli esami scritti. Essa avrà la durata di trenta minuti».

96G0662

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 23 ottobre 1996, n. 655.

Regolamento recante disposizioni attuative dell'articolo 3, comma 16, della legge 38 dicembre 1995, n. 549, concernente l'assegnazione alla regione Friuli-Venezia Giulia di una quota delle accise sulle benzine.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'articolo 3, comma 16, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ha stabilito di assegnare alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia una quota delle accise sulle benzine pari a lire 800 per ogni litro venduto nel territorio della regione riducendo i trasferimenti statali a qualsiasi titolo spettanti alla regione medesima dei minori introiti statali in dipendenza del presente comma, calcolati sulla base dei tributi incassati sulle benzine vendute nel 1995 nel territorio della stessa regione;

Visto il medesimo articolo 3, comma 16, con il quale si dispone che con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro delle finanze, d'intesa con la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, sono dettate le disposizioni attuative del citato articolo 3, comma 16, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 549;

Visto l'articolo 3, comma 15, della citata legge n. 549 del 1995 che ha stabilito la possibilità per le regioni e le province autonome di determinare, con propria legge e nell'ambito della quota di accisa a loro riservata, una riduzione del prezzo alla pompa delle benzine per i soli cittadini residenti nella regione o provincia autonoma o in una parte di essa;

Visto l'articolo 3, comma 17, della medesima legge n. 549 del 1995 con il quale si dispone che, nell'esercizio delle facoltà di cui ai citati commi 15 e 16 del medesimo articolo 3, le regioni e le province autonome di confine devono garantire che il prezzo alla pompa non sia inferiore a quello praticato negli stati confinanti, che la riduzione del prezzo alla pompa sia differenziata nel territorio regionale in maniera inversamente proporzionale alla distanza dei punti vendita dal confine e che siano disciplinati precisi controlli sulle cessioni di carburanti e previste le relative sanzioni nei casi di inadempienza o abuso;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la nota n. 1529/RAG E del 24 aprile 1996 con la quale il presidente della regione Friuli-Venezia Giulia ha manifestato l'intesa, espressa dalla giunta regionale nella seduta del 24 aprile 1996;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 26 settembre 1996;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in data 11 ottobre 1996;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. La regione Friuli-Venezia Giulia, in attuazione della legge 28 dicembre 1995, n. 549, articolo 3, commi 15 e 16, può determinare, con propria legge, nei limiti della quota delle accise sulle benzine, pari a lire 800 per ogni litro venduto nel territorio della regione, le modalità per la riduzione del prezzo alla pompa delle benzine per i soli cittadini residenti nella regione, al fine di ridurre la concorrenzialità delle rivendite di benzine negli Stati confinanti, regolamentandone la materia nel suo complesso e con l'osservanza di quanto disposto dall'articolo 3, comma 17, lettera *a)*, della citata legge n. 549 del 1995 in ordine alla misura del prezzo alla pompa, che non deve essere inferiore a quello praticato negli Stati confinanti, ed alla riduzione del prezzo che deve essere differenziato nel territorio regionale in maniera inversamente proporzionale alla distanza dei punti vendita dal confine. La predetta regolamentazione decorre dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della citata legge regionale.

2. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 17, lettera *a)*, della citata legge n. 549 del 1995 le ambasciate d'Italia presso la Repubblica austriaca e presso la Repubblica di Slovenia, confinanti con la regione Friuli-Venezia Giulia, comunicano trimestralmente al presidente della giunta regionale ed alla Ragioneria generale dello Stato - IGESPA - Divisione 9ª, il prezzo alla pompa delle benzine, con e senza piombo, praticato nei punti vendita ubicati ad una distanza non superiore a 10 chilometri del confine di detti Stati. Se il prezzo alla pompa risulta differenziato nei punti vendita la predetta comunicazione segnala il prezzo medio.

3. La regione Friuli-Venezia Giulia nell'applicazione di quanto disposto al comma 1 garantisce un regolare rimborso della riduzione del prezzo alla pompa praticato dagli impianti di distribuzione.

4. La regione Friuli-Venezia Giulia informa il Ministero delle finanze - Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, di tutta la regolamentazione autonomamente posta in essere concernente la presente materia e le sue variazioni tempo per tempo disposte.

5. La regione Friuli-Venezia Giulia nell'ambito della predetta autonoma regolamentazione disciplina le modalità per l'effettuazione dei controlli sulle cessioni di carburanti a prezzo ridotto prevedendo la misura delle relative sanzioni amministrative in caso di inadempienza o abuso, tenendo anche conto delle disposizioni vigenti in materia di accise sugli olii minerali. A tal fine, in occasione delle verifiche previste dalla normativa vigente, l'Amministrazione finanziaria tiene conto anche delle specifiche disposizioni regionali.

Art. 2.

1. Al termine di ognuno dei primi tre trimestri di ciascun anno si provvede a determinare in via provvisoria e salvo conguaglio l'incremento delle quantità di benzine, con e senza piombo, vendute rispetto ai corrispondenti periodi del 1995.

2. Per la finalità di cui al comma 1, il presidente della giunta regionale comunica alla Ragioneria generale dello Stato - I.GE.S.P.A. - Divisione 9ª, le quantità provvisorie espresse in litri delle benzine vendute in ciascun trimestre solare sulla base dei dati in possesso della regione medesima. Le quantità vendute nei corrispondenti periodi dell'anno 1995 sono ottenute ripartendo mediamente per trimestri le quantità complessive comunicate dal Ministero delle finanze ai sensi del successivo articolo 4, comma 1

3. Entro il mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari di ogni anno, alla regione Friuli-Venezia Giulia è corrisposta come anticipazione salvo conguaglio una somma pari all'incremento di cui al comma 1, espresso in litri, per l'importo unitario pari a lire 800 per ciascun litro, mediante mandato diretto commutabile in quietanza del conto corrente acceso dalla regione Friuli-Venezia Giulia presso la Tesoreria centrale dello Stato, con imputazione a carico di un apposito capitolo da istituirsi ai sensi dell'articolo 3, comma 16, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nello stato di previsione del Ministero del tesoro, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 6771 del medesimo stato di previsione.

Art. 3.

1. Annualmente entro il mese di aprile la Ragioneria generale dello Stato - I.GE.S.P.A. - Divisione 9ª, provvede a determinare, sulla base dei dati forniti dal Ministero delle finanze - Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette - ai sensi del successivo articolo 4, comma 1, le differenze tra le quantità espresse in litri delle benzine, con e senza piombo, vendute in ciascun anno precedente nel territorio della Regione medesima rispetto a quelle corrispondenti relative all'anno 1995.

2. Nel caso che le predette quantità vendute risultino inferiori rispetto a quelle vendute nel 1995, con esclusione delle riduzioni scaturenti da cause non dipendenti dalle disposizioni regionali di cui al presente decreto, la regione Friuli-Venezia Giulia deve rimborsare all'erario una somma pari alla quantità differenziale espressa in litri per l'importo dell'accisa e dell'IVA sull'accisa vigenti nel 1995, oltre al rimborso delle anticipazioni di cui all'articolo 2, comma 3, in modo da garantire allo Stato introiti non inferiori a quelli del medesimo anno 1995. Detta somma viene trattenuta nei confronti della Regione in sede di devoluzione definitiva della compartecipazione di tributi erariali riferiti allo stesso anno, spettanti alla regione Friuli-Venezia Giulia a norma dello statuto di autonomia.

3. Nel caso che le predette quantità vendute risultino superiori rispetto a quelle vendute nel 1995, alla regione Friuli-Venezia Giulia viene corrisposta, entro il mese di maggio, una somma pari alla quantità differenziale espressa in litri per l'importo unitario pari a quello dell'accisa e dell'IVA sull'accisa vigenti nell'anno di competenza al netto delle anticipazioni di cui all'articolo 2, comma 3, mediante mandato diretto commutabile in quietanza del conto corrente acceso dalla regione Friuli-Venezia Giulia presso la Tesoreria centrale dello Stato, con imputazione al capitolo indicato nell'articolo 2, comma 3, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 6771 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

4. Nel caso che si realizzano incrementi delle vendite delle benzine eccedenti quelli che consentono alla regione Friuli-Venezia Giulia il raggiungimento del punto di pareggio con gli esborsi regionali, di cui all'articolo 1, comma 3, la somma di cui al comma 3, limitatamente a quella calcolata per le quantità espresse in litri eccedenti il predetto punto di pareggio, rimane acquisita all'erario nei limiti dell'importo dell'accisa e della relativa IVA sulle benzine al netto della quota di accisa assegnata alla regione e della relativa IVA.

Art. 4.

1. Nelle ipotesi indicate nel precedente articolo 3, il Ministero delle finanze - Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette - Direzione centrale dell'imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi, comunica annualmente entro il mese di marzo alla Ragioneria generale dello Stato - IGESPA - Divisione 9ª ed alla ragioneria generale della regione Friuli-Venezia Giulia i quantitativi espressi in litri delle benzine, con e senza piombo, vendute nell'anno precedente (a cominciare dal 1995) dagli impianti di distribuzione di carburanti, ubicati nel territorio della regione medesima, che risultano dal registro di carico e scarico di cui all'articolo 3 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474, sostituito con l'articolo 25 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. I predetti quantitativi venduti non devono comprendere le quote di benzine già contingentate nelle zone di confine ai sensi della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, e successive modificazioni ed integrazioni, e dell'articolo 6 del decreto-legge 22 novembre 1991, n. 369, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1992, n. 17.

2. Qualora l'importo delle accise sui carburanti scenda comunque al di sotto della somma di lire 800 per ogni litro, la quota disponibile per la regione Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 1, comma 1, viene corrispondentemente ridotta della differenza tra il nuovo importo e la somma di lire 800, a decorrere dalla data di variazione. A tal fine i quantitativi venduti prima e dopo la variazione dell'accisa sono determinati in proporzione rispetto a quelli annuali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 23 ottobre 1996

Il Ministro del tesoro
CIAMPI

Il Ministro delle finanze
VISCO

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1996
Registro n. 5 Tesoro, foglio n. 53

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota alle premesse:

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 3, commi 15, 16 e 17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), è il seguente:

«15. Fermi restando i vincoli derivanti dagli accordi internazionali e dalle normative dell'Unione europea, nonché dalle norme ad essi connesse, le regioni, nonché le province autonome, possono determinare, con propria legge e nell'ambito della quota dell'accisa a loro riservata, una riduzione del prezzo alla pompa delle benzine, per i soli cittadini residenti nella regione o nella provincia autonoma o in una parte di essa.

16. Alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, al fine di ridurre la concorrenzialità delle rivendite di benzine negli Stati confinanti, è assegnata una quota delle accise sulle benzine pari a lire 800 per ogni litro venduto nel territorio della regione. Qualora le accise sui carburanti fossero ridotte o inferiori a tale importo, anche per effetto di iniziative legislative regionali, è assegnata alla regione la quota di accisa di lire 800 diminuita della riduzione applicata sull'accisa stessa. Conseguentemente i trasferimenti statali a qualsiasi titolo spettanti alla regione Friuli-Venezia Giulia, ivi comprese le devoluzioni erariali in attuazione dello statuto, sono complessivamente ridotti, a pie' di lista, dei minori introiti statali in dipendenza del presente comma, calcolati sulla base dei tributi incassati sulle benzine vendute nell'anno 1995 nel territorio della regione. Con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro delle finanze, d'intesa con la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni attuative del presente comma.

17. Nell'esercizio della facoltà di cui ai commi da 15 a 18 del presente articolo le regioni e le province autonome di confine devono garantire:

a) che il prezzo alla pompa non sia inferiore a quello praticato negli Stati confinanti e che, comunque, la riduzione del prezzo di cui al comma 15 sia differenziata nel territorio regionale o provinciale in maniera inversamente proporzionale alla distanza dei punti vendita dal confine;

b) che siano disciplinati precisi controlli sulle cessioni di carburanti e previste le relative sanzioni nei casi di inadempienza o abuso».

Nota all'art. 2

— Per il testo dell'art. 3, comma 16, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), si veda la nota all'art. 1.

Note all'art. 4:

— Il testo dell'art. 25 del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative), è il seguente:

«Art. 25 *(Deposito e circolazione di oli minerali assoggettati ad accisa)*. — 1. Gli esercenti depositi commerciali di oli minerali assoggettati ad accisa devono denunciarne l'esercizio all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, qualunque sia la capacità del deposito.

2. Sono altresì obbligati alla denuncia di cui al comma 1:

a) gli esercenti depositi per uso privato, agricolo ed industriale di capacità superiore a 25 metri cubi;

b) gli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti;

c) gli esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali, collegati a serbatoi la cui capacità globale supera i 10 metri cubi.

3. Sono esentati dall'obbligo di denuncia di cui al comma 1 le amministrazioni dello Stato per i depositi di loro pertinenza e gli esercenti depositi per la vendita al minuto, purché la quantità di oli minerali detenuta in deposito non superi complessivamente i 500 chilogrammi.

4. Gli esercenti impianti e depositi soggetti all'obbligo della denuncia sono muniti di licenza fiscale, valida fino a revoca, e sono obbligati a contabilizzare i prodotti in apposito registro di carico e scarico. Nei predetti depositi non possono essere custoditi prodotti denaturati per usi esenti. Sono esonerati dall'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico gli esercenti depositi di oli combustibili, per uso privato o industriale. Gli esercenti la vendita al minuto di gas di petrolio liquefatti per uso combustione sono obbligati, in luogo della denuncia, a dare comunicazione di attività all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, e sono esonerati dalla tenuta del registro di carico e scarico.

5. Per i depositi di cui al comma 1 ed al comma 2, lettera *a)*, nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 25 del regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, la licenza viene rilasciata al locatario al quale incombe l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico. Per gli impianti di distribuzione stradale di carburanti la licenza è intestata al titolare della gestione dell'impianto, al quale incombe l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico. Il titolare della concessione ed il titolare della gestione dell'impianto di distribuzione stradale sono, agli effetti fiscali, solidalmente responsabili per gli obblighi derivanti dalla gestione dell'impianto stesso.

6. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche ai depositi commerciali di oli minerali denaturati. Per l'esercizio dei predetti depositi, fatta eccezione per i depositi di gas di petrolio liquefatti denaturati per uso combustione, deve essere prestata cauzione nella misura prevista per i depositi fiscali. Per gli oli minerali denaturati si applica il regime dei cali previsto dall'art. 4.

7. La licenza di esercizio dei depositi può essere sospesa, anche a richiesta dell'amministrazione, a norma del codice di procedura penale, nei confronti dell'esercente che sia sottoposto a procedimento penale per violazioni commesse nella gestione dell'impianto, costituenti delitti, in materia di accisa, punibili con la reclusione non inferiore nel minimo ad un anno. Il provvedimento di sospensione ha effetto fino alla pronuncia di proscioglimento o di assoluzione; la sentenza di condanna comporta la revoca della licenza nonché l'esclusione dal rilascio di altra licenza per un periodo di 5 anni.

8. Gli oli minerali assoggettati ad accisa devono circolare con il documento di accompagnamento previsto dall'art. 12. Sono esclusi da tale obbligo gli oli minerali trasferiti in quantità non superiore a 1.000 chilogrammi a depositi non soggetti a denuncia ai sensi del presente articolo ed i gas di petrolio liquefatti per uso combustione trasferiti dagli esercenti la vendita al minuto.

9. Il trasferimento di oli minerali assoggettati ad accisa tra depositi commerciali deve essere preventivamente comunicato allo speditore e confermato all'arrivo dal destinatario, entro lo stesso giorno di ricezione, anche a mezzo fax, agli uffici tecnici di finanza nella cui circoscrizione territoriale sono ubicati i depositi interessati alla movimentazione».

— Il testo della legge 1° dicembre 1948, n. 1438 (Istituzione della zona franca di parte del territorio della provincia di Gorizia), è il seguente:

«Art. 1. Il territorio della provincia di Gorizia, compreso tra il confine politico ed i fiumi Vipacco ed Isonzo, e l'area recintata del Cotonificio Triestino, posta sulla sponda destra dell'Isonzo, sono considerati, fino al 31 dicembre 1957, fuori della linea doganale e costituiti in zona franca.

Il regime di zona franca non ha effetto nei riguardi dei monopoli (lotto, sali, tabacchi, cartine per sigarette, accenditori automatici, chinino e sali di chinino, ecc.), del diritto di licenza, delle imposte di fabbricazione e delle corrispondenti sovrimposte di confine, dell'imposta generale sull'entrata e delle imposte comunali di consumo.

Restano del pari esclusi dalla franchigia

a) i prodotti dell'industria automobilistica, i motocicli, le biciclette e loro parti, comprese le camere d'aria ed i pneumatici, nonché i veicoli in genere e le bestie da tiro e da soma,

b) gli oggetti di vestiario di qualunque natura (compresi i lavori da pellicceria) e gli oggetti d'uso personale,

c) i prodotti compresi nelle seguenti voci della tariffa dei dazi doganali

658 oli essenziali ed essenze;

661 profumi sintetici costituenti essenze,

765 saccarina e suoi derivati e surrogati, compresi i prodotti saccarinati,

767 alcaloidi,

780 prodotti medicinali sintetici,

780-*bis* prodotti sintetici arsenobenzolici confezionati come specialità medicinali;

782 specialità medicinali,

806 pelli da pellicceria.

Restano in vigore nel territorio della zona franca, le disposizioni di legge e di regolamento che vietano, limitano o altrimenti disciplinano la importazione; la esportazione ed il transito di determinate merci, ai fini economici e valutari ed a quelli della polizia sanitaria e fitopatologica dell'igiene e della incolumità pubblica, della repressione delle frodi in commercio, della tutela e conservazione del patrimonio artistico nazionale e dell'incremento dell'esportazione

Art. 2. — In deroga alle disposizioni di cui al precedente articolo, è consentita la immissione nel territorio della zona franca, per il fabbisogno locale, in esenzione dal diritto di licenza e dalle imposte di fabbricazione ed erariali di consumo, dei generi alimentari di prima necessità, nonché delle materie prime destinate ad essere lavorate nella

zona franca medesima, e dei sottoindicati prodotti entro i limiti di contingenti annui che saranno fissati con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto coi Ministri per il tesoro e *ad interim* per il bilancio, per l'industria e il commercio, per il commercio con l'estero:

1) zucchero;

2) caffè e surrogati di caffè;

3) cacao;

4) spiriti;

5) birra;

6) oli di semi alimentari;

7) combustibili liquidi e lubrificanti;

8) filati e tessuti di cotone, lana, raion e fiocco.

Con lo stesso decreto saranno disciplinate, con i criteri che regolano il traffico di frontiera, le agevolazioni che si rendessero necessarie per i bisogni della pastorizia e dell'agricoltura, e per l'approvvigionamento dei generi di prima necessità della popolazione del territorio limitrofo alla zona franca.

Art. 3. — Le merci nazionali e nazionalizzate introdotte nella zona franca si considerano a tutti gli effetti fiscali come esportate, salvo per quanto concerne la riscossione del diritto di statistica, la quale è operata al momento in cui le merci stesse dovessero essere dalla zona franca rispedite per l'estero.

Dette merci possono però essere rispedite in franchigia nel territorio doganale a condizione che siano permanentemente vigilate e custodite da magazzini ciò espressamente destinati ed assimilati ai depositi doganali.

Le spese di vigilanza sono a carico degli interessati.

Art. 4. — Alle industrie esistenti e che sorgeranno nella zona franca potrà essere concesso:

a) di essere considerate in territorio doganale, a condizione che gli stabilimenti si prestino e si sottopongano alla vigilanza permanente,

b) di corrispondere sui prodotti fabbricati nella zona franca e destinati al territorio doganale, i soli diritti di confine propri delle materie prime estere impiegate nella loro fabbricazione;

c) di introdurre temporaneamente nella zona franca materie prime nazionali e nazionalizzate per essere ivi lavorate, ai fini della reintroduzione nel territorio doganale dei prodotti con esse ottenuti.

Le relative concessioni saranno fatte dal Ministero delle finanze il quale, nei casi di cui alle precedenti lettere *b)* e *c)*, stabilirà, di concerto con quello del commercio con l'estero, le condizioni alle quali le concessioni stesse dovranno essere subordinate.

Art. 5. — Le merci estere, ammesse nel territorio doganale all'importazione temporanea per essere lavorate, fruiscono di tale beneficio anche se introdotte nella zona franca, ai fini dell'esonero, quando siano riesportate, dei tributi che nella zona stessa rimangono in vigore.

Sono altresì applicabili ai traffici della zona franca tutte le concessioni di temporanea importazione ed esportazione previste dalle disposizioni in vigore come speciali agevolazioni per il traffico internazionale.

Le restituzioni e gli abbuoni di imposta concessi sui prodotti nazionali che si esportano all'estero sono applicabili ai prodotti della zona franca, limitatamente ai tributi ivi riscossi, anche quando i prodotti stessi siano immessi in consumo nella zona franca, nei limiti però dei contingenti annui prestabiliti.

Art. 6. — Il Ministero delle finanze determinerà in quali località della zona franca e per quali merci estere non sono permessi depositi che eccedano i limiti di quantità da stabilire in rapporto ai bisogni delle popolazioni, designerà i varchi per i quali è permesso il passaggio delle merci, le vie che alle merci stesse dovranno essere fatte percorrere per accedervi, e delimiterà la zona esterna di vigilanza che, ai sensi dell'art. 92 della legge doganale, dovrà essere istituita lungo la nuova linea.

Art. 7. — Sono applicabili nella zona franca le disposizioni della legge e del regolamento doganale concernenti la repressione del contrabbando, nonché tutte le altre disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative emanate in materia doganale che non contrastino con le disposizioni della presente legge.

Art. 8. — In relazione al particolare regime di zona franca, costituiscono violazioni punibili con le stesse pene previste dalla legge doganale per il contrabbando:

a) la immissione delle merci estere nei magazzini della zona franca riservati al deposito delle merci nazionali;

b) il trasporto di merci estere nella zona franca, per strada non permessa allorquando possa fondatamente presumersi il proposito di introdurle in frode nel territorio doganale;

c) il deposito di merci estere nella zona franca, in località ed in quantità non permessa.

Agli effetti del presente articolo sono considerati come merci estere i prodotti di origine nazionale, che siano soggetti a diritti di confine alla introduzione in territorio doganale.

Art. 9. — Gli agenti dell'Amministrazione finanziaria hanno facoltà di entrare negli stabilimenti, magazzini ed esercizi di qualsiasi specie esistenti nella zona franca ed ispezionare i libri ed altri registri e documenti commerciali.

Art. 10. — Alle spese necessarie per la sistemazione della linea e per l'impianto ed il funzionamento degli uffici doganali e della vigilanza sarà provveduto con appositi stanziamenti, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero delle finanze.

Le opere a tal fine occorrenti sono dichiarate di pubblica utilità a tutti gli effetti di legge.

Le occupazioni ed espropriazioni che all'uopo si renderanno indispensabili si effettueranno a norma della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni ed aggiunte.

Art. 11. — In attesa che il regime di zona franca sia attuato è concessa l'immissione in consumo nel territorio, di cui al precedente art. 1, in esenzione dal dazio, dal diritto di licenza, dalle imposte di fabbricazione ed erariali di consumo e dalle corrispondenti sovrimposte di confine, dei prodotti e delle materie prime per l'industria, indicati nelle annesse tabelle *A* e *B*, nei limiti dei contingenti annui fissati nelle tabelle stesse.

Art. 12 — È concesso fino al 31 dicembre 1957 l'esonero dal dazio e dal diritto di licenza, per i macchinari e materiali occorrenti all'impianto nel territorio di cui al precedente art. 1, di stabilimenti industriali tecnicamente attrezzati, e all'ampliamento e trasformazione di quelli ivi esistenti.

Ai detti stabilimenti industriali è altresì concesso, per dieci anni dall'attivazione, ampliamento e trasformazione, l'esenzione dalla imposta di ricchezza mobile sui relativi redditi industriali.

Art. 13. — Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

ALLEGATO *A*

Prodotti destinati ai consumi alimentari della Città di Gorizia

Prodotti		Contingenti annui
1. Carni bovine e suine, fresche e congelate	Tonn.	2.500
2. Burro e grassi alimentari	»	1.200
3. Olio di seme	»	1.280
4. Pesce secco - Stoccafisso e baccalà	»	180
5. Caffè	»	500
6. Surrogati di caffè	»	300
7. Zucchero	»	2.500
8. Cacao	»	60
9. Birra	Ettol.	13.000
10. Spiriti	»	2.500
11. Alcole denaturato	»	340

ALLEGATO B

Materie prime e prodotti ausiliari destinati al consumo dell'industria della Città di Gorizia

Prodotti		Contingenti annui
1. Droghe:		
pepe	Tonn.	15
droghe altre	»	3
2. Oli e grassi per uso industriale (di pesce, di cocco e di palma)	»	500
3. Ferro in rottami	»	1.400
4. Ghisa in rottami	»	1.200
5. Ghisa in pani	»	1.000
6. Ferro in verghe tonde e sagomate ed in lamiera	»	1.400
7. Acciai in verghe e lamiere	»	12
8. Tubi di ferro, senza saldatura, neri e zincati	»	300
9. Punte (chiodi per falegname) e filo di ferro nero e zincato	»	300
10. Viterie e bullonerie	»	20
11. Catename vario	»	12
12. Ferramenta varia per edilizia e per mobili (guarniture per porte, finestre e per mobili)	»	30
13. Rame	»	30
14. Bronzo e leghe varie	»	50
15. Filo di rame nudo e rivestito	»	10
16. Stagno in pani	»	3
17. Aghi per macchine circolari (calzificio)	N.	24.000
18. Guarniture per scardassi	Tonn.	0,5
19. Punte per pettinatrici di cotone	»	0,1
20. Forniture per orologi	L.	2.500.000
21. Elettrodi per saldature	N.	150.000
22. Elettrodi di grafite per forni elettrici	Tonn.	50
23. Caolino grasso	»	30
24. Legname per costruzione e da lavoro	mc.	12.000
25. Legna da ardere	Tonn.	20.000
26. Carbone vegetale	»	1.050
27. Benzina	»	2.400
28. Petrolio	»	600
29. Olio combustibile (gasolio e residui)	»	5.600
30. Lubrificanti	»	130
31. Unti da carro e per macchine	»	1.000
32. Catrame e bitume	»	500
33. Colofonia	»	100
34. Gomma lacca	»	2
35. Perossido di sodio	»	15
36. Albimina	»	5
37. Coloranti minerali	»	30
38. Coloranti chimici	»	30
39. Inchiostri tipografici	»	2,3
40. Vernici isolanti	»	0,6
41. Colla animale	»	40
42. Colla di caseina	»	40
43. Pelli grezze non da pellicceria	»	60
44. Carta e cartoni	»	300
45. Fecola di patate	»	570».

— La predetta legge è stata modificata più volte ed in modo particolare dalla legge 27 dicembre 1975, n. 700, il cui testo è il seguente:

«Art. 1. — La legge 1° dicembre 1948, n. 1438, come modificata con leggi 11 dicembre 1957, n. 1226; 2 febbraio 1967, n. 7 (di conversione del decreto-legge 5 dicembre 1966, n. 1036); 27 dicembre 1973, n. 846; 21 dicembre 1974, n. 693, e con l'integrazione apportatavi dall'art. 20-*bis* della legge 19 febbraio 1965, n. 28, è prorogata al 31 dicembre 1985 con le modifiche di cui agli articoli seguenti.

Art. 2. — Le tabelle *A* e *B* previste dall'art. 2 del decreto-legge 5 dicembre 1966, n. 1036, convertito in legge 2 febbraio 1967, n. 7, sono sostituite dalle tabelle *A* e *B* allegate alla presente legge.

Art. 3. — La tabella *A*, allegata alla presente legge, comprende i contingenti introdotti attraverso la dogana di Gorizia e destinati al fabbisogno della popolazione del territorio delimitato dall'art. 1 della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, nonché della popolazione residente nel territorio di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della stessa legge.

È ammessa la preventiva lavorazione, presso stabilimenti operanti nella zona indicata dall'art. 1 della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, dei contingenti di cui ai numeri 1, 2, 4 e 11 della tabella *A* annessa alla presente legge.

La tabella *B*, allegata alla presente legge, comprende i contingenti destinati agli stabilimenti industriali operanti nel territorio di cui all'art. 1 della legge 1° dicembre 1948, n. 1438.

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per il tesoro, con il Ministro per le finanze e con il Ministro per il commercio con l'estero, da emanarsi su motivata proposta della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia, integrata ai sensi dell'ultimo comma del presente articolo, le tabelle di cui ai commi precedenti potranno essere variate quantitativamente e qualitativamente, fermo restando per altro il valore globale delle agevolazioni alla data di entrata in vigore della presente legge. La variazione avrà decorrenza dal 1° luglio e sarà fatta con i dati acquisiti al 1° gennaio precedente, secondo le tabelle allegate alla presente legge.

Il servizio di contingentamento e di ripartizione dei prodotti e delle materie prime di cui alle tabelle *A* e *B* annesse alla presente legge, previsto dall'art. 1 della legge 17 ottobre 1952, n. 1502, è svolto dalla giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia, integrata da tre rappresentanti dell'amministrazione provinciale, di cui uno della minoranza, da sei rappresentanti del comune di Gorizia, di cui due della minoranza, da due rappresentanti del comune di Savogna di Isonzo, di cui uno della minoranza.

Art. 4. — I redditi delle nuove imprese artigiane e industriali che si costituiscono nei territori di cui all'art. 1 della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, entro il 1985, sono esenti dall'imposta locale sui redditi per dieci anni. La stessa agevolazione si applica anche ai redditi derivanti dall'ampliamento e dalla trasformazione degli impianti esistenti.

Art. 5. — Per tutta la durata della presente legge è riconosciuta alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia la facoltà di riscuotere un diritto di prelievo sui contingenti di cui alla tabella *A* allegata alla presente legge.

La misura del diritto di cui al precedente comma sarà determinata con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato di concerto con il Ministro per le finanze, su motivata proposta della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia integrata ai sensi del quinto comma del presente articolo. Il diritto non potrà determinarsi in misura superiore al cinquanta per cento dell'ammontare dei tributi non applicati.

All'accertamento ed alla riscossione del diritto di cui al primo comma provvede la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia sulla base della determinazione dell'ammontare dei tributi non applicati su ciascuna operazione eseguita dalla dogana di Gorizia secondo le modalità stabilite dal Ministro per le finanze.

I proventi del diritto di cui sopra affluiranno ad un fondo destinato esclusivamente al finanziamento di interventi per la promozione dell'economia della provincia di Gorizia e per la realizzazione di infrastrutture socio-economiche

Alla gestione del fondo secondo le destinazioni previste dal comma precedente, provvede la giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia integrata a norma dell'ultimo comma dell'art 3 e da un rappresentante della regione Friuli-Venezia Giulia.

Le spese di amministrazione del detto fondo sono a carico della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia.

Il bilancio del fondo costituisce un allegato al bilancio della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia.

Per i prodotti di cui alla tabella *A* che non siano già soggetti a disciplina in sede nazionale, il comitato provinciale dei prezzi di Gorizia, ove richiesto dalla giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia, integrata a norma del precedente quinto comma, fisserà i prezzi massimi di vendita.

Art. 6. — Sino a quando la regione Friuli-Venezia Giulia, la provincia di Gorizia e i comuni di Gorizia e di Savogna d'Isonzo non avranno provveduto alla nomina dei propri rappresentanti, la giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia espleterà tutti i compiti che la presente legge affida alla giunta stessa integrata con i rappresentanti degli enti predetti.

Fino all'entrata in vigore del decreto interministeriale di cui al secondo comma dell'art. 5 la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia riscuoterà, per il fondo di cui al predetto art 5, diritti di prelievo sui generi e nelle misure stabiliti, in applicazione della legge 1° novembre 1973, n. 762, dal Ministro per le finanze con decreto del 28 gennaio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 febbraio 1974, n. 41, e con decreto 6 agosto 1974 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 agosto 1974, n. 213.

Art. 7. — Il diritto speciale sui generi agevolati previsto a favore dei comuni di Gorizia e di Savogna d'Isonzo dalla legge 1° novembre 1973, n. 762, è soppresso.

A carico del fondo di cui al precedente art. 5 vanno annualmente corrisposte ai comuni di Gorizia e di Savogna d'Isonzo somme pari all'importo del diritto soppresso, nella misura riscossa nell'anno 1975, e comunque per un importo non superiore al 5 per cento dei diritti di prelievo riscossi.

Art. 8. — La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° gennaio 1976

— Il regime agevolativo limitato alla provincia di Gorizia dalla citata legge 1° dicembre 1948, n. 1438, e successive modificazioni, è stato esteso alla provincia di Trieste e a taluni comuni della provincia di Udine con l'art. 7 del D.L. 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative ed interventi di carattere assistenziale ed economico), il cui testo è il seguente:

ALLEGATO 1

TABELLA *A*

N. progressivo	Prodotto	Contingente annuo
1	Bestiame bovino (resa 50 per cento) c/o carni macellate fresche, anche refrigerate e congelate	Tonn. 2.000
2	Burro e grassi alimentari	Tonn. 750
3	Olii alimentari	Tonn. 800
4	Caffè	Tonn. 650
5	Zucchero	Tonn. 2.500
6	Birra di produzione nazionale	Hl. 10.000
7	Birra di produzione estera	Hl. 1.500
8	Pesce preparato e comunque conservato	Tonn. 500
9	Funghi	Tonn. 1
10	Legumi secchi	Tonn. 50
11	Distillati da canna e da cereali	Ha. 1.000
12	Legname per costruzione e lavoro	Mc. 3.000
13	Benzina	Tonn. 15.000
14	Gasolio	Tonn. 12.000
15	Lubrificanti	Tonn. 500
16	Mais	Tonn. 1.500
17	Farina di soja	Tonn. 150
18	Farina di pesce	Tonn. 150

ALLEGATO 2

TABELLA *B*

N progressivo	Prodotto	Contingente annuo
1	Zucchero	Tonn. 3.000
2	Cacao	Tonn. 300
3	Burro di cacao	Tonn. 100
4	Glucosio	Tonn. 1.000
5	Spiriti	Ha. 4.000
6	Barre di ferro o di acciaio, non profilate, tonde, ecc.; barre o verghe profilate di ferro o di acciaio; ferri e acciai in vergella o bordione; lamiere di ferro o di acciaio anche zincate, piombate o stagnate; nastri di ferro o di acciaio; filo di ferro greggio o zincato	Tonn. 25.000
7	Legname per costruzione e legname da lavoro, anche sfegliato	Mc. 25.000
8	Acqua ragia	Tonn. 110
9	Albumina	Tonn. 5
10	Colorant chimici	Tonn. 45
11	Carta e cartoni	Tonn. 20.000
12	Olii combustibili per forni e caldaie, densi, semifluidi e fluidi	Tonn. 80.000
13	Filati di cotone, non preparati per la vendita al minuto	Kg. 2.000.000
14	Tessuti di cotone greggi	Kg. 3.000.000
15	Filati di fibre tessili sintetiche e artificiali non preparati per la vendita al minuto, in fiocco, greggi	Kg. 250.000
16	Tessuti di fibre tessili sintetiche e artificiali in fiocco, greggi	m. 500.000
17	Bronzo e leghe varie	Tonn. 50».

«Art 7 — 1 In attesa del definitivo riordino del regime agevolato per la zona franca di Gorizia, istituito con legge 1° dicembre 1948, n. 1438, modificato con legge 27 dicembre 1975, n. 700, e prorogato con decreto-legge 30 dicembre 1986, n 923, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 1987, n 50, i termini da quest'ultima legge previsti sono prorogati, fino all'entrata in vigore della predetta legge di riordino

2. Il contingente contraddistinto dal n 13 della tabella *A* allegata alla legge 27 dicembre 1975, n 700, è incrementato del 70 per cento.

3 Per territorio limitrofo alla zona franca, di cui all'ultimo comma dell'art 2 della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, deve intendersi la residua parte del territorio della provincia di Gorizia.

4. Il regime agevolativo della zona di Gorizia di cui al comma 2 è esteso, fino al 31 dicembre 1991, alla provincia di Trieste, limitatamente al prodotto contraddistinto con il n 13 della tabella *A* allegata alla legge 27 dicembre 1975, n 700, aumentato del 60 per cento rispetto al contingente di cui al comma 2 Tale agevolazione è altresì estesa ai comuni della provincia di Udine compresi nell'allegato *A* della legge 5 marzo 1985, n. 129, per un contingente pari al 40 per cento di quello determinato per la provincia di Gorizia dal comma 2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvederà, con proprio decreto, secondo i criteri adottati per la zona di Gorizia, a disciplinare le modalità del regime agevolato di cui al presente comma».

La legge n 129/1985 sopracitata reca: «Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia per il regolamento del traffico delle persone e dei trasporti terrestri e marittimi fra le aree limitrofe, con undici allegati e due scambi di note, firmati a Udine il 15 maggio 1982». Si trascrive il testo dell'allegato *A* all'accordo annesso alla legge, limitatamente ai comuni della provincia di Udine:

«Comuni della provincia di Udine

1 Attimis
2. Chiopris Viscone
3. Chiusaforte
4 Cividale del Friuli
5 Corno di Rosazzo
6 Drenchia
7 Faedis
8 Grimacco
9 Lusevera
10 Malborghetto Valbruna
11. Manzano
12 Moimacco
13 Nimis
14 Premariacco
15. Prepotto
16. Pulfero
17. Resia
18. Savogna
19. S. Giovanni al Natisone
20. S. Leonardo
21. S. Pietro al Natisone
22. Stregna
23. Taipana
24. Tarvisio
25. Torreano».

— Il testo dell'art 6 della legge 22 gennaio 1992, n 17 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 novembre 1991, n 369, recante provvidenze straordinarie per le province di Trieste, Gorizia ed alcuni comuni della provincia di Udine colpiti dagli effetti della crisi politico-istituzionale jugoslava), è il seguente:

«Art 6. — 1 Il regime agevolato previsto dall'art 7, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, concernente il prodotto benzina destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine compresi nell'allegato *A* al citato accordo tra Italia e Jugoslavia di cui alla legge 5 marzo 1985, n. 129, è prorogato fino all'entrata in vigore della legge di riordino richiamata dall'art. 7, comma 1, del citato decreto-legge, ed è aumentato del venti per cento».

96G0663

DECRETO 10 dicembre 1996.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio in Bologna, in Bologna.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio in Bologna, con sede in Bologna;

Vista la delibera del 27 maggio 1996, con la quale il consiglio di amministrazione della Fondazione ha approvato, con il parere favorevole dell'assemblea dei soci, le modifiche degli articoli 7, 8, 10, 17, 18, 19, 21, 23 e 24 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche riguardanti gli articoli 7, 8, 10, 17, 18, 19, 21, 23 e 24 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio in Bologna, secondo l'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 1996

p. *Il Ministro:* CAVAZZUTI

ALLEGATO

Art. 7.

Organi della fondazione

Sono organi della Fondazione:

l'assemblea dei soci;

il consiglio di amministrazione;

il comitato esecutivo se istituito;

il presidente;

il collegio dei revisori;

il collegio dei probiviri;

il segretario generale.

Art. 8.

Soci

(Omissis).

Comma 8.

Decadono da soci coloro che riportino una condanna che menomi la onorabilità ... *(omissis).*

(Omissis).

Comma 10.

La decadenza dalla qualità di socio è pronunciata inappellabilmente, su proposta del collegio dei probiviri, dal consiglio di amministrazione.

(Omissis).

Comma 12.

I soci decaduti o dimissionari non possono essere rieletti.

Art. 10.

Assemblea

L'assemblea dei soci delibera:

(omissis);

sulla nomina dei revisori;

sulla nomina dei probiviri;

sulla approvazione .. *(omissis),*

(omissis);

sulla determinazione del compenso annuo e della medaglia di presenza da corrrispondere ai componenti del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo, del collegio dei revisori e del collegio dei probiviri.

(Omissis).

Art. 17.

Attribuzioni

(Omissis).

Comma 4.

Sono di esclusiva competenza del Consiglio, oltre alle materie stabilite dalla legge, le decisioni concernenti:

la nomina del presidente e del vice presidente;

la nomina del comitato esecutivo se istituito;

la modifica dello statuto ... *(omissis);*

(omissis).

Art. 18

Comitato esecutivo

Il consiglio di amministazione può istituire al proprio interno un comitato esecutivo con funzioni propositive ed istruttorie nelle materie di competenza del consiglio, nonché con funzioni di attuazione delle delibere del consiglio medesimo.

Al comitato esecutivo possono essere delegate soltanto quelle attribuzioni del consiglio di amministrazione che non ne rappresentino prerogative basilari. Esso è disciplinato quanto a organizzazione ed attività da un atto regolamentare del consiglio di amministrazione nel quale sono anche contenute le deleghe relative.

Art. 19.

Presidente

Comma 1.

Il presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede l'assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione ed il comitato esecutivo se istituito, vigila sulla esecuzione delle deliberazioni di detti organi e sul conseguimento delle finalità istituzionali.

Comma 2.

Nei casi di assoluta e improrogabile urgenza il presidente può assumere, sentito il segretario generale, decisioni di competenza del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo se istituito. Delle decisioni così assunte deve essere data comunicazione all'organo competente in occasione della sua prima riunione.

(Omissis).

Art. 21.

Collegio dei probiviri

L'assemblea nomina, nel proprio ambito, un collegio di probiviri composto da tre soci. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Ogni questione, che insorga fra i soci e la Fondazione in ordine alla interpretazione e all'applicazione del presente statuto, è differita al giudizio esclusivo e inappellabile del collegio dei probiviri.

Spetta altresì al collegio dei probiviri procedere all'accertamento dei requisiti dei nuovi soci, in base all'art. 8, quinto comma, nonché proporre al consiglio di amministrazione la decadenza dei soci in applicazione dell'art. 8, commi ottavo e nono, dello statuto.

Art. 23.

Indennità di carica

Comma 1.

Al presidente, al vice presidente, ai consiglieri di amministrazione, ai componenti del comitato esecutivo, ai revisori ed ai probiviri compete un compenso annuo e, per ogni partecipazione a riunioni del consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, una medaglia di presenza, oltre al rimborso ... *(omissis).*

(Omissis).

Art. 24.

Segretario generale

(Omissis).

Comma 3.

Provvede ad istruire gli atti per le deliberazioni del consiglio e del comitato esecutivo se istituito ed esegue le deliberazioni stesse firmando la corrispondenza e gli atti relativi. Inoltre compie ogni atto per il quale abbia avuto delega dal consiglio.

(Omissis).

96A8586

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 19 novembre 1996.

Adeguamento delle tariffe del gas distribuito a mezzo rete urbana.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347, e 23 aprile 1946, n. 363, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, e 15 settembre 1947, n. 896, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che ha soppresso alcuni comitati interministeriali tra cui il Comitato interministeriale dei prezzi;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, che ha attribuito al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato le funzioni del soppresso CIP in materia di energia elettrica e di gas ed ha soppresso i comitati provinciali prezzi trasferendone le funzioni agli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato (UPICA);

Visto l'art. 3 della legge 14 novembre 1995, n. 481, nel quale si precisa che le funzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 373/1994 sono esercitate dal Ministro dell'industria sino all'emanazione del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'autorità istituita con la stessa legge;

Visto il provvedimento CIP n. 25 del 14 novembre 1991, riguardante l'«Adeguamento periodico delle tariffe dei gas provenienti da metano e distribuiti a mezzo rete urbana conseguente alle variazioni del prezzo della materia prima», adottato in attuazione della delibera CIPE del 30 luglio 1991;

Visto il provvedimento CIP n. 16 del 23 dicembre 1993, recante il «Metodo per la determinazione e la revisione delle tariffe del gas distribuito a mezzo rete urbana»;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 4 agosto 1994 di aggiornamento del predetto metodo;

Viste le richieste del 27 e 28 aprile 1995 delle associazioni delle aziende distributrici (ANIG, ASSOGAS e FEDERGASACQUA) di adeguamento delle tariffe del gas distribuito a mezzo rete urbana e, la nota del 19 luglio 1996 con la quale le medesime hanno richiesto un urgente intervento di aggiornamento dei parametri economici della metodologia;

Vista la nota SNAM del 6 novembre 1996 con cui viene comunicata la nuova articolazione della quota proporzionale del prezzo del metano alle aziende distributrici;

Ritenuto necessario procedere ad un aggiornamento delle tariffe e ad alcune modifiche metodologiche;

Decreta:

Art. 1.

Le tariffe del gas distribuito a mezzo rete urbana, di competenza di ogni esercizio gas, sono determinate in conformità al presente decreto. Ciascuna azienda distributrice provvede al calcolo delle tariffe da applicare attenendosi ai criteri ed ai valori fissati dal provvedimento CIP n. 16 del 23 dicembre 1993 e dal successivo decreto ministeriale del 4 agosto 1994, così come modificati dal presente decreto.

Art. 2.

1. Per la presente revisione si fa riferimento ai dati consuntivati nell'anno 1995.

2. I valori numerici da utilizzare per il calcolo del costo standard sono i seguenti:

a) Quota materia prima (Qm).

I valori del coefficiente correttivo Cnc di cui ai punti 1.a.1), 1.a.2) e 1.a.3) del provvedimento CIP n. 16/1993, relativi a tutti i tipi di gas distribuiti, sono sostituiti dai seguenti:

0,965 per le distribuzioni fino a 10.000 utenti;

0,960 per le distribuzioni con grado di sviluppo K superiore a 18.000 Mcal/ut/anno e con oltre 10.000 utenti;

0,950 per le distribuzioni con grado di sviluppo K compreso tra 8.000 e 18.000 Mcal/ut/anno e con oltre 10.000 utenti;

0,940 per le distribuzioni con grado di sviluppo K inferiore a 8.000 Mcal/ut/anno e con oltre 10.000 utenti.

I valori della quota proporzionale del metano di cui al punto 3.1.a) del decreto 4 agosto 1994, sono sostituiti dai seguenti:

Grado di sviluppo K (Mcal/utente/anno)	Quota proporzionale per metano a 9,2 Mcal/mc standard (L/mc)	(L/Mcal)
fino a 4.000	146,0	15,87
10.000	277,0	30,11
da e oltre 16.000	286,5	31,14

Per valori intermedi del grado di sviluppo (K) si procede ad interpolazione lineare, con arrotondamento alla prima o alla seconda cifra decimale rispettivamente per importi espressi in L/mc o in L/Mcal.

Per i nuovi esercizi il valore da assumere per i conteggi è di 173,3 L/mc per metano a 9,2 Mcal/mc standard, pari a 18,84 L/Mcal; mentre per gli esercizi serviti da carro bombolaio il valore è di 146,0 L/mc pari a 15,87 L/Mcal sempre per metano a 9,2 Mcal/mc standard.

Il valore attuale della quota fissa del metano (Iqf) è pari a 56,6 L/mc.

b) Quota gestione (Qg).

I valori dei coefficienti I e cp che tengono conto dell'evoluzione dell'inflazione e della produttività sono i seguenti:

I = 3,4%:

Coefficiente di produttività cp (%)	Quota gestione precedente Qg (L/utente)
0,25	fino a 150.000
0,50	200.000
1,0	250.000
3,0	da e oltre 300.000

Per valori intermedi della quota di gestione si procede ad interpolazione lineare, con arrotondamento alla seconda cifra decimale.

Per gli esercizi che inizieranno l'attività dalla data del presente decreto nonché per gli esercizi attualmente in avviamento, i valori della quota gestione sono:

Qg = 17,10 L/Mcal per gli esercizi siti nel nord Italia;

Qg = 31,34 L/Mcal per gli esercizi siti nel centro-sud Italia.

c) Quota investimenti (Qi).

Gli investimenti netti da utilizzare nei conteggi sono quelli relativi agli anni 1992-1993-1994-1995.

L'investimento standard (Is) assume i seguenti valori:

Is = 1.140.000 Lire/utente per K inferiore o uguale a 9.000 Mcal/ut/anno;

Is = 1.260.000 Lire/utente per K maggiore a 9.000 Mcal/ut/anno nonché per i nuovi esercizi.

3. Resta fissato in 2,72 L/Mcal il limite massimo dell'aumento del costo di distribuzione.

4. Tariffe T1.

Per le distribuzioni di gas naturale tal quale da metanodotto sono confermate le attuali tariffe relative agli usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda (T1), fissate nei seguenti quattro livelli, differenziati in funzione del grado di sviluppo (K):

K (Mcal/ut/anno)	T1 (L/Mcal)
fino a 5000	75,5
da 5001 a 7000	70,5
da 7001 a 9000	65,5
oltre 9000	60,5

5. Tariffe T2 e tariffe altri usi.

Le eventuali variazioni tariffarie conseguenti all'applicazione del presente decreto, dovranno essere distribuite in egual misura su tutte le tariffe diverse da T1 e T4, considerando comunque prioritario il criterio della degressività dei livelli tariffari.

6. Tariffe T4.

I valori di cui all'art. 3.5) del decreto 4 agosto 1994, sono così aggiornati:

Scaglione di consumo (mc/anno)	(L/Mcal)	(L/mc)
fino a 100.000	42,75	393,3
oltre 100.000	39,75	365,7

per metano a 9.2 Mcal/mc standard.

Art. 3.

Il punto 5.1.2) del provvedimento CIP n. 16/1993 e l'art. 2.4) del decreto 4 agosto 1994 sono sostituiti dal seguente:

«*Materie prime diverse da metano.*

Le aziende distributrici, in sede di calcolo e applicazione delle tariffe, e gli UPICA, in sede di verifica, terranno conto dei costi franco officina gas delle materie prime utilizzate facendo riferimento ai costi documentati da fattura, considerati gli oneri propri connessi alla resa a destinazione dei singoli prodotti. Gli oneri relativi alla resa franco officina gas sono aggiornati con cadenza annuale in sede di revisione tariffaria. In corso d'anno, in occasione delle revisioni bimestrali del costo della sola materia prima, si farà riferimento ai costi medi ponderati sulle quantità acquistate nel bimestre antecedente la revisione».

Art. 4.

In coda al punto 1, comma 12, del provvedimento CIP n. 16/1993, viene inserito il seguente comma

«Le operazioni di accorpamento o di scorporo, di cui al comma precedente, possono essere eseguite solo in sede di revisione tariffaria. Tali operazioni devono riguardare solo esercizi a regime e possono essere effettuate solo nel caso in cui il costo standard relativo alla nuova aggregazione territoriale, risulti inferiore o uguale alla media ponderata sui volumi dei costi standard relativi ai bacini tariffari preesistenti».

Art. 5.

Per i nuovi esercizi il periodo di avviamento, che decorre dall'inizio dell'erogazione del servizio agli utenti, è prorogato solo nel caso in cui non sia possibile definire, alla scadenza dei ventiquattro mesi, due gradi di sviluppo K (consumo specifico in Mcal/ut/anno) riferibili a due anni solari completi.

Art. 6.

Sono abrogate le disposizioni, in precedenza emanate, che risultino incompatibili con le presenti norme.

Art. 7.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 1996

Il Ministro: BERSANI

Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1996
Registro n. 1 Industria, foglio n. 199

96A8639

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 17 ottobre 1996.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio comunale di Pesche in provincia di Isernia.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1996, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1996, registro n. 1, foglio n. 225, con il quale sono state delegate all'on. Sottosegretario di Stato Willer Bordon le funzioni ministeriali previste dalla citata legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Considerato che la soprintendenza archeologica per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici del Molise con nota n. 5138 del 9 marzo 1995 ha formulato una proposta di vincolo *ex lege* n. 1497/1939 per l'intero territorio comunale di Pesche in provincia di Isernia;

Considerato che la predetta soprintendenza ha evidenziato come tale territorio si configuri quale complesso unitario di cose immobili, contraddistinto da singolarità geologica con prevalenza di dolomie e di calcari dolomitici del trias superiore e lias inferiore, con una fitta serie di faglie e fratture e dalla presenza di un antico borgo e di un castello recinto;

Considerato che il territorio in questione presenta un notevole interesse architettonico e paesaggistico per la singolare posizione del paese su due costoni del Monte S. Marco, separati da un canalone, organizzato in due semipiramidi gradonate adagiate sulle pendici del colle e culminanti una con la cattedrale ed una con il castello, ove le abitazioni si presentano assembrate una sul tetto dell'altra ininterrottamente, senza vuoti ed il borgo è in stretto rapporto con la fortificazione;

Rilevato che tutto il complesso così come sopra descritto è parte integrante del paesaggio e ad esso si è uniformato in una sintesi di profonda fusione fra elementi naturali ed architettonici;

Considerato che il suddetto complesso degrada verso l'estesa valle sottostante che, nonostante l'errata pianificazione urbanistica, evidenzia tuttora lembi di essenze arboree autoctone ed aree destinate alla coltivazione caratterizzate da antichi uliveti, frutteti, vigneti, con presenza di manufatti rurali e di muri di pietra a secco, che tali presenze, il loro orientamento e la suddivisione dei campi, le loro estensioni, le modalità di connessione, sono tutti elementi da tenere in considerazione ai fini della tutela in quanto trattasi di matrici ispiratrici di eventuali nuovi insediamenti;

Rilevato che tale territorio ha già subito notevoli danni causati da interventi non idonei (una scala ai margini del centro storico di enormi proporzioni, finalizzata ad accorciare il percorso di un tornante e rivestita con paramento di mattoncini rossi; edifici dissonanti con il paesaggio a valle; interventi incompatibili con la forma e i materiali costituenti il centro antico);

Ritenuto che l'area in questione riveste caratteristiche di eccezionale pregio sia per la posizione che per la presenza dell'importante centro storico;

Rilevata pertanto la necessità e l'urgenza di sottoporre tale territorio ad un idoneo provvedimento di tutela che lo preservi da interventi edilizi che potrebbero modificarne i pregevoli tratti caratteristici;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato di settore per i beni ambientali e architettonici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali nella seduta del 23 e 24 luglio 1996 in ordine alla proposta di vincolo formulata dalla soprintendenza archeologica e per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici del Molise;

Decreta:

L'intero territorio del comune di Pesche in provincia di Isernia è dichiarato di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed in applicazione dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed è pertanto soggetto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa ed a quelle previste nel citato decreto del Presidente della Repubblica.

La soprintendenza archeologica e per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici del Molise provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune interessato e che copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici del comune suddetto.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio o, a scelta dell'interessato, avanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Roma, 17 ottobre 1996

Per delega del Ministro
Il Sottosegretario di Stato: BORDON

Registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1996
Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 376

96A8587

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 14 ottobre 1996.

Norme in materia di affidamento dei cani randagi.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281;

Ravvisata la necessità di disciplinare specificamente gli aspetti relativi agli affidi dei cani randagi fissando altresì le opportune procedure che consentano l'adeguata tutela dei suddetti animali nel quadro delle norme di coordinamento statale di cui alla citata legge n. 281/1991;

Decreta:

Art. 1.

1. I cani randagi accalappiati devono essere ricoverati e trattenuti, fatto salvo quanto previsto dal comma 4, lettera *b)*, per un periodo non inferiore a sessanta giorni, nei canili di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 281/1991 ed essere sottoposti, a cura del Servizio veterinario della Ausl competente, a:

a) osservazione, controllo sanitario e ai trattamenti profilattici previsti all'art. 2, comma 5, della citata legge n. 281/1991;

b) identificazione, registrazione e tatuaggio, quest'ultimo nel senso in cui l'animale ne sia sprovvisto; tali operazioni devono essere effettuate senza indugio e comunque prima di qualsiasi affido o spostamento degli animali.

2. Trascorso il periodo di permanenza presso il canile, gli animali possono essere collocati presso i rifugi di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 281/1991.

3. Le strutture di cui ai commi 1 e 2 possono procedere ad affidare gli animali in esse collocati solo a soggetti privati che offrano garanzie di buon trattamento e relativamente alle strutture di cui al comma 1 anche ad associazioni protezionistiche espressamente riconosciute dal servizio veterinario regionale ed inserite, a sua cura, in un apposito registro.

Le procedure di affidamento sono quelle di cui all'articolo 3.

4. L'affido degli animali può avvenire:

a) in forma definitiva, qualora il proprietario non li abbia reclamati entro sessanta giorni dall'accalappiamento;

b) in forma temporanea, prima che sia decorso il termine di sessanta giorni dall'accalappiamento, solo se gli affidatari si impegnano a restituire gli animali ai proprietari che ne facessero richiesta entro il termine di cui alla lettera *a)*.

Art. 2.

1. Le associazioni di cui all'art. 1, comma 3:

a) possono prendere in affido un numero massimo di animali rapportato alla effettiva capacità delle strutture disponibili;

b) devono comunicare al servizio veterinario della azienda sanitaria locale che ha effettuato il tatuaggio dell'animale gli affidi concessi trasmettendo al medesimo servizio copia dell'apposita scheda riportante almeno le informazioni di cui all'allegato.

2. Le associazioni di cui all'art. 1, comma 3, non possono procedere a successivi affidi degli animali se non a favore di soggetti privati.

Art. 3.

1. All'atto dell'affido a privati dovrà essere compilata l'apposita scheda, di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, che deve essere conservata, per eventuali controlli, insieme alla fotocopia del documento di identità o altro documento equipollente dell'affidatario.

2. L'affido degli animali è consentito solo a favore del soggetto direttamente interessato che sottoscrive la dichiarazione contenuta nella scheda di cui in allegato; in caso di affido a persone minorenni la dichiarazione è sottoscritta dall'esercente la potestà familiare.

3. Prima di procedere a nuovi affidi a favore di soggetti privati il servizio veterinario competente deve accertare l'effettivo stato degli animali in precedenza affidati.

Art. 4.

1. Il servizio veterinario delle aziende sanitarie locali comunica, semestralmente, al servizio veterinario regionale:

a) il numero di animali che sono stati tatuati;

b) il numero degli animali affidati, specificando gli affidi fatti a soggetti privati, alle associazioni iscritte nell'albo regionale di cui all'art. 1, comma 3, nonché gli affidi effettuati da tali associazioni a soggetti privati.

2. Il servizio veterinario regionale comunica, con cadenza annuale, i dati aggregati al Ministero della sanità.

Art. 5.

1. Il Ministero della sanità stabilisce, d'intesa con le omologhe autorità sanitarie degli altri Paesi e sulla base di garanzie non più favorevoli di quelle previste dal presente decreto, le modalità di affido degli animali ad associazioni protezionistiche estere.

Art. 6.

Il presente decreto, sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 1996

Il Ministro: BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1996
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 343

ALLEGATO

N progressivo .....

SCHEDA DI AFFIDO - CANI RANDAGI
(da compilare a cura del responsabile della struttura)

Elementi identificativi dell'animale

razza ....;
taglia ....;
sesso ....;
mantello ....;
colore ....;
età (approssimativa) ....;
numero tatuaggio ....;
altro ....

Servizio veterinario azienda sanitaria locale dove il cane è stato tatuato:

A S L n. .. di .... prov ....
indirizzo ....

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto .... residente in ...., prov. ...., telefono ...., identificato con documento di riconoscimento .... n. .... rilasciato in .... in qualità di affidatario dell'animale di cui sopra, si impegna a mantenere lo stesso in buone condizioni presso la propria residenza o al seguente domicilio ....
....
e a non cederlo se non previa segnalazione al servizio veterinario della azienda sanitaria locale dove il cane è stato tatuato.

Si impegna altresì a dichiarare allo stesso servizio lo smarrimento o il decesso dell'animale e a mostrare l'animale affidato al personale all'uopo incaricato nel corso dei controlli domiciliari predisposti dal servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente.

Firma del responsabile della struttura *Firma dell affidatario del cane*

96A8584

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 5 dicembre 1996.

Modificazione al registro degli infortuni sul lavoro con riferimento all'inabilità temporanea.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 4, comma 5, lettera *o)*, primo periodo, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, il quale prevede che nel registro infortuni vengano annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno;

Visto l'art. 4, comma 5, lettera *o)*, secondo periodo, che prevede l'emanazione di un decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per un nuovo modello di registro infortuni;

Sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro;

Decreta:

Articolo unico

La nota esplicativa di cui alla lettera *d)*, punto 1), dell'allegato *B*, del decreto ministeriale 12 settembre 1958 è modificata come segue: «inabilità temporanea: quando l'infortunio comporta un'assenza di almeno un giorno escluso quello dell'evento».

Roma, 5 dicembre 1996

Il Ministro: TREU

96A8588

DECRETO 9 dicembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa «Azzurra» a r.l., in Cerignola.

IL DIRETTORE PRIMO DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa «Azzurra» a r.l., con sede nel comune di Cerignola, costituita per rogito notaio Giuseppe Capotorto in data 9 febbraio 1985, repertorio n. 34094, tribunale di Foggia, registro imprese n. 7185, B.U.S.C. posizione n. 3176/211623, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 9 dicembre 1996

Il direttore primo dirigente: BOZZINI

96A8599

DECRETO 9 dicembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa Castore a r.l., in Margherita di Savoia.

IL DIRETTORE PRIMO DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte 2ª del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa Castore a r.l., con sede nel comune di Margherita di Savoia, costituita per rogito notaio Nicolò Rizzo in data 5 aprile 1987, repertorio n. 138373; tribunale di Foggia, registro imprese n. 8903; B.U.S.C. posizione n. 3643/227026, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 9 dicembre 1996

Il direttore primo dirigente: BOZZINI

96A8600

DECRETO 9 dicembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa Maremonti a r.l., in Foggia.

IL DIRETTORE PRIMO DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;.

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte 2ª del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa Maremonti a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Michele Augelli in data 22 settembre 1989, repertorio n. 5908; tribunale di Foggia, registro imprese n. 11240; B.U.S.C. posizione n. 4156/251581, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 9 dicembre 1996

Il direttore primo dirigente: BOZZINI

96A8601

DECRETO 9 dicembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa San Valentino a r.l., in Foggia.

IL DIRETTORE PRIMO DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte 2ª del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa San Valentino a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Leonardo Giuliani in data 19 marzo 1979, repertorio n. 8443; tribunale di Foggia, registro imprese n. 4206; B.U.S.C. posizione n. 2035/166207, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 9 dicembre 1996

Il direttore primo dirigente BOZZINI

96A8602

DECRETO 9 dicembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa House 2000 a r.l., in Manfredonia.

IL DIRETTORE PRIMO DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte 2ª del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa House 2000 a r.l., con sede nel comune di Manfredonia, costituita per rogito notaio Adolfo Frattarolo in data 27 novembre 1991, repertorio n. 71724; tribunale di Foggia, registro imprese n. 11652; B.U.S.C. posizione n. 4250/256439, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 9 dicembre 1996

Il direttore primo dirigente: BOZZINI

96A8603

DECRETO 12 dicembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa Apulia 78, in Bari.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 24 febbraio 1994 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa Apulia 78, con sede in Bari, costituita per rogito Carino Roberto in data 15 novembre 1978, rep. n. 3903, reg. soc. n. 10644; tribunale di Bari, B.U.S.C. n. 3872/163967, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Bari, 12 dicembre 1996

Il direttore: BALDI

96A8589

DECRETO 12 dicembre 1996

Scioglimento della società cooperativa edilizia Stefano Lenoci, in Valenzano.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 31 ottobre 1994 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa ed. Stefano Lenoci, con sede in Valenzano, costituita per rogito Antonio Macaione in data 12 dicembre 1977, rep. n. 2975, reg. soc. n. 10477, Tribunale di Bari, B.U.S.C. n. 3816/161749, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Bari, 12 dicembre 1996

Il direttore: BALDI

96A8590

DECRETO 12 dicembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa Marconi, in Andria.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 28 febbraio 1994 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa Marconi, con sede in Andria, costituita per rogito Pagliani Oscar in data 22 luglio 1977, rep. n. 21231, reg. soc. n. 3513, Tribunale di Trani, B.U.S.C. n. 3605/157839, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Bari, 12 dicembre 1996

Il direttore: BALDI

96A8591

DECRETO 12 dicembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa Quarta Nicola Angelini, in Bitonto.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 7 gennaio 1994 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa Quarta Nicola Angelini, con sede in Bitonto, costituita per rogito Michele Allegretti in data 25 giugno 1977, rep. n. 52505, reg. soc. n. 9559, Tribunale di Bari, B.U.S.C. n. 3534/156078, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Bari, 12 dicembre 1996

Il direttore: BALDI

96A8592

DECRETO 12 dicembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa Ariete, in Bari.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 20 maggio 1994 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa Ariete, con sede in Bari, costituita per rogito Magarelli Corrado in data 13 gennaio 1988, rep. 120147, reg. soc. 22831 Tribunale di Bari, B.U.S.C. n. 6303/233200, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Bari, 12 dicembre 1996

Il direttore: BALDI

96A8593

DECRETO 12 dicembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa Consorzio provinciale ACLI-Casa, in Bari.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 30 settembre 1994 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa Consorzio provinciale ACLI-Casa, con sede in Bari, costituita per rogito Luigi D'Agosto in data 26 aprile 1977, rep. n. 34526, reg. soc. n. 9499 Tribunale di Bari, B.U.S.C. n. 3269/152078, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Bari, 12 dicembre 1996

Il direttore: BALDI

96A8594

DECRETO 12 dicembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa L'Incontro, in Bari.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 21 settembre 1994 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa L'Incontro, con sede in Bari, costituita per rogito Corrado Magarelli in data 11 novembre 1983, rep. n. 97269, reg. soc. n. 15473 Tribunale di Bari, B.U.S.C. n. 5165/201745, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Bari, 12 dicembre 1996

Il direttore: BALDI

96A8595

DECRETO 12 dicembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa Alexandra, in Bari.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 30 giugno 1994 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa Alexandra, con sede in Bari, costituita per rogito Bruno Volpe in data 14 marzo 1991, rep. n. 13081, reg. soc. n. 27597 tribunale di Bari, B.U.S.C. n. 6952/252644, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Bari, 12 dicembre 1996

Il direttore: BALDI

96A8596

DECRETO 12 dicembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa Mara, in Bari.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 25 maggio 1993 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa Mara, con sede in Bari, costituita per rogito Pasquale Parisi in data 1° novembre 1972, rep. n. 406222, reg. soc. n. 7040 tribunale di Bari, B.U.S.C. n. 2199/121865, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Bari, 12 dicembre 1996

Il direttore: BALDI

96A8597

DECRETO 12 dicembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa Casa del Bracciante, in Canosa.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 23 novembre 1993 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa Casa del Bracciante, con sede in Canosa, costituita per rogito Paolino Zippari in data 25 maggio 1962, rep. n. 13237, reg. soc. n. 1951 tribunale di Trani, Busc n. 918/74523, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Bari, 12 dicembre 1996

Il direttore: BALDI

96A8598

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 7 dicembre 1996.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale la direzione regionale delle entrate per la Puglia ha comunicato l'irregolare funzionamento della direzione regionale delle entrate per la Puglia, dell'ufficio del registro atti privati, bollo e demanio e dell'ufficio I.V.A. di Bari in data 19 novembre 1996 (dalle ore 11,30 alle ore 14) a seguito della segnalazione della presenza di un ordigno esplosivo all'interno dei locali, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

L'irregolare funzionamento della direzione regionale delle entrate per la Puglia, dell'ufficio del registro atti privati, bollo e demanio e dell'ufficio I.V.A. di Bari è accertato in data 19 novembre 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 1996

Il direttore generale: ROMANO

96A8604

DECRETO 7 dicembre 1996.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Firenze.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che l'art. 1 della citata legge assoggetta all'imposta erariale di trascrizione — da corrispondersi al momento stesso della richiesta — le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della surrichiamata legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, istitutivo dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione;

Visto l'art. 20 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico;

Considerato che per le imposte di cui ai sopracitati decreti legislativi n. 398 del 1990 e n. 504 del 1992 si applicano le disposizioni previste per l'imposta erariale di trascrizione relative alla corresponsione all'Automobile club d'Italia ed alle eventuali sanzioni in caso di omesso o ritardato pagamento;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, così come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, nonché dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, in merito ai termini previsti per la richiesta delle formalità, stabiliti rispettivamente in sessanta giorni per gli atti stipulati in Italia e centoventi giorni per quelli formati all'estero;

Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni di cui alla normativa suddetta comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto del fatto che il mancato versamento delle imposte di che trattasi entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, comporta sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materia di registro, in quanto compatibili;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Vista la nota n. 29/7/96 del 22 novembre 1996 con la quale la procura generale della repubblica presso la corte d'appello di Firenze ha segnalato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Firenze in data 29 ottobre 1996 (dalle ore 9,30 alle ore 10,30) per la partecipazione del personale ad assemblea sindacale e, conseguentemente, il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento della I.E.T., dell'A.R.I.E.T. e dell'I.P.I.;

Decreta:

Per i motivi indicati nelle premesse viene accertato l'irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Firenze in data 29 ottobre 1996.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 1996

Il direttore generale: ROMANO

96A8557

DECRETO 11 dicembre 1996.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Bologna.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952 recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che l'art. 1 della citata legge assoggetta all'imposta erariale di trascrizione — da corrispondersi al momento stesso della richiesta — le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della surrichiamata legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, istitutivo dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione;

Visto l'art. 20 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico;

Considerato che per le imposte di cui ai sopracitati decreti legislativi n. 398 del 1990 e n. 504 del 1992 si applicano le disposizioni previste per l'imposta erariale di trascrizione relative alla corresponsione all'Automobile club d'Italia ed alle eventuali sanzioni in caso di omesso o ritardato pagamento;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, così come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, nonché dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, in merito ai termini previsti per la richiesta delle formalità, stabiliti rispettivamente in sessanta giorni per gli atti stipulati in Italia e centoventi giorni per quelli formati all'estero;

Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni di cui alla normativa suddetta comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto del fatto che il mancato versamento delle imposte di che trattasi entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, comporta sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materia di registro, in quanto compatibili;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592 contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Vista la nota n. 3743/96 del 29 novembre 1996 con la quale la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Bologna ha segnalato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Bologna in data 28 novembre 1996 (dalle ore 10 alle ore 11) per sciopero del personale e, conseguentemente, il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento della I.E.T., dell'A.R.I.E.T. e dell'I.P.I.;

Decreta:

Per i motivi indicati nelle premesse viene accertato l'irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Bologna in data 28 novembre 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 1996

Il direttore generale: ROMANO

96A8686

DECRETO 19 dicembre 1996.

Modalità di versamento dell'acconto IVA riscosso entro il 27 dicembre 1996.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, con il quale si dispone che i contribuenti devono eseguire il versamento dell'IVA dovuta a titolo di acconto entro il 27 dicembre di ciascun anno;

Visto l'art. 6, comma 5-*bis*, della citata legge n. 405, come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 13 dicembre 1995, n. 526, convertito nella legge 10 febbraio 1996, n. 53, con il quale si stabilisce che le banche delegate dai contribuenti al pagamento e i concessionari devono versare negli ordinari termini e comunque non oltre il 31 dicembre le somme riscosse a titolo di acconto dell'imposta sul valore aggiunto entro il 27 dicembre e quelle che il concessionario ha ricevuto dalla banca entro il 30 dicembre;

Visto ancora l'art. 6, comma 5-*ter*, della ripetuta legge n. 405, come modificato dall'art. 2 della predetta legge n. 53, ove è prevista la possibilità di stabilire con apposito decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, i tempi e le modalità, nei rapporti tra aziende di credito, concessionari e Banca d'Italia, per il riversamento all'erario entro il 31 dicembre delle somme relative all'acconto stesso;

Ritenuta la necessità di definire con apposito decreto ministeriale i tempi e le modalità per il riversamento all'erario entro il 31 dicembre dell'intero gettito dell'acconto dell'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1996, secondo gli accordi intervenuti tra i rappresentanti delle amministrazioni e delle associazioni di categoria interessate;

Decreta:

1. Le somme versate alle banche a titolo di acconto dell'imposta sul valore aggiunto dai contribuenti intestatari di conto fiscale nei giorni 23, 24 e 27 dicembre 1996 devono essere accreditate ai competenti concessionari della riscossione entro le ore 19,30 del giorno 30 dicembre 1996.

2. È in facoltà delle banche di effettuare rettifiche alle operazioni di riversamento di cui al comma 1; nel caso di rettifica in diminuzione dell'importo già accreditato il giorno 30, il concessionario è autorizzato a restituire alla banca l'eccedenza accreditata in più, mentre in caso di versamento integrativo, il relativo importo va contabilizzato come se effettuato il giorno 30. Tali operazioni di rettifica devono avvenire inderogabilmente entro le ore 10 del giorno 31 dicembre 1996.

3. I concessionari della riscossione versano le somme di cui ai commi 1 e 2 alle competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato il giorno 31 dicembre 1996: limitatamente a tali operazioni, l'apertura degli sportelli delle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato è prorogata fino alle ore 12,45.

Il presente decreto sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 1996

Il Ministro delle finanze
VISCO

Il Ministro del tesoro
CIAMPI

96A8631

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 10 dicembre 1996.

Approvazione del regolamento disciplinante le ipotesi in cui la negoziazione degli strumenti finanziari trattati nei mercati regolamentati italiani deve essere eseguita nei mercati regolamentati, nonché le condizioni in presenza delle quali, conformemente alla normativa comunitaria, tale obbligo non sussiste. (Deliberazione n. 10358)

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, di recepimento della direttiva n. 93/22/CEE del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di investimento del settore dei valori mobiliari, e della direttiva n. 93/6/CEE del 15 marzo 1993, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi;

Considerato che, nel duplice intento di tutelare gli investitori e garantire un buon funzionamento dei mercati mobiliari, occorre assicurare la trasparenza delle transazioni, l'integrità dei mercati e la significatività dei prezzi degli strumenti finanziari trattati nei mercati stessi;

Visto l'art. 48, comma 1, del decreto legislativo n. 415/1996, che stabilisce che la Consob autorizza l'esercizio dei mercati regolamentati quando, tra l'altro, il regolamento adottato dalla società di gestione è idoneo ad assicurare la trasparenza del mercato, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori;

Visto l'art. 21, comma 2, del decreto legislativo n. 415/1996, che attribuisce alla Consob il potere di disciplinare, con proprio regolamento, le ipotesi in cui la negoziazione degli strumenti finanziari trattati nei mercati regolamentati italiani deve essere eseguita nei mercati regolamentati, stabilendo, in tal caso, le condizioni in presenza delle quali tale obbligo non sussiste;

Ritenuto che, per il perseguimento delle finalità previste dalla normativa comunitaria ed in attesa del completamento del processo di trasformazione degli attuali mercati regolamentati, come previsto dal decreto legislativo n. 415/1996, occorre avvalersi del potere regolamentare previsto dal citato art. 21, comma 2, del decreto legislativo n. 415/1996;

Delibera:

È approvato l'unito regolamento disciplinante le ipotesi in cui la negoziazione degli strumenti finanziari trattati nei mercati regolamentati italiani deve essere eseguita nei mercati regolamentati, nonché le condizioni in presenza delle quali, conformemente alla normativa comunitaria, tale obbligo non sussiste.

Il regolamento consta di sette articoli.

La presente delibera e l'unito regolamento sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob.

Milano, 10 dicembre 1996

p. *Il presidente:* ZURZOLO

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LE IPOTESI IN CUI LA NEGOZIAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI TRATTATI NEI MERCATI REGOLAMENTATI ITALIANI DEVE ESSERE ESEGUITA NEI MERCATI REGOLAMENTATI E LE CONDIZIONI IN PRESENZA DELLE QUALI TALE OBBLIGO NON SUSSISTE.

Art. 1.

Fonti normative

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art 21, comma 2, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n 415.

Art. 2.

Definizioni

1 Nel presente regolamento l'espressione

a) «d lgs n 415/96» indica il decreto legislativo 23 luglio 1996, n 415;

b) «intermediari autorizzati» indica le Società di intermediazione mobiliare (SIM), le imprese di investimento, le banche e gli agenti di cambio comunque abilitati a prestare in Italia i servizi di

1) negoziazione, per conto proprio o per conto terzi, di strumenti finanziari,

2) ricezione e trasmissione di ordini aventi ad oggetto strumenti finanziari,

3) gestione di portafogli di investimento,

c) «strumenti finanziari» indica gli strumenti di cui all'art. 1, comma 1, del d lgs n. 415/1996 e pertanto

1) le azioni e gli altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali,

2) le obbligazioni, i titoli di Stato e gli altri titoli negoziabili sul mercato dei capitali,

3) le quote di organismi di investimento collettivo,

4) i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario;

5) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato, che permetta di acquisire gli strumenti indicati nei precedenti punti, e i relativi indici,

6) i contratti «*futures*» su strumenti finanziari, su tassi di interesse, su valute, su merci, e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;

7) i contratti di scambio a pronti e a termine (*swaps*) su tassi di interesse, su valute, su merci nonché su indici azionari (*equity swaps*), anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;

8) i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi di interesse, a valute, a merci, e ai relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;

9) i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati nei precedenti punti e i relativi indici, nonché i contratti di opzione su valute, su tassi di interesse, su merci, e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti,

10) le combinazioni di contratti o di titoli indicati nei precedenti punti;

d) «mercati regolamentati» indica:

1) la borsa valori;

2) il mercato ristretto;

3) gli altri mercati autorizzati iscritti nell'elenco previsto dall'art 48, comma 2, del d.lgs. n. 415/96;

4) i mercati regolamentati riconosciuti ai sensi dell'art. 16 della direttiva 93/22/CEE ed iscritti nella sezione speciale dello stesso elenco, come previsto dall'art. 51, comma 1, del d.lgs. n. 415/96;

e) «blocco» indica un ordine avente ad oggetto un quantitativo di strumenti finanziari il cui controvalore sia non inferiore a

300 milioni di lire, nel caso in cui il controvalore giornaliero medio degli scambi avvenuti nel mercato regolamentato italiano sugli stessi strumenti finanziari, negli ultimi sei mesi, risulta inferiore a 2,5 miliardi di lire;

500 milioni di lire, nel caso in cui il controvalore giornaliero medio degli scambi avvenuti nel mercato regolamentato italiano sugli stessi strumenti finanziari, negli ultimi sei mesi, risulta compreso tra 2,5 e 6 miliardi di lire,

1 miliardo di lire, nel caso in cui il controvalore giornaliero medio degli scambi avvenuti nel mercato regolamentato italiano sugli stessi strumenti finanziari, negli ultimi sei mesi, risulta compreso tra 6 e 20 miliardi di lire;

3 miliardi di lire, nel caso in cui il controvalore giornaliero medio degli scambi avvenuti nel mercato regolamentato italiano sugli stessi strumenti finanziari, negli ultimi sei mesi, risulta superiore a 20 miliardi di lire.

La definizione di «blocco» non si applica agli strumenti finanziari derivati di cui all'art 1, comma 1, lettere *f), g), h), i)* e *j)*, del d.lgs. n. 415/96.

Art. 3.

Obbligo di esecuzione delle negoziazioni nei mercati regolamentati

1 Fatto salvo quanto espressamente previsto ai successivi articoli 4 e 5, gli intermediari autorizzati eseguono o fanno eseguire le negoziazioni di strumenti finanziari trattati nei mercati regolamentati italiani esclusivamente nei mercati regolamentati indicati all'art 2, comma 1, lettera *d)*, del presente regolamento.

Art. 4.

Condizioni di esclusione dell'obbligo di esecuzione delle negoziazioni nei mercati regolamentati

1. Le negoziazioni di strumenti finanziari trattati nei mercati regolamentati italiani possono essere eseguite o fatte eseguire dagli intermediari autorizzati al di fuori dei mercati regolamentati indicati all'art. 2, comma 1, lettera *d)*, del presente regolamento, a condizione che:

a) il cliente abbia preventivamente autorizzato l'intermediario ad eseguire o a far eseguire le negoziazioni al di fuori dei mercati regolamentati,

b) l'esecuzione delle negoziazioni al di fuori dei mercati regolamentati consenta di realizzare un miglior prezzo per il cliente.

2. Nel caso di ordine telefonico, l'autorizzazione di cui al comma 1, lettera *a)*, può essere rilasciata oralmente, a condizione che l'intermediario ne mantenga idonea prova nell'ambito delle proprie procedure.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1, lettera *a)*, deve essere conferita con riguardo a singole operazioni

Art. 5.

Casi di inapplicabilità dell'obbligo di esecuzione delle negoziazioni nei mercati regolamentati

1. L'obbligo di esecuzione delle negoziazioni di strumenti finanziari trattati nei mercati regolamentati italiani esclusivamente nei mercati regolamentati indicati all'art. 2, comma 1, lettera *d)*, del presente regolamento, non si applica:

a) alle negoziazioni disposte da investitori non residenti o non aventi sede in Italia;

b) alle negoziazioni aventi ad oggetto titoli di Stato o garantiti dallo Stato;

c) alle negoziazioni aventi ad oggetto «blocchi» di strumenti finanziari, come definiti all'art. 2, comma 1, lettera *e)*, del presente regolamento.

2. In relazione a quanto disposto al comma 1, lettera *c)*, l'organo del mercato regolamentato italiano in cui sono trattati gli strumenti finanziari rende noto, entro il 30 aprile e il 31 ottobre di ciascun anno, l'elenco degli strumenti finanziari stessi con l'indicazione del relativo controvalore scambiato, rispettivamente, nei semestri 1° ottobre-31 marzo e 1° aprile-30 settembre Gli elenchi hanno validità 1° giugno e 1° dicembre. Fino al 1° giugno 1997, restano fermi i controvalori minimi dei blocchi determinati dal Consiglio di borsa con la delibera n. 679 del 22 maggio 1996.

Art. 6.

Durata

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano per il periodo massimo di un anno, a far data dalla loro entrata in vigore

2. Entro tale termine, la Consob, valutati gli effetti dell'applicazione del presente regolamento nonché i provvedimenti di attuazione del d.lgs. n 415/96 che saranno adottati dalle società di gestione dei mercati, si riserva di definire, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 415/96, una eventuale nuova disciplina degli obblighi di esecuzione delle negoziazioni nei mercati regolamentati che consenta comunque di garantire la tutela degli investitori, tenuto conto delle varie esigenze di tutela delle diverse categorie e del loro livello di esperienza professionale, e il buon funzionamento dei mercati mobiliari.

Art. 7.

Entrata in vigore

1 Il presente regolamento entra in vigore il quinto giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

96A8612

DELIBERAZIONE 11 dicembre 1996.

Indizione della prima sessione 1997 degli esami di idoneità per l'iscrizione all'albo unico nazionale dei promotori finanziari. (Deliberazione n. 10362)

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1, e le successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;

Vista la propria delibera n. 10200 del 5 settembre 1996;

Visto il regolamento approvato con propria delibera n. 5388 del 2 luglio 1991 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 10 del suddetto regolamento, recante la disciplina dell'esame di idoneità;

Visto l'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che ha introdotto un nuovo sistema di finanziamento della Consob;

Viste le delibere n. 9423 e n. 9424 del 1° settembre 1995, rese esecutive con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 settembre 1995, e la delibera n. 9731 del 18 gennaio 1996, con le quali si è provveduto a disciplinare le tipologie di contribuzione, i soggetti interessati, le modalità ed i termini di pagamento di cui alla citata legge n. 724/1994;

Delibera:

Art. 1.

È indetta, per l'anno 1997, la prima sessione dell'esame d'idoneità per l'iscrizione all'albo unico nazionale dei prodotti finanziari.

Art. 2.

All'esame d'idoneità possono partecipare coloro i quali sono muniti di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di un titolo di studio estero dichiarato equipollente e che sono in possesso di uno dei seguenti ulteriori requisiti:

a) requisiti prescritti dall'art. 3, comma 2, lettere *b)* o *c)*, della legge 2 gennaio 1991, n. 1;

b) iscrizione nell'albo degli agenti di assicurazione o nell'albo dei brokers di assicurazione;

c) iscrizione, in qualità di praticante, nella sezione degli elenchi regionali istituita presso le commissioni regionali per l'albo dei promotori finanziari.

Art. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione all'esame d'idoneità.

Alla domanda dovrà essere allegata la ricevuta di versamento del corrispettivo per la partecipazione all'esame di idoneità di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, della delibera n. 9423 del 1° settembre 1995, nella misura fissata di L. 150.000 da versarsi, pena l'esclusione dalla partecipazione:

con bonifico bancario sul conto corrente n. 11170.33 intestato a «Consob/Gestione contribuzioni, via Isonzo, 19/D-E - 00198 Roma», presso Banca di Roma/Agenzia n. 9, via Sicilia, 188 - 00187 Roma - Cod. 3002.3 - Cab 05019.5;

ovvero sul conto corrente postale n. 54194006 intestato a «Consob/Gestionecontribuzioni, via Isonzo, 19/D-E - 00198 Roma», utilizzando bollettini di versamento a quattro sezioni.

In entrambi i casi dovrà essere indicato il codice della causale di pagamento «2A11».

I praticanti promotori nei cui confronti trovi applicazione la previsione dell'art. 8, comma 3-*bis*, del regolamento n. 5388/91, devono trasmettere alla competente commissione regionale con apposita comunicazione scritta, entro il termine del 10 febbraio 1997, la documentazione attestante il versamento del «corrispettivo» dovuto nella misura e con le modalità previste dal precedente comma; per i residenti detta comunicazione deve contenere, inoltre, l'indicazione del codice fiscale.

L'esclusione dall'esame, per difetto dei requisiti prescritti o per altra causa, è disposta dalle commissioni regionali con provvedimento motivato.

Art. 4.

Le domande di ammissione all'esame d'idoneità devono essere presentate in carta da bollo entro il 10 febbraio 1997 alle commissioni regionali costituite nei capoluoghi delle regioni in cui i candidati hanno la residenza. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dagli uffici della camera di commercio presso cui è costituita la commissione regionale competente.

I candidati che hanno la propria residenza in uno degli Stati membri della Comunità europea, diverso dall'Italia, oppure nella Repubblica di San Marino devono indirizzare o presentare le domande di ammissione alla commissione regionale nel cui ambito territoriale hanno eletto il proprio domicilio.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite entro il 10 febbraio 1997, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alle commissioni regionali di cui al comma precedente. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

Nella domanda il candidato deve dichiarare:

a) cognome, nome e, per i residenti, il numero di codice fiscale;

b) luogo e data di nascita;

c) comune di residenza e relativo indirizzo ovvero, qualora l'istante risieda nel territorio di altro Paese della Comunità europea o della Repubblica di San Marino, deve dichiarare la residenza estera ed il domicilio eletto nel territorio dello Stato (con il relativo indirizzo);

d) titolo di studio previsto;

e) requisito professionale posseduto, da individuarsi fra quelli elencati all'art. 2;

f) possesso dei requisiti prescritti dall'art. 9, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)* e *g)*, del regolamento concernente l'albo e l'attività dei promotori finanziari.

Art. 5.

Alla domanda dovrà essere allegato, in originale o in copia autenticata in bollo, il titolo di studio richiesto (ovvero «dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà», resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

Inoltre, il candidato che dichiara di possedere il requisito professionale di cui al precedente art. 2, lettera c), alla domanda dovrà allegare la documentazione in originale in bollo o in copia autenticata in bollo (ovvero «dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà», resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15), comprovante l'esercizio di una delle attività previste dall'art. 3, comma 2, lettere *b)* o *c)*, della legge n. 1/1991.

Il candidato che dichiara di possedere il requisito professionale di cui al precedente art. 2, lettere *b)*, alla domanda dovrà allegare la documentazione in originale in bollo o in copia autenticata in bollo (ovvero «dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà», resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15), comprovante l'iscrizione nell'albo degli agenti di assicurazione ovvero nell'albo dei brokers di assicurazione.

I candidati che hanno presentato domanda di partecipazione a precedenti sessioni dell'esame di idoneità, ove non siano intervenute variazioni, possono fare espresso rinvio a quanto dichiarato o documentato nelle predette domande, indicando gli elementi per l'individuazione della sessione relativa.

Art. 6.

I candidati iscritti come praticanti alle apposite sezioni degli elenchi regionali devono dichiarare sotto la propria responsabilità di non essere stati iscritti in altri elenchi regionali e, nel caso di precedenti iscrizioni, indicare la data dell'iscrizione e la commissione regionale interessata.

Art. 7.

In caso di presentazione di istanze, atti o documenti in lingua straniera, andrà allegata la traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare.

Art. 8.

La firma da apporre in calce alla domanda, o alla comunicazione di cui all'art. 3, comma 4, del presente bando, deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; per i cittadini appartenenti ad altro Stato membro dell'Unione europea, l'autentica della firma deve essere effettuata dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero, fermo restando quanto prescritto in proposito dall'art. 21 della citata legge n. 15/1968.

Le domande prive dell'autentica della firma o presentate o spedite dopo la scadenza del termine stabilito dal precedente art. 4 ovvero inviate a commissioni regionali incompetenti saranno respinte.

Saranno respinte anche le domande presentate da chi è privo dei requisiti prescritti per la partecipazione all'esame ovvero non accompagnate dalla documentazione richiesta.

Del pari, non saranno prese in considerazione, e comporteranno l'esclusione dalla partecipazione all'esame, le domande dalle quali per incompletezza, irregolarità o errore nei dati dichiarati, non risulti il possesso da parte dei candidati dei requisiti prescritti per l'ammissione.

Le commissioni regionali non assumono alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 9.

Le commissioni regionali si riservano la facoltà di accertare, anche successivamente al superamento dell'esame, la conferma dell'effettivo possesso dei requisiti, dichiarati o documentati dal candidato, segnalando all'autorità giudiziaria le eventuali difformità riscontrate. L'accertamento del mancato possesso di alcuno dei requisiti dichiarati o documentati comporterà la perdita del diritto all'iscrizione all'albo unico dei promotori finanziari.

Art. 10.

Le commissioni regionali — integrate, se del caso, dai membri supplenti — presiedono allo svolgimento delle prove di esame e svolgono le funzioni di commissioni esaminatrici.

Art. 11.

L'esame consta di una prova scritta, articolata in quesiti a risposta sintetica, e di un colloquio.

La prova scritta verte sulle seguenti materie:

a) nozioni di economia finanziaria con particolare riguardo alle articolazioni del mercato finanziario (mobiliare, bancario, assicurativo);

b) nozioni di diritto del mercato finanziario, con particolare riferimento ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari, disciplinati dal decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;

c) disciplina legislativa, regolamentare e deontologica dell'attività di promotore.

Il colloquio verte sulle materie della prova scritta e sulle seguenti altre materie:

a) nozioni di diritto privato concernenti la disciplina del contratto, con particolare riferimento al contratto di mandato e ai contratti concernenti gli strumenti finanziari ed i servizi offerti dai soggetti abilitati ai sensi del decreto legislativo n. 415 del 23 luglio 1996;

b) nozioni di diritto tributario riguardanti il mercato finanziario ed in particolare il regime di tassazione dei redditi derivanti da azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni d'investimento, depositi bancari e polizze di assicurazione sulla vita.

La prova scritta s'intenderà superata da parte di coloro che riporteranno una votazione non inferiore a sei decimi.

I candidati che supereranno la prova scritta saranno ammessi a sostenere il colloquio. Anche tale prova si intenderà superata da coloro che riporteranno una votazione non inferiore a sei decimi.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) carta d'identità;

b) passaporto;

c) tessera postale;

d) ogni altro documento personale di riconoscimento, munito di fotografia e in corso di validità alla data di svolgimento dell'esame, che sia ritenuto idoneo da parte della commissione esaminatrice.

Art. 12.

Il superamento della prova orale sarà comunicato agli interessati subito dopo l'effettuazione della stessa.

I candidati che hanno superato la prova orale, ove abbiano prodotto la «dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà», di cui al precedente art. 5, debbono presentare o far pervenire alle competenti commissioni regionali entro trenta giorni dalla data del superamento della prova stessa il titolo di studio richiesto in originale o in copia autenticata in bollo ed il documento in originale in bollo, o la copia autenticata in bollo, comprovante il possesso del requisiti professionale dichiarato.

Art. 13.

La prova scritta, della durata di quarantacinque minuti, si svolgerà il giorno 21 marzo 1997, alle ore 11, presso le camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura in cui hanno sede le commissioni regionali a cui sono indirizzate le domande di ammissione all'esame ovvero presso il diverso luogo che sarà comunicato ai singoli candidati dalle commissioni regionali stesse.

La data di svolgimento della prova orale sarà comunicata ai candidati ammessi alla stessa, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della sua effettuazione.

Il presente bando sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino della Consob.

Milano, 11 dicembre 1996

p. *Il presidente:* ZURZOLO

96A8613

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 231 del 2 ottobre 1996), **coordinato con la legge di conversione 28 novembre 1996, n. 609** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 281 del 30 novembre 1996), **recante: «Disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per l'impiego del personale nei servizi d'istituto».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 6 febbraio 1996, n. 47, 2 aprile 1996, n. 185, 3 giugno 1996, n. 305 e 2 agosto 1996, n. 406». I DD.LL. sopracitati, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 82 del 6 aprile 1996, n. 128 del 3 giugno 1996, n. 181 del 3 agosto 1996 e n. 231 del 2 ottobre 1996).

Art. 1.

Incremento e ripianamento degli organici

1. Per fronteggiare le esigenze del servizio operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco il relativo organico è aumentato di 495 unità, ripartite nei profili professionali indicati nell'allegata tabella 1 che fa parte integrante del presente decreto.

2. Alla copertura delle vacanze di organico nel profilo professionale di vigile del fuoco conseguenti all'attuazione del comma 1 e per quelle che si rendono disponibili fino al 31 dicembre 1998 si provvede mediante utilizzazione della graduatoria degli idonei del concorso a 588 posti, indetto con decreto del Ministro dell'interno 20 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - n. 55 del 13 luglio 1993. A tal fine, detta graduatoria avrà validità triennale.

3. Per assicurare la continuità del reclutamento nel profilo professionale di vigile del fuoco, il Ministero dell'interno è autorizzato a bandire, fatte salve le riserve previste dalle disposizioni vigenti, pubblici concorsi per la copertura dei posti che si rendono disponibili a decorrere dal 31 dicembre 1998. Tali concorsi dovranno inoltre

prevedere una riserva di posti, pari complessivamente al 25 per cento dei posti vacanti, per i vigili volontari in servizio presso gli appositi distaccamenti e per i vigili iscritti nei quadri del personale volontario che alla data del bando abbiano prestato servizio per non meno di sessanta giorni, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso al profilo professionale di vigile del fuoco. Le graduatorie dei candidati risultati idonei possono essere utilizzate, ai fini del reclutamento, per tre anni dall'approvazione. In via transitoria, fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dall'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, una quota pari al 35 per cento di detti posti è riservata ai volontari delle Forze armate congedati senza demerito, sempre che siano in possesso dei requisiti previsti per l'assunzione nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

4. Per garantire l'organizzazione dei servizi, l'amministrazione può disporre procedure di mobilità in deroga ai tempi di permanenza nella sede previsti per il personale di nuova assunzione dall'articolo 43 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

5. Per assicurare la continuità del reclutamento nei ruoli dell'area operativa tecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Ministero dell'interno è autorizzato a bandire pubblici concorsi per la copertura dei posti che si rendono disponibili a decorrere dal 31 dicembre dell'anno successivo a quello di pubblicazione di ciascun bando. La graduatoria dei candidati risultati idonei può essere utilizzata, ai fini del reclutamento, fino all'approvazione della graduatoria relativa ai candidati del concorso successivo e, comunque, per non oltre tre anni.

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, viene emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento recante norme sul «reclutamento, sull'avanzamento e sull'impiego del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», in attuazione dell'articolo 13 della legge 8 dicembre 1970, n. 996.

7. I dirigenti del ruolo tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono essere destinati allo svolgimento di funzioni ispettive nell'interesse del Corpo nazionale. Le procedure relative sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Riferimenti normativi

(*a*) La legge 24 dicembre 1993, n. 537, reca: «Interventi correttivi di finanza pubblica». Si trascrive il testo del comma 65 del relativo art. 3: «65. Il Governo emana, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare ferme di tre o cinque anni ed incentivare il reclutamento di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, riservando ai volontari congedati senza demerito l'accesso alle carriere iniziali nella Difesa, nei Corpi armati e nel Corpo militare della Croce rossa. Nell'Arma dei carabinieri, nella Guardia di finanza e nel Corpo forestale dello Stato, l'accesso alle carriere iniziali è assicurato in misura non superiore al 60 per cento dei posti disponibili. Nella Polizia di Stato e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco la predetta misura è ridotta al 35 per cento. La riserva di cui all'art. 19 della predetta legge n. 958 del 1986 è elevata per tutte le categorie al 20 per cento. I regolamenti attuativi sono sottoposti al parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica».

La legge 24 dicembre 1986, n. 958, sopracitata, reca: «Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata». Si trascrive il testo del relativo art. 19:

«Art. 19 (*Assunzioni*). — 1. L'art. 30 della legge 31 maggio 1975, n. 191, è sostituito dal seguente:

"Art. 30. — Ferme restando le aliquote di posti spettanti ai soggetti aventi titolo all'assunzione obbligatoria, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, le amministrazioni dello Stato, delle regioni e delle province, nonché dei comuni superiori a 150.000 abitanti, sono obbligate ad assumere, nel limite del cinque per cento delle assunzioni annuali degli impiegati e del dieci per cento delle assunzioni annuali degli operai, i militari in ferma di leva prolungata ed i volontari specializzati delle tre Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma contratte.

Se alle assunzioni si provvede per concorso la riserva dei posti di cui al comma primo, opera sui posti messi a concorso. Se l'assunzione è fatta senza concorso, all'accertamento dell'idoneità professionale si provvede mediante apposita prova.

La domanda di assunzione deve essere presentata a pena di decadenza entro un anno dalla data del collocamento in congedo.

I bandi di concorso, o comunque i provvedimenti che prevedano assunzioni di personale, emanati dalle pubbliche amministrazioni di cui al primo comma del presente articolo, debbono recare l'attestazione dei posti riservati agli aventi diritto di cui allo stesso primo comma.

Il Ministero della difesa agevola il collocamento al lavoro dei militari in ferma di leva prolungata che si trovino nelle condizioni previste dal presente articolo.

Il Ministero della difesa agevola altresì l'avviamento al lavoro degli ufficiali che terminano senza demerito la ferma di cui all'art. 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, e successive modificazioni, nell'ambito delle riserve di posti loro concesse ai sensi dell'art. 40 della stessa legge.

Le amministrazioni di cui al primo comma del presente articolo e al secondo comma del citato art. 40 della legge 20 settembre 1980, n. 574, trasmettono alla Direzione generale delle provvidenze per il personale del Ministero della difesa copia dei bandi di concorso o comunque dei provvedimenti che prevedono assunzioni di personale nonché, entro il mese di gennaio di ciascun anno, un prospetto delle assunzioni operate ai sensi del presente articolo nel corso dell'anno precedente.

Le qualifiche professionali e le specializzazioni acquisite durante la ferma di leva prolungata, attestate con diploma rilasciato dall'ente militare competente, costituiscono titolo per l'iscrizione nelle liste ordinarie e speciali di collocamento".

2. Ai fini delle assunzioni di cui all'art. 30 della legge 31 maggio 1975, n. 191, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si considerano anche valide le qualifiche professionali e le specializzazioni acquisite ai sensi dell'art. 17 della presente legge».

(*b*) Il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, reca: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421». Si trascrive il testo del relativo art. 43, come sostituito dall'art. 20 del D.Lgs. n. 546/1993:

«Art. 43 (*Assunzione e sede di prima destinazione*). — 1. Agli assunti all'impiego presso le amministrazioni pubbliche si applicano le disposizioni dell'art. 7, commi 5 e 6, della legge 22 agosto 1985, n. 444.

2. Salva la possibilità dei trasferimenti di ufficio nei casi previsti dalla legge, il personale di cui al comma 1 è tenuto a permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a sette anni, con l'esclusione in tale periodo della possibilità di comando o distacco presso sedi con dotazioni organiche complete nella qualifica posseduta. Non può essere inoltre attivato alcun comando o distacco ove la sede di prima destinazione abbia posti vacanti nella qualifica posseduta, salvo che il dirigente dalla sede di appartenenza lo consenta espressamente».

Si riporta il testo dell'art. 7, commi 5 e 6, della legge n. 444/1985 (Provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo e negli enti locali), sopracitati:

«La presentazione dei documenti di rito attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego pubblico dovrà avvenire entro il primo mese di servizio.

I nuovi assunti saranno invitati a regolarizzare entro trenta giorni, a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile».

(c) Il testo dell'intero art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale,

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge,

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) *(soppressa)*.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

(d) La legge 8 dicembre 1970, n. 996, reca: «Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità». Si trascrive il testo del relativo art. 13.

«Art. 13. — Il Ministero dell'interno provvede al reclutamento del personale volontario fra i cittadini italiani che ne facciano domanda e che, oltre a tutti gli altri requisiti previsti dal regolamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, non abbiano superato gli anni 40 se ufficiali e gli anni 30 se vigili.

Il personale volontario è iscritto nei quadri dei comandi provinciali in ordine di grado e di anzianità.

Le norme sull'avanzamento del personale volontario saranno stabilite dal regolamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Fino a quando non sarà emanato tale regolamento, continuano ad applicarsi, per il reclutamento e l'avanzamento del personale volontario, per quanto non in contrasto con le successive norme di legge, le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 699.

L'art. 69 della legge 13 maggio 1961, n. 469, è abrogato».

Il R.D. 16 marzo 1942, n. 699, sopracitato, reca: «Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale non statale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

Si trascrive il testo dell'art. 69 della citata legge 13 maggio 1961, n. 469 (Ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e stato giuridico e trattamento economico del personale dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

«Art. 69. — Il Ministero dell'interno provvede al reclutamento del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il personale che ha prestato servizio ausiliario di leva ai sensi della legge 13 ottobre 1950, n. 913, è chiamato a far parte del personale volontario».

Art. 1-*bis*.

Personale dell'area del supporto amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. *Per le esigenze connesse alle attività di supporto amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Ministro dell'interno è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, all'inquadramento, a copertura delle vacanze di organico esistenti e, ove occorra, in soprannumero riassorbibile con le future vacanze, nei profili professionali dell'area del supporto amministrativo-contabile del personale di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e successive modificazioni, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto nonché nel limite massimo di dieci unità, del personale delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo che, nel quinquennio antecedente la data di entrata in vigore del presente decreto, abbia prestato servizio presso uffici dipendenti dal Ministero dell'interno in posizione di comando per un periodo continuativo non inferiore ad un anno.*

2. *Ai fini indicati nel comma 1, il personale interessato è tenuto a presentare apposita domanda nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e, qualora il numero delle istanze presentate dal personale comandato superi il limite dei posti indicati nel medesimo comma, il relativo inquadramento è disposto secondo il criterio della maggiore anzianità di servizio posseduta alla data di entrata in vigore del presente decreto.*

3. *All'onere derivante dall'applicazione dei commi 1 e 2, valutato in lire 175 milioni per l'anno 1996 ed in lire 530 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998 e a regime, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con riferimento alla finalizzazione: «Contributo statale alle associazioni nazionali di promozione sociale».*

Riferimenti normativi:

(a) Si trascrive il testo del comma 4 dell'art. 10 della legge 28 ottobre 1986, n. 730 (Disposizioni in materia di calamità naturali): «4. Per assicurare il collegamento con i comitati regionali della protezione civile, che continuano ad esercitare esclusivamente le attribuzioni previste dall'art. 9 del D.P R. 6 febbraio 1981, n. 66, ed il funzionamento degli uffici di protezione civile delle prefetture cui sono assegnati gli ufficiali di cui al decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 857, convertito dalla legge 17 febbraio 1985, n. 18, il Ministro per il coordinamento della protezione civile è autorizzato, in deroga alle vigenti disposizioni, ad avvalersi di personale ausiliario, d'ordine e di concetto, nel numero di centosessanta unità, da convenzionare a tempo determinato. Il relativo onere, valutato in lire 2 500 milioni, è a carico del fondo per la protezione civile»

Si riporta il testo integrale dell'art. 9 del D.P.R. 6 febbraio 1981, n 66 (Regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n. 996, recante norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità), sopracitato:

«Art. 9 *(Comitati regionali: competenze).* — I comitati regionali, in conformità di quanto previsto ai commi quarto e quinto dell'art. 7 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, ed in armonia con gli indirizzi di sviluppo e di pianificazione predisposti dagli organi della pianificazione economica:

1) studiano e fanno proposte circa i provvedimenti atti ad evitare o ridurre le probabilità dell'insorgere di calamità naturali o catastrofi, sulla base delle eventuali proposte formulate dalle regioni;

2) predispongono i programmi relativi al contributo della regione e degli enti locali all'azione di soccorso in caso di calamità naturali o catastrofi, specie per quanto concerne l'assistenza generica, sanitaria ed ospedaliera, il rapido ripristino della viabilità delle strade, degli acquedotti e delle altre opere pubbliche di interesse regionale, tenuto conto delle eventuali proposte formulate dalle regioni;

3) determinano, in relazione ai programmi di cui al n. 2), gli organismi regionali e gli enti locali tenuti a dare il loro apporto agli organi ordinari e straordinari della protezione civile, specificandone le disponibilità ed i mezzi.

I programmi di cui al n. 2) divengono operativi dopo trenta giorni dalla comunicazione, a cura del segretario del comitato, agli organi deliberativi della regione».

Il D.L. 19 dicembre 1984, n. 857, sopracitato, convertito dalla legge 17 febbraio 1985, n. 18, reca: «Trattenimento in servizio dei colonnelli delle tre Forze armate e della Guardia di finanza richiamati o mantenuti in servizio ai sensi dell'art. 1 della legge 10 maggio 1983, n. 186».

Art. 1-*ter*.

Interpretazione autentica

1. *Le indennità di rischio corrisposte agli appartenenti ai Corpi dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano, sulle quali siano o siano stati corrisposti i relativi contributi previdenziali, non sono ricomprese tra quelle escluse dalla retribuzione annua contributiva di cui al disposto dell'articolo 16, terzo comma, della legge 5 dicembre 1959, n. 1077, a partire dalla data di applicazione alle prestazioni previdenziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269.*

Riferimenti normativi:

(a) Si trascrive il testo del terzo comma dell'art. 16 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077 (Miglioramento del trattamento di quiescenza ed adeguamento delle pensioni a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali facenti parte degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro):

«In nessun caso sono da comprendersi nella retribuzione annua contributiva:

i compensi per lavoro straordinario anche se corrisposti in forma forfettaria fissa;

i compensi per lavori di carattere eccezionale;

le quote o assegni aggiuntivi dovuti per i familiari a carico;

le indennità comunque corrisposte in relazione ai diritti di segreteria previsti dall'art. 205 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni;

le indennità di carica o di grado;

le eventuali indennità invernali;

le indennità o gli assegni corrisposti, interamente od in parte, a titolo di rimborso spese oppure in relazione ai disagi o ai rischi connessi a particolari attività lavorative dell'iscritto;

gli altri assegni analoghi a quelli sopra indicati».

L'art. 205 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, sopracitato, così recita:

«Art. 205. — È obbligatoria in tutti i comuni la riscossione dei diritti di segreteria, da effettuarsi a mezzo di marche segnatasse, in conformità alla tabella annessa al regolamento per la esecuzione della presente legge.

Il provento dei diritti stessi è ripartito in conformità alla tabella *D* annessa alla presente legge».

(b) Il D.P.R. 18 maggio 1987, n. 269, reca: «Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale, per il triennio 1985-87, riguardante il comparto del personale dipendente dalle aziende e dalle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo».

Art. 2.

Impiego del personale del Corpo nell'espletamento di specifici servizi d'istituto

1. Fermi restando gli ordinari stanziamenti di bilancio, nell'ambito dell'attività sportiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono ricomprese anche le spese relative a organizzazione, partecipazione e svolgimento di concorsi, gare, manifestazioni e cerimonie nazionali ed internazionali in Italia e all'estero, nonché quelle per l'attività dei gruppi sportivi dei vigili del fuoco e relative sezioni giovanili agonistiche.

Art. 3.

Servizi di vigilanza e di formazione tecnico-professionale attribuiti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. In attuazione delle disposizioni dettate dall'articolo 13, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvede alle attività di vigilanza di cui all'articolo 23, comma 1, e a quelle relative alla formazione del personale di cui all'articolo 12 del predetto decreto mediante le

proprie strutture operative, tecniche e didattiche e avvalendosi del personale addetto. A tal fine, le attività per le quali è richiesta al Corpo nazionale dei vigili del fuoco la formazione e l'addestramento del personale addetto alla prevenzione, all'intervento antincendio e alla gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro a norma delle disposizioni sopracitate, sono quelle elencate nel decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n. 689, tabelle *A* e *B*, nel decreto ministeriale 16 febbraio 1982 e nel decreto ministeriale 30 ottobre 1986. L'attività di formazione, addestramento e di attestazione di idoneità di cui al comma 3 è assicurata dal Corpo nazionale mediante corrispettivo determinato in base ad apposite tariffe stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le predette tariffe sono adeguate annualmente con le stesse modalità e procedure sulla base degli indici ISTAT di variazione del costo della vita, rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. I proventi derivanti dall'applicazione delle tariffe di cui al comma 1 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati nei pertinenti capitoli di spesa del Ministero dell'interno per alimentare il Fondo per la produttività collettiva ed il miglioramento dei servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. I comandi provinciali dei vigili del fuoco, previo superamento di prova tecnica, rilasciano attestato di idoneità ai lavoratori designati dai datori di lavoro di cui all'articolo 12, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, che hanno partecipato ai corsi di formazione svolti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da enti pubblici e privati.

Riferimenti normativi

(a) Si trascrive il testo del comma 1, lettera *b)*, dell'art. 13 del citato decreto legislativo n. 626/1994:

«1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n 577, i Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione al tipo di attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono definiti:

a) (omissis),

b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio di cui all'art. 12, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione».

(b) Il D Lgs 19 settembre 1994, n. 626, reca: «Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro». Si riporta il testo dell'art. 12 e del comma 1 dell'art. 23, come modificati dal D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.

«Art. 12 *(Disposizioni generali)*. — 1. Ai fini degli adempimenti di cui all'art 4, comma 5, lettera *q)*, il datore di lavoro:

a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;

b) designa preventivamente i lavoratori incaricati di attuare le misure di cui all'art. 4, comma 5, lettera *a)*;

c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti ad un pericolo grave ed immediato circa le misure predisposte ed i comportamenti da adottare;

d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori possano, in caso di pericolo grave ed immediato che non può essere evitato, cessare la loro attività, ovvero mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;

e) prende i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza ovvero per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.

2. Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera *b)*, il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell'azienda ovvero dei rischi specifici dell'azienda ovvero dell'unità produttiva.

3. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni ovvero dei rischi specifici dell'azienda ovvero dell'unità produttiva.

4. Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato».

«Art 23 *(Vigilanza)*, comma 1. — La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è svolta dall'unità sanitaria locale e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché, per il settore minerario, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano».

Si riporta il testo delle lettere *a)* e *q)* del comma 5 dell'art. 4 del D.Lgs. n. 626/1994, come modificato dal D.Lgs. n. 242/1996, sopracitate:

«5. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, e in particolare:

a) designa preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;

b)-p) (omissis);

q) adotta le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti».

(c) Il D P R. 26 maggio 1959, n. 689, reca: «Determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del comando del Corpo dei vigili del fuoco». Si riportano, di seguito, le tabelle *A* e *B*.

«TABELLA *A*

Aziende e lavorazioni nelle quali si producono, si impiegano, si sviluppano e si detengono prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti [art. 36, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547].

Numero d'ordine	Denominazione e settore di attività
1	Officine od impianti per la produzione di gas combustibili ottenuti per distillazione, reazione, carburazione od altri processi.
2	Aziende che utilizzano gas combustibili per sottoporli a successive trasformazioni.
3	Aziende per la produzione di gas combustibili compressi disciolti o liquefatti.
4	Magazzini e depositi di bombole o bidoni di gas combustibili: compressi, per capacità complessiva delle bombole superiore a 2000 litri; disciolti o liquefatti, per quantitativi di gas superiori a 500 kg.

Numero d'ordine	Denominazione e settore di attività
5	Centrali di compressione, stazioni di travaso e depositi di metano e di gas idrocarburati.
6	Aziende per l'idrogenazione di olii e grassi.
7	Trattamento dei prodotti ortofrutticoli con l'impiego di acetilene, etilene ed altri gas carburati.
8	Impianti per la saldatura o per il taglio dei metalli, con l'impiego di gas combustibili con impianto generatore centralizzato ovvero con oltre 5 posti di lavoro.
9	Aziende nelle quali si esegue la seconda lavorazione del vetro con l'impiego di oltre 15 cannelli a gas.
10	Stabilimenti per la lavorazione del greggio petrolifero, degli olii minerali, miscele lubrificanti ed affini (distillazione, raffinazione, trattamento degli olii minerali, distillazione di rocce asfaltiche, distillazione a bassa temperatura di combustibili fossili, lavorazione ulteriore di petroli, benzina, ecc., preparazione e lavorazione di olii lubrificanti ed affini, produzione di emulsioni bituminose da petroli, rigenerazione di olii minerali esausti o bruciati, altre eventuali lavorazioni affini).
11	Depositi, magazzini e rivendite di benzina, petrolio, olii minerali ed altri prodotti idrocarburati infiammabili o combustibili, per quantità superiori a 500 kg.
12	Autorimesse pubbliche.
13	Reparti di collaudo e prova negli stabilimenti per la costruzione e riparazione di motori a combustione interna.
14	Produzione di creme e lucidi per pavimenti, metalli, mobili, calzature e di altri prodotti affini, ottenuti con l'impiego di sostanze infiammabili.
15	Estrazione di olii con solventi infiammabili.
16	Produzione della glicerina con esclusione del processo per idrolisi dai grassi.
17	Produzione di acqua ragia vegetale.
18	Lavatura a secco con solventi infiammabili.
19	Distillazione di catrame e depositi di benzolo per quantità superiore a 500 kg.
20	Produzione di vernici con solventi infiammabili.
21	Aziende in cui viene eseguita la iniezione di olii creosolati.
22	Produzione di inchiostri da stampa con impiego di solventi infiammabili.
23	Produzione e depositi di solfuro di carbonio.
24	Distillerie e depositi di alcool a concentrazione superiore al 60 per cento in volume.
25	Produzione di colle animali con impiego di solventi infiammabili.
26	Produzione di rajon e di cellophane e di prodotti affini ottenuti con l'impiego di solventi infiammabili.
27	Produzione di fibre tessili polivinliche.
28	Reparti di verniciatura a spruzzo con solventi infiammabili con oltre 5 addetti.
29	Aziende per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati, ottenuti con l'impiego di sostanze infiammabili.
30	Produzione di solventi infiammabili per uso industriale (acetato di amile, acetato di butile, acetato di etile, acetato di isoamile, acetato di isobutile, acetato di isopropile, acetato di metile, acetato di propile, acetato di vinile, acetone, acido acetico, alcool butilico, alcool etilico, alcool isoamilico, alcool isopropilico, alcool metilico, aldeide acetica, benzina, benzolo, butadiene, butanone, butilene, cicloesano, cloroformio, dimetilbenzene, eptano, esano, etere etilico, etere isopropilico, etere metilico, etere vinilico, etere metiletilico, etilbenzene, formiato di etile, formiato di metile, furfurolo, metilcicloesano, metilsobutilchetone, nafta, nitropropano, ossido di etilene, ossido di mesitile, ossisolfuro di carbonio, piridina, solfuro di carbonio, toluolo, trementina).
31	Industrie chimiche per la produzione di resine sintetiche di coloranti organici ed intermedi e di prodotti farmaceutici con impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili (acrilnitrile, bromuro di etile, bromuro di metile, clorobenzene, cloruro di etile, dicloroetilene, dietilamina, diossano, etilamina, stirolo monomero).
32	Aziende che producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti considerate tali dal regolamento al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
33	Produzione e depositi di celluloide e di oggetti vari dello stesso materiale.
34	Produzione e depositi di pellicole infiammabili.
35	Aziende nelle quali si fa impiego di pellicole infiammabili.
36	Preparazione del fosforo e suo impiego per la produzione di composti. Aziende in cui viene prodotto ed utilizzato il fosforo ed il sesquisolfuro di fosforo e relativi depositi.
37	Produzione e depositi di fiammiferi.
38	Macinazione e raffinazione dello zolfo.
39	Aziende per la produzione di polveri di carbone.
40	Aziende per la produzione di agglomerati di materiali combustibili, di cartoni e feltri catramati, di carbolineum, di nerofumo e di vernici nere.
41	Aziende per la produzione del magnesio, dell'elektron e delle leghe ad alto tenore di magnesio.
42	Aziende in cui si producono o impiegano polveri di magnesio, di alluminio, manganese, rame; ovvero di cacao, tabacco, latte, destrina, legno, sughero ed altre sostanze organiche
43	Laboratori di attrezzerie e scenografia teatrale.
44	Aziende per la produzione di carte calcografiche, eliografiche, cianografiche e fotografiche.
45	Magazzini per deposito di carte e cartoni catramati, cerate e simili, carta filata e trucioli di carta. Magazzini per deposito e classificazione di carta usata, di stracci, nonché di cascami e fibre tessili vegetali ed artificiali che bruciano con sviluppo di fiamma.
46	Aziende per la produzione della gomma, della guttaperca e dei relativi manufatti. Aziende per la produzione di ebanite, amiantite, vulcanite e di altri prodotti affini.
47	Reparti di preparazione alla filatura delle fibre tessili vegetali ed artificiali che bruciano con sviluppo di fiamma e relativi depositi.
48	Produzione di tele cerate, tessuti gommati e prodotti affini; produzione di linoleum e prodotti affini.
49	Magazzini di deposito di fibre tessili vegetali ed artificiali che bruciano con sviluppo di fiamma.
50	Produzione di carburo di calcio e depositi per quantità superiori a 1000 kg.
51	Molini per cereali ad alta macinazione con potenzialità superiore ai 200 q.li nelle 24 ore.
52	Riserie con potenzialità superiore ai 100 q.li nelle 24 ore.
53	Produzione di surrogati di caffè.
54	Aziende per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia; dello sparto e simili; lavorazione del sughero, produzione di farina e di trucioli di legno e legno macinato; altre fabbricazioni affini».

«TABELLA B

Aziende e lavorazioni che per dimensioni, ubicazione ed altre ragioni presentano in caso di incendio gravi pericoli per la incolumità dei lavoratori [art. 36, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547].

Numero d'ordine	Denominazione e settore di attività
1	Aziende per la lavorazione della foglia del tabacco con oltre 100 addetti.
2	Fabbriche di mobili e di infissi con oltre 50 addetti.
3	Industria dell'arredamento e dell'abbigliamento con oltre 75 addetti.
4	Industria della carta con oltre 100 addetti e della cartotecnica con oltre 25 addetti
5	Magazzini di vendita con oltre 50 addetti.
6	Aziende in genere nelle quali sono occupati contemporaneamente in un unico edificio a più di un piano oltre 500 addetti.
7	Attività esercitate in locali costruiti prevalentemente in legno o con solai o scale in legno, nelle quali sono occupati contemporaneamente oltre 15 addetti».

Art. 4.

Impiego del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nella campagna antincendi boschivi 1996

1. Per le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco connesse al concorso nella lotta agli incendi boschivi e relative al richiamo dei vigili del fuoco volontari, alle spese per l'acquisto di mezzi e attrezzature, di missione, alle mense obbligatorie di servizio e all'erogazione di compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo del Corpo nazionale, ivi compresi i dirigenti, anche in deroga ai limiti di somma stabiliti dalla normativa vigente, è autorizzata, per l'anno 1996, la spesa di lire 23.000 milioni.

2. All'onere di lire 23.000 milioni di cui al comma 1 si provvede, quanto a lire 8.000 milioni, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, e, quanto a lire 15.000 milioni, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6878 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Norme di amministrazione e contabilità

1. Con regolamento, da adottarsi a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le norme di amministrazione e contabilità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che potranno contenere disposizioni anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, allo scopo di conseguire obiettivi di snellimento e accelerazione delle procedure, per l'acquisto dei beni necessari per gli interventi di emergenza. Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento si osservano, in quanto compatibili, per il Corpo nazionale le disposizioni previste dal capo III del regolamento di amministrazione e contabilità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417.

2. Il Consiglio di Stato esprime il proprio parere sullo schema di regolamento di cui al comma 1 entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il regolamento può essere comunque adottato.

Riferimenti normativi:

(a) Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è riportato integralmente alla nota *(c)* dell'art. 1.

(b) Il D.P.R. 7 agosto 1992, n. 417, approva il regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. Il capo III del citato regolamento concerne beni e servizi.

Art. 6.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 1, 2 e 3, valutato in lire diciassettemila milioni per l'anno 1996, in lire ventiquattromilanovecento milioni per l'anno 1997 e in lire venticinquemila milioni per il 1998 e a regime, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

TABELLA 1
(prevista dall'art. 1, comma 1)

INCREMENTO DI ORGANICO

AREA OPERATIVA TECNICA

Profili	Qualifica	N. di unità
Capo reparto	VI	60
Capo squadra	VI	145
Vigili del fuoco	V	290
Totale generale		495

96A8406

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Autorizzazione al Governo della Repubblica di Indonesia ad acquistare un immobile

Con decreto del Ministro degli affari esteri in data 14 novembre 1996, n. 4807, registrato alla ragioneria centrale del Ministero degli affari esteri il 26 novembre 1996, il Governo della Repubblica di Indonesia è stato autorizzato ad acquistare un immobile sito in Roma, via Piemonte, 127/A, da destinare a sede diplomatico-consolare della rappresentanza.

96A8618

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 538, recante: «Disposizioni urgenti in materia di sanzioni per violazione di obblighi contributivi e di regolarizzazione di posizioni previdenziali».

Il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 538, recante: «Disposizioni urgenti in materia di sanzioni per violazione di obblighi contributivi e di regolarizzazione di posizioni previdenziali», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 249 del 23 ottobre 1996.

96A8655

Mancata conversione del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 540, recante: «Disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordino della RAI - S.p.a.».

Il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 540, recante: «Disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordino della RAI - S p.a.», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 249 del 23 ottobre 1996.

96A8656

Mancata conversione del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 541, recante: «Disposizioni urgenti in materia di bilancio per le imprese operanti nel settore dell'editoria e di protezione del diritto d'autore, nonché interventi per lo spettacolo».

Il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 541, recante: «Disposizioni urgenti in materia di bilancio per le imprese operanti nel settore dell'editoria e di protezione del diritto d'autore, nonché interventi per lo spettacolo», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 249 del 23 ottobre 1996.

96A8657

Mancata conversione del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 544, recante: «Disposizioni urgenti per assicurare l'attività delle emittenti televisive e sonore, autorizzate in ambito locale, nonché per disciplinare le trasmissioni televisive in forma codificata».

Il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 544, recante: «Disposizioni urgenti per assicurare l'attività delle emittenti televisive e sonore, autorizzate in ambito locale, nonché per disciplinare le trasmissioni televisive in forma codificata», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 249 del 23 ottobre 1996.

96A8660

Mancata conversione del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 547, recante: «Misure di completamento della manovra di finanza pubblica».

Il decreto-legge 23 ottobre 1996, n 547, recante: «Misure di completamento della manovra di finanza pubblica», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 249 del 23 ottobre 1996.

96A8663

Mancata conversione del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 549, recante: «Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità delle segreterie comunali e provinciali».

Il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 549, recante: «Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità delle segreterie comunali e provinciali», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 249 del 23 ottobre 1996.

96A8665

Mancata conversione del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 550, recante: «Modalità di funzionamento dei consigli degli enti locali».

Il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 550, recante: «Modalità di funzionamento dei consigli degli enti locali», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 249 del 23 ottobre 1996.

96A8666

Mancata conversione del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 555, recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione».

Il decreto-legge 23 ottobre 1996, n 555, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n 249 del 23 ottobre 1996.

96A8670

Comunicato relativo alla ripubblicazione del testo del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, coordinato con la legge di conversione 20 dicembre 1996, n. 639, recante: «Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti».

Si comunica che nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 gennaio 1997 si procederà alla ripubblicazione del testo del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, coordinato con la legge di conversione 20 dicembre 1996, n. 639, corredato delle relative note. Tale testo è stato già pubblicato, privo di dette note, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 299 del 21 dicembre 1996.

96A8717

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni artifici pirotecnici

Con decreto ministeriale n 559/C 17012.XVJ(991) del 21 novembre 1996 l'artificio pirotecnico denominato «Polipo oro 602» che la ditta Parente A. & C. S.n c. intende produrre nella propria fabbrica sita in Melara (Rovigo), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.17014.XVJ(989) del 21 novembre 1996 l'artificio pirotecnico denominato «Polipo argento 602» che la ditta Parente A & C. S n c. intende produrre nella propria fabbrica sita in Melara (Rovigo), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

96A8617

MINISTERO DELLA DIFESA

Riconoscimento della personalità giuridica ed approvazione dello statuto dell'Unione nazionale italiana reduci di Russia

Con decreto ministeriale 20 novembre 1996 è stata riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'Unione nazionale italiana reduci di Russia (UNIRR).

96A8615

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 20 dicembre 1996

Dollaro USA	1529,95
ECU	1893,01
Marco tedesco	983,26
Franco francese	291,04
Lira sterlina	2544,77
Fiorino olandese	875,96
Franco belga	47,721
Peseta spagnola	11,667
Corona danese	256,88
Lira irlandese	2530,84
Dracma greca	6,182
Escudo portoghese	9,759
Dollaro canadese	1119,12
Yen giapponese	13,389
Franco svizzero	1144,83
Scellino austriaco	139,72
Corona norvegese	236,40
Corona svedese	223,73
Marco finlandese	329,59
Dollaro australiano	1216,31

96A8718

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 21755 del 28 novembre 1996 è autorizzata, per il periodo dal 12 giugno 1995 all'11 giugno 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l Legnarredo - Industria del legno, con sede in Andria (Bari) e unità di Trani (Bari), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a venti unità, su un organico complessivo di ventisette unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S r l. Legnarredo - Industria del legno, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 21756 del 28 novembre 1996 è autorizzata, per il periodo dal 1° giugno 1995 al 31 maggio 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Montaldi, con sede in Torino e unità di Torino, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a tredici unità, su un organico complessivo di ventitre unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S r.l. Montaldi, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 21757 del 28 novembre 1996 è autorizzata, per il periodo dal 1° maggio 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r l. Casfer calcestruzzo, con sede in Selargius (Cagliari) e unità di Selargius-Quartu S. Elena-Donori (Cagliari), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 8 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 25 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a venti unità, su un organico complessivo di ventitre unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S r l Casfer calcestruzzo, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n 237.

Con decreto ministeriale n. 21758 del 28 novembre 1996 è autorizzata, per il periodo dal 6 febbraio 1995 al 5 febbraio 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a Sipra, con sede in Torino e unità di Napoli, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 20 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a due unità, su un organico complessivo di ventisei unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a. Sipra, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237

Con decreto ministeriale n. 21759 del 28 novembre 1996 è autorizzata, per il periodo dal 19 aprile 1996 al 18 aprile 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S r l S P.E , con sede in Montorio al Vomano (Teramo) e unità di Magliano dei Marsi (L'Aquila), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a quattordici unità, su un organico complessivo di venti unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r l. S P E , a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 21760 del 28 novembre 1996 è autorizzata, limitatamente al periodo dal 7 febbraio 1994 al 3 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Siprem, con sede in Pesaro e unità di Pesaro, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a venticinque unità, su un organico complessivo di quarantasei unità.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 17423 del 27 aprile 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S r.l. Siprem, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 21761 del 28 novembre 1996 è autorizzata, per il periodo dal 3 ottobre 1994 al 2 ottobre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p.a Sipra, con sede in Torino e unità di Genova, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a due unità, su un organico complessivo di dieci unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a. Sipra, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *C* del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale n. 21762 del 28 novembre 1996 è autorizzata, per il periodo dal 5 ottobre 1994 al 2 ottobre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p a. Sipra, con sede in Torino e unità di Bologna, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a quattro unità, su un organico complessivo di diciassette unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sipra, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *C* del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale n. 21763 del 28 novembre 1996 è autorizzata, per il periodo dal 3 ottobre 1994 al 2 ottobre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sipra, con sede in Torino e unità di Firenze, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a cinque unità, su un organico complessivo di sei unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sipra, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *C* del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale n. 21764 del 28 novembre 1996 è autorizzata, per il periodo dal 3 ottobre 1994 al 5 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sipra, con sede in Torino e unità di Milano, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a quattro unità, su un organico complessivo di centocinque unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sipra, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *C* del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale n. 21765 del 28 novembre 1996 è autorizzata, per il periodo dal 3 ottobre 1994 al 31 luglio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sipra, con sede in Torino e unità di Roma, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a sette unità, su un organico complessivo di settanta unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sipra, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *C* del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale n. 21766 del 28 novembre 1996 è autorizzata, per il periodo dal 3 ottobre 1994 al 10 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sipra, con sede in Torino e unità di Mestre (Venezia), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a due unità, su un organico complessivo di tredici unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sipra, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *C* del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale n. 21767 del 28 novembre 1996 è autorizzata, per il periodo dal 3 ottobre 1994 al 31 luglio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sipra, con sede in Torino e unità di Torino, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ventotto unità, su un organico complessivo di trecento unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sipia, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *C* del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale n. 21768 del 28 novembre 1996 è autorizzata, per il periodo dal 12 giugno 1995 al 9 giugno 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Legnarredo - Industria del Legno, con sede in Andria (Bari) e unità di Trani (Bari), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a diciannove unità, su un organico complessivo di ventisei unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Legnarredo - Industria del Legno, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 21769 del 28 novembre 1996 è autorizzata, per il periodo dal 4 luglio 1995 al 3 luglio 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Videogruppo, con sede in Torino e unità di Torino, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 36 ore settimanali a 18 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a due unità, su un organico complessivo di quindici unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, ove interessato, sono altresì autorizzati, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Videogruppo, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 21770 del 28 novembre 1996 è autorizzata, per il periodo dal 4 luglio 1995 al 3 luglio 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Videogruppo, con sede in Torino e unità di Torino, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a nove unità, su un organico complessivo di quindici unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Videogruppo, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 21771 del 28 novembre 1996 è autorizzata, per il periodo dall'11 marzo 1996 al 10 marzo 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Trucco Tessile, con sede in Savigliano (Cuneo) e unità di Savigliano (Cuneo), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ventiquattro unità, su un organico complessivo di centodue unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Trucco Tessile, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 21772 del 28 novembre 1996 è autorizzata, per il periodo dal 2 maggio 1996 al 1° maggio 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Strapazzini Auto, con sede in Montelabbate (Pesaro) e unità di Chiusa di Ginestreto - Montelabbate (Pesaro), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a novantotto unità, su un organico complessivo di centotrentatre unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Strapazzini Auto, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 21773 del 28 novembre 1996 è autorizzata, per il periodo dal 18 marzo 1996 al 6 ottobre 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Linificio Canapificio Nazionale, con sede in Milano e unità di Villa D'Almè (Bergamo), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 28 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a duecentoventitre unità, di cui centoquarantasei da 36 a 24 ore medie settimanali, su un organico complessivo di seicentosei unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Linificio Canapificio Nazionale, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 21774 del 28 novembre 1996 è autorizzata, limitatamente al periodo dal 15 aprile 1996 al 6 ottobre 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Linificio Canapificio Nazionale, con sede in Milano e unità di Fara Gera D'Adda (Bergamo), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 28 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a centosessantasette unità, su un organico complessivo di seicentosei unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Linificio Canapificio Nazionale, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 21798 del 3 dicembre 1996 è autorizzata, per il periodo dal 20 settembre 1993 al 19 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fosfotec, con sede in Palermo e unità di Crotone, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a duecentoventi unità, di cui trentotto giornalieri da 39 a 13 ore medie settimanali e centottantadue turnisti da 36 a 12 ore medie settimanali, su un organico complessivo di tredicimilasettecentoquindici unità.

Il presente D.M. annulla e sostituisce il D.M. n. 20617 del 10 maggio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fosfotec, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 21799 del 3 dicembre 1996 è autorizzata, per il periodo dal 2 ottobre 1995 al 30 marzo 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SAFAB - Appalti Forniture Acquedotti Bonifiche, con sede in Roma e unità di S. Severo (Foggia), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 6 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 10 ore medie settimanali, nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a sessantuno unità, su un organico complessivo di settantasei unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SAFAB - Appalti Forniture Acquedotti Bonifiche, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 21800 del 3 dicembre 1996 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Maxim, con sede in Sansepolcro (Arezzo) e unità di Città di Castello (Perugia), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali, nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a centosessantasei unità, di cui diciannove lavoratori part-time da 20 a 18 ore medie settimanali, su un organico complessivo di centosessantanove unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Maxim, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 21801 del 3 dicembre 1996 è autorizzata, per il periodo dal 22 novembre 1994 al 21 novembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. BULL HN - Imformation Systems Italia, con sede in Caluso (Torino) unità nazionali, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 13 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali, nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a centoventitre unità, su un organico complessivo di duemilanovecentotrentatre unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. BULL HN - Imformation Systems Italia, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti finanziari di cui al successivo comma 13 dell'art. 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *C* del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale n. 21802 del 3 dicembre 1996 è autorizzata, per il periodo dal 5 settembre 1994 al 4 aprile 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. BULL HN - Imformation Systems Italia, con sede in Caluso (Torino) unità nazionali con esclusione di Salerno e Catania, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 16 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali, nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a duecentocinquanta unità, su un organico complessivo di duemilanovecentotrentatre unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p.a. BULL HN - Imformation Systems Italia, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti finanziari di cui al successivo comma 13 dell'art. 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *C* del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

96A8570

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni alla produzione di specialità medicinali per uso umano presso officine di terzi

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
PPT n. 743 del 22 dicembre 1996

Specialità medicinale: IFENEC:

«Ginec» 6 ovuli vaginali 50 mg - A.I.C. n. 024066072;
«Ginec» 12 ovuli vaginali 50 mg - A.I.C. n. 024066084;
«Ginec» 15 ovuli vaginali 50 mg - A.I.C. n. 024066096;
«Ginec» 3 ovuli vaginali 150 mg - A.I.C. n. 024066108;
«Ginec» 6 ovuli vaginali 150 mg - A.I.C. n. 024066110;
«Depot» 2 ovuli vaginali 150 mg - A.I.C. n. 024066146.

Società Italfarmaco S.p.a., viale Fulvio Testi, 330 - 20126 Milano, codice fiscale 00737420158.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: tutte le fasi della produzione sono effettuate presso l'officina farmaceutica della società Istituto Gentili S.p.a., sita in via Mazzini, 112 - Pisa.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
PPT n. 1118 del 3 dicembre 1996

Specialità medicinale: ACTRON, gel tubo 50 g 2,5% - A.I.C. n. 028840054.

Società Bayer S.p.a., viale Certosa, 126 - 20156 Milano, codice fiscale 05849130157.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: tutte le fasi della produzione sono effettuate presso l'officina farmaceutica della Bayer AG Leverkusen - Germania.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
PPT n. 1123 del 3 dicembre 1996

Specialità medicinale: LIMICAN, 20 compresse 50 mg - A.I.C. n. 025575/010.

Società Synthelabo S.p.a., Galleria Passarella, 2 - 20122 Milano, codice fiscale 06685100155.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: tutte le fasi della produzione sono effettuate presso l'officina farmaceutica della Synthelabo Groupe, sita in Boulevard de l'Europe, 6 - Quetigny (Francia).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
PPT n. 1124 del 3 dicembre 1996

Specialità medicinale: CHAMPIONYL, 30 capsule - A.I.C. n. 022575017.

Società Synthelabo S.p.a., Galleria Passarella, 2 - 20122 Milano, codice fiscale 06685100155.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: tutte le fasi della produzione sono effettuate presso l'officina farmaceutica della Synthelabo Groupe sita in Boulevard de l'Europe, 6 - Quetigny (Francia).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
PPT n. 1130 del 3 dicembre 1995

Specialità medicinale: ALOVIR:

25 compresse 400 mg - A.I.C. n. 028402016;
crema 5% 10 g - A.I.C. n. 028402030;
25 compresse 800 mg - A.I.C. n. 028402042.

Società farmaceutici Caber S.p.a., via Cavour, 11 - 44022 Comacchio, codice fiscale 00964710388.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: tutte le fasi della produzione sono effettuate presso la propria officina farmaceutica consortile sita in via E. Bazzano, 14 - Ronco Scrivia (Genova).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
PPT n. 1135 del 3 dicembre 1996

Specialità medicinale: FOILLE INSETTI, pomata 15 g - A.I.C. n. 020051037

Società Synthelabo S.p.a., Galleria Passarella, 2 - 20122 Milano, codice fiscale 06685100155.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: tutte le fasi della produzione sono effettuate presso l'officina farmaceutica della società Laboratoiros Delagrange (Gruppo Synthelabo), sita in Alcobendas - Madrid (Spagna).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
PPT n. 1141 del 3 dicembre 1996

Specialità medicinale: Periplum, flaconcino gocce 25 ml 4% - A.I.C. n. 026214039.

Società Italfarmaco S.p.a., viale Fulvio Testi, 330 - 20126 Milano, codice fiscale 00737420158.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: tutte le fasi della produzione non sono più effettuate presso la propria officina consortile sita in viale F. Testi, 330 - Milano.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
PPT n. 1143 del 3 dicembre 1996

Specialità medicinale. IFENEC.

«Derm» schiuma 3 bustine 10 g, n. di A.I.C. 024066122;

«Derm» schiuma 6 bustine 10 g, n. di A.I.C. 024066134.

Società Italfarmaco S.p.a., viale Fulvio Testi, 330 - 20126 Milano, codice fiscale 00737420158.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: tutte le fasi della produzione non sono più effettuate presso la propria officina consortile sita in viale F. Testi, 330 - Milano.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
PPT n. 1144 del 3 dicembre 1996

Specialità medicinale: UBITEN, «50» 10 flaconcini orali 50 mg - A.I.C. n. 025229081.

Società Italfarmaco S.p.a., viale Fulvio Testi, 330 - 20126 Milano, codice fiscale 00737420158.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: tutte le fasi della produzione non sono più effettuate presso la propria officina consortile sita in viale F. Testi, 330 - Milano.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
PPT n. 1148 del 3 dicembre 1996

Specialità medicinale: SELEZEN:

flacone gocce 20 ml 40% - A.I.C. n. 025018033;
10 nipiosupposte 100 mg - A.I.C. n. 025018045;
10 supposte 500 mg - A.I.C. n. 025018058;
10 supposte 750 mg - A.I.C. n. 025018060;
gel 50 g 5% - A.I.C. n. 025018084.

Società Italfarmaco S.p.a., viale Fulvio Testi, 330 - 20126 Milano, codice fiscale 00737420158.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: tutte le fasi della produzione non sono più effettuate presso la propria officina consortile, sita in viale F. Testi, 330 - Milano.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
PPT n. 1159 del 3 dicembre 1996

Specialità medicinale: IFENEC:

«Derm» pomata 30 g 1% - A.I.C. n. 024066019;
«Derm» emulsione 30 g 1% - A.I.C. n. 024066021;
«Ginec» crema vag. 30 g 1% - A.I.C. n. 024066058;
«Ginec» crema vag. 78 g 1% - A.I.C. n. 024066060;
schiuma ginecologica 60 ml 1% - A.I.C. n. 024066159.

Società Italfarmaco S.p.a., viale Fulvio Testi, 330 - 20126 Milano, codice fiscale 00737420158.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: tutte le fasi della produzione non sono più effettuate presso la propria officina consortile, sita in viale F. Testi, 330 - Milano.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
PPT n. 1164 del 3 dicembre 1996

Specialità medicinale: STRATOFER, 10 flaconcini orali 1200 mg - A.I.C. n. 028128015.

Società Italfarmaco S.p.a., viale Fulvio Testi, 330 - 20126 Milano, codice fiscale 00737420158.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo, tutte le fasi della produzione non sono più effettuate presso la propria officina consortile, sita in viale F. Testi, 330 - Milano.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
PPT n. 1167 del 3 dicembre 1996

Specialità medicinale: PLACATUS:

sciroppo 0,1% flacone 200 ml - A.I.C. n. 028626012;
gocce 1% flacone 30 ml - A.I.C. n. 028626024.

Società Zilliken S.p.a., viale F. Testi, 326 - 20100 Milano, codice fiscale 00244680104.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: tutte le fasi della produzione non sono più effettuate presso la propria officina consortile, sita in viale F. Testi, 330 - Milano.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
PPT n. 1168 del 3 dicembre 1996

Specialità medicinale: FERLATUM, 10 flaconcini 800 mg - A.I.C. n. 027552013.

Società Zilliken S.p.a., viale F. Testi, 326 - 20100 Milano, codice fiscale 00244680104.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: tutte le fasi della produzione non sono più effettuate presso la propria officina consortile, sita in viale F. Testi, 330 - Milano.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
PPT n. 1169 del 3 dicembre 1996

Specialità medicinale: LEUCORSAN:

6 ovuli - A.I.C. n. 005030010;
lavanda 12 bustine - A.I.C. n. 005030022.

Società Zilliken S.p.a., viale F. Testi, 326 - 20100 Milano, codice fiscale 00244680104.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: tutte le fasi della produzione non sono più effettuate presso la propria officina consortile, sita in viale F. Testi, 330 - Milano.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
PPT n. 1170 del 3 dicembre 1996

Specialità medicinale: BIMIXIN, sciroppo 60 ml - A.I.C. n. 008477073.

Società Sanofi Winthrop S.p.a., via G.B. Piranesi, 38 - 20137 Milano, codice fiscale 00730870151.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: tutte le fasi della produzione sono effettuate presso l'officina farmaceutica della società Sanofi Winthrop, sita in Carrascal de Manique, Alcabideche, Cascais - Portogallo.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
PPT n. 1171 del 3 dicembre 1996

Specialità medicinale: ATACLOR, 30 compresse 125 mg - A.I.C. n. 026044026.

Società So.Se.Pharm S.r.l., società di servizio per l'industria farmaceutica ed affini, via Matteotti, 16 - 00040 Pomezia, codice fiscale 01163980681.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società Iema S.r.l., sita in via Kennedy, 10/12/14 - Cerro Maggiore (Milano).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
PPT n. 1172 del 3 dicembre 1996

Specialità medicinale: GASTER:

20 capsule dosate 100 mg - A.I.C. n. 028933012;
12 bustine dosate 250 mg - A.I.C. n. 028933024.

Società So.Se.Pharm S.r.l., società di servizio per l'industria farmaceutica ed affini, via Matteotti, 16 - 00040 Pomezia, codice fiscale 01163980681.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società Iema S r.l., sita in via Kennedy, 10/12/14 - Cerro Maggiore (Milano).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A I C.
PPI n. 1173 del 3 dicembre 1996

Specialità medicinale. ULCODINA.

50 compresse 400 mg - A I.C. n. 024215079,
30 bustine 800 mg - A I C. n. 024215081.

Società So.Se.Pharm S r l, società di servizio per l'industria farmaceutica ed affini, via Matteotti, 16 - 00040 Pomezia, codice fiscale 01163980681.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società Iema S.r l, sita in via Kennedy, 10/12/14 - Cerro Maggiore (Milano)

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
PPT n. 1174 del 3 dicembre 1996

Specialità medicinale: URSOFLOR:

20 capsule 150 mg - A.I.C. n. 026073015;

20 capsule 300 mg - A.I.C. n. 026073027;

20 compresse ritardo 450 mg - A I C. n. 026073039.

Società So.Se.Pharm S r.l, società di servizio per l'industria farmaceutica ed affini, via Matteotti, 16 - 00040 Pomezia, codice fiscale 01163980681.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società IEMA S.r l, sita in via Kennedy, 10/12/14 - Cerro Maggiore (Milano).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A I.C.
PPT n. 1175 del 5 dicembre 1996

Specialità medicinale PANTETINA CT: 30 capsule 300 mg - A I C. n 027623014.

Società C T. Laboratorio Farmaceutico S r l., via Dante Alighieri, 71 - 18038 Sanremo, codice fiscale 00071020085.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: tutti i controlli di qualità sono effettuati presso l'officina farmaceutica della società Get S.r.l. sita in via L. Ariosto, 17 - Sanremo (Impera).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A I.C.
PPT n. 1176 del 5 dicembre 1996

Specialità medicinale: CARDIOLITE· fiala 5 ml - A.I.C. n. 028601019.

Società Du Pont Pharma Italia S r.l , via De' Conti, 2/A - 50123 Firenze - codice fiscale 04130651005.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: le operazioni di confezionamento primario e secondario sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società Weimer Pharma GmbH - Im Steingerust 30, Rastatt - Germania.

I controlli di qualità sui lotti di prodotto finito importati in Europa sono effettuati anche presso l'officina farmaceutica Dr. Karl Thomae GmbH Birkendorfer Strabe, 65 - Biberach/Rib.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A I C.
PPT n 1177 del 5 dicembre 1996

Specialità medicinale BUPIFORAN.

Heavy 10 fiale iperbariche 1% 2 ml - A I C. n. 028635136;

Heavy 10 fiale iperbariche 0,5% 4 ml - A.I C. n. 028635148;

Heavy 10 fiale iperbariche 0,75% 3 ml - A I C. n 028635151.

Società Bieffe Medital S.p.a., via Nuova Provinciale - 23034 Grosotto, codice fiscale 09469610159.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica sita in via Nuova Provinciale - Grosotto (Sondrio).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I C
PPT n 1178 del 5 dicembre 1996

Specialità medicinale: IUVACOR «50» 10 flaconcini monodose 50 mg - A.I C. n. 025285065.

Società Inverni della Beffa S p a , Galleria Passerella, 2 - Milano, codice fiscale 02301090169.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: tutte le fasi della produzione eccetto i controlli di qualità sono effettuate presso l'officina farmaceutica della società Poli S p a., sita in via Volturno, 48 Quinto de' Stampi Rozzano (Milano), mentre i controlli di qualità sono effettuati presso l'officina farmaceutica della società Synthélabo S.p.a., sita in via Rivoltana, 35 - Limito (Milano). Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società Montefarmaco S.p a , sita in via G. Galilei, 7 - Pero (Milano).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*

Estratto provvedimento di modifica di A.I C.
PPT n. 1179 del 5 dicembre 1996

Specialità medicinale PIGENIL 30 capsule 50 mg - A I C. n. 023717034.

Società Inverni della Beffa S p a , Galleria Passerella, 2 - Milano, codice fiscale 02301090169.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: tutte le fasi della produzione sono effettuate presso l'officina farmaceutica della società RP Scherer S.p a , sita in via Nettunense km 20,100 - Aprilia (Latina)

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
PPT n. 1180 del 5 dicembre 1996

Specialità medicinale: IUVACOR.

40 compresse 10 mg - A I C. n 025285014,
14 compresse 50 mg - A.I C. n. 025285053;

Società Inverni della Beffa S.p a , Galleria Passerella, 2 - Milano, codice fiscale 02301090169.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: tutte le fasi della produzione sono effettuate presso l'officina farmaceutica della società Synthélabo S p a., sita in via Rivoltana, 35 - Limito (Milano).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A I C.
PPT n. 1181 del 5 dicembre 1996

Specialità medicinale: VRAAP, 50 capsule 30 mg, A.I C. n. 02[illegible]98031.

Società Inverni della Beffa S p.a , Galleria Passerella, 2 - Milano, codice fiscale 02301090169.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: le fasi di microincapsulamento del principio attivo sono effettuate anche presso l'officina della società Eurand International S p a. sita in via Martin Luther King, 13 - Pessano con Bornago (Milano).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
PPT n. 1182 del 5 dicembre 1996

Specialità medicinale. PERKETAN, 30 compresse 40 mg, n. di A.I.C.: 026708040.

Società Inverni della Beffa S.p.a., Galleria Passerella, 2 - Milano, codice fiscale 02301090169.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo. tutte le fasi della produzione sono effettuate presso l'officina farmaceutica della società Synthélabo S.p.a., sita in via Rivoltana, 35 - Limito (Milano).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
PPT n. 1183 del 5 dicembre 1996

Specialità medicinale SIDEROS, 20 bustine, n. di A.I.C.: 025040039

Società Inverni della Beffa S.p.a., Galleria Passerella, 2 - Milano, codice fiscale 02301090169.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: tutte le fasi della produzione sono effettuate presso l'officina farmaceutica della società Fine Foods NTM S.p.a., sita in via Grignano, 29 - Brembate (Bergamo).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
PPT n. 1184 del 5 dicembre 1996

Specialità medicinale VRAAP, 50 capsule 30 mg, n di A.I.C.: 024598031.

Società Inverni della Beffa S.p.a., Galleria Passerella, 2 - Milano, codice fiscale 02301090169.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: tutte le fasi della produzione sono effettuate presso l'officina farmaceutica della società Synthélabo S.p.a., sita in via Rivoltana, 35 - Limito (Milano).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C
PPT n 1185 del 5 dicembre 1996

Specialità medicinale ANGIZEM, IV 5 f liof. 50 mg + 5 f solv., n di A.I.C.: 025280037

Società Inverni della Beffa S.p.a., Galleria Passerella, 2 - Milano, codice fiscale 02301090169.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: tutte le fasi della produzione sono effettuate presso l'officina farmaceutica della società Sigma Tau, sita in via Pontina km 30,4 - Pomezia (Roma).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
PPT n. 1186 del 5 dicembre 1996

Specialità medicinale. ANGIZEM, 50 compresse 60 mg, n. di A.I.C.: 025280025

Società Inverni della Beffa S.p.a., Galleria Passerella, 2 - Milano, codice fiscale 02301090169.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: tutte le fasi della produzione sono effettuate presso l'officina della ditta Synthélabo S.p.a., sita in via Rivoltana, 35 - Limito (Milano).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
PPT n. 1187 del 5 dicembre 1996

Specialità medicinale. VASOREMA, 20 compresse gastrores 40 mg, n. di A.I.C.: 027498029.

Società Inverni della Beffa S.p.a., Galleria Passerella, 2 - Milano, codice fiscale 02301090169.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: le operazioni di controllo sul prodotto finito sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società Laboratori Baldacci S.p.a., sita in via S. Michele degli Scalzi, 73 - Pisa.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
PPT n. 1188 del 5 dicembre 1996

Specialità medicinale SEDANS, 20 confetti, n. di A.I.C.: 022497010.

Società Istituto Ganassini S.p.a. di Ricerche Biochimiche, via P. Gaggia, 16 - 20139 Milano, codice fiscale 00885180158.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: tutte le fasi della produzione, eccetto i controlli di qualità sul prodotto finito, sono effettuate presso l'officina farmaceutica della società Montefarmaco S.p.a., sita in via G. Galilei, 7 - Pero (Milano).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
PPT n. 1189 del 5 dicembre 1996

Specialità medicinale: AUREOMICINA, pomata dermatologica 3% 14,2 g, n. di A.I.C.: 002039055.

Società Cyanamid Italia S.p.a., zona industriale XV Strada - 95030 Catania, codice fiscale 00130300874.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società John Wyeth & Brother Ltd., sita in New Lane - Havant (UK).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
PPT n. 1190 del 5 dicembre 1996

Specialità medicinale: FERPLEX, 10 flaconcini orali 800 mg, n. di A.I.C.: 025954013.

Società Lifepharma S.p.a., viale F. Testi, 330 - 20100 Milano, codice fiscale 05062510150.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: tutte le fasi della produzione non sono più effettuate presso la propria officina consortile sita in viale F. Testi, 330 - Milano, ma sono effettuate presso l'officina farmaceutica della società Italfarmaco S.A. Alcobendas - Madrid.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
PPT n. 1191 del 5 dicembre 1996

Specialità medicinale: FERPLEX 60, 10 flaconcini orali 1200 mg, n. di A.I.C.: 028129017.

Società Lifepharma S.p.a., viale F. Testi, 330 - 20100 Milano, codice fiscale 05062510150.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: tutte le fasi della produzione non sono più effettuate presso la propria officina consortile sita in viale F. Testi, 330 - Milano.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
PPT n. 1193 del 5 dicembre 1996

Specialità medicinale: DECORENONE, 10 flaconcini orali 50 mg, n. di A.I.C.: 025230083.

Società Lifepharma S.p.a., viale F. Testi, 330 - 20100 Milano, codice fiscale 05062510150.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: tutte le fasi della produzione non sono più effettuate presso la propria officina consortile sita in viale F. Testi, 330 - Milano.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
PPT n. 1194 del 5 dicembre 1996

Specialità medicinale: FLEXEN:

10 supposte 100 mg, n. di A.I.C.: 023401058;

gel 50 g 2,5%, n. di A.I.C.: 023401084.

Società Lifepharma S.p.a., viale F. Testi, 330 - 20100 Milano, codice fiscale 05062510150.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: tutte le fasi della produzione non sono più effettuate presso la propria officina consortile sita in viale F. Testi, 330 - Milano.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
PPT n. 1195 del 5 dicembre 1996

Specialità medicinale: FLOGINAX, 10 supposte 500 mg, n. di A.I.C.: 023437041.

Società Lifepharma S.p.a., viale F. Testi, 330 - 20100 Milano, codice fiscale 05062510150.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: tutte le fasi della produzione non sono più effettuate presso la propria officina consortile sita in viale F. Testi, 330 - Milano.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
PPT n. 1197 del 10 dicembre 1996

Specialità medicinale: FRISTAMIN, flac. sciroppo 100 ml 1 mg/ml, n. di A.I.C.: 027076025.

Società Lifepharma S.p.a., viale F. Testi, 330 - 20100 Milano, codice fiscale 05062510150.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: tutte le fasi della produzione non sono più effettuate presso la propria officina consortile sita in viale F. Testi, 330 - Milano.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
PPT n. 1198 del 5 dicembre 1996

Specialità medicinale: ZITOXIL, sciroppo 200 ml 0,5%, n. di A.I.C.: 023884048.

Società Lifepharma S.p.a., viale F. Testi, 330 - 20100 Milano, codice fiscale 05062510150.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: tutte le fasi della produzione non sono più effettuate presso la propria officina consortile sita in viale F. Testi, 330 - Milano.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
PPT n. 1199 del 5 dicembre 1996

Specialità medicinale: NEPITUSS:

gocce 1% flacone 30 ml, n. di A.I.C.: 028620019;

sciroppo 0,1% flacone 200 ml, n. di A.I.C.: 028620021.

Società Lifepharma S.p.a., viale F. Testi, 330 - 20100 Milano, codice fiscale 05062510150.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: tutte le fasi della produzione non sono più effettuate presso la propria officina consortile sita in viale F. Testi, 330 - Milano.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
PPT n. 1201 del 5 dicembre 1996

Specialità medicinale: CORLOPAM:

1 fiala 2 ml 10 mg/1 ml, n. di A.I.C.: 028026019;
1 fiala 5 ml 10 mg/1 ml, n. di A.I.C.: 028026021.

Società Smithkline Beecham S.p.a., via Zambeletti - 20021 Baranzate di Bollate, codice fiscale 03524320151.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società I.S.F. S.p.a., sita in via Tiburtina, 1040 - Roma.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
PPT n. 1202 del 5 dicembre 1996

Specialità medicinale: FRONTAL:

20 compresse 0,25 mg, n. di A.I.C.: 028644019;

20 compresse 0,50 mg, n. di A.I.C.: 028644021;

20 compresse 1 mg, n. di A.I.C.: 028644033.

Società Solvay Pharma S.p.a., via Marco Polo, 38 - 10095 Grugliasco, codice fiscale 05075810019.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: tutte le fasi della produzione sono effettuate presso l'officina farmaceutica della società Pharmacia & Upjohn S.A., sita in Carretera de Gracia a Manresa km 15 - Sant Cugat del Vallès (Barcellona) Spagna.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
PPT n. 1203 del 5 dicembre 1996

Specialità medicinale: EVITEX, 50 capsule, n. di A.I.C.: 029164011.

Società Alcon Italia S.p.a., via Roma, 108 Palazzo C-D/1 - 20060 Cassina de' Pecchi, codice fiscale 07435060152.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: tutte le fasi della produzione sono effettuate presso le officine farmaceutiche della società Laboratorios Alcala Farma S.L., sita in Ctra M-300 km 29,900 Alcalà de Henares (Madrid), della società Laboratorios Farmygel S.A., sita in Poligono Industrial del Henares, Nunneaton, 85 - Guadalaiara (Spagna) e della società Alcon Iberhis S.A. - Alcobendas - Madrid (Spagna).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
PPT n. 1204 del 5 dicembre 1996

Specialità medicinale: MICOMAX, 5 flac. monouso sol. 0,27% irrig. vaginali, n. di A.I.C.: 028361083.

Società Max Farma S.r.l., via Cristoforo Colombo, 5/C - 20094 Corsico, codice fiscale 01393930019.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società Poli Industria Chimica S.p.a., sita in Quinto dè Stampi, via Volturno, 48 - Rozzano (Milano).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
PPT n. 1205 del 5 dicembre 1996

Specialità medicinale: PAMOCIL:

12 capsule 500 mg, n. di A.I.C.: 023301082;
12 compresse 1 g, n. di A.I.C.: 023301120.

Società Farma Uno S.r.l., via Picenza, 76 lotto 6 84100 Salerno, codice fiscale 02732270653.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società Biopharma S.r.l., sita in via delle Gerbere snc, Santa Palomba (Roma).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
PPT n. 1206 del 10 dicembre 1996

Specialità medicinale COLIFOSSIM IM 1 fl 1 g + 1 f, n. di A.I.C.: 024271049.

Società Day Farma S.a.s., via F. Petrarca, 31 - 80100 Napoli, codice fiscale 06613980637.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società ISF S.p.a., sita in via Tiburtina, 1040 - Roma.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
PPT n. 1207 del 10 dicembre 1996

Specialità medicinale: LASONIL:

nebulizzatore 26.5 ml/25 g, n. di A.I.C.: 020127041;

nebulizzatore 53 ml/50 g, n. di A.I.C.: 020127054.

Società Bayer S.p.a., viale Certosa, 126 - 20156 Milano, codice fiscale 05849130157.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: tutte le fasi della produzione sono effettuate presso l'officina farmaceutica della società Sofar S.p.a., sita in via Firenze, 40 - Trezzano Rosa (Milano).

I controlli di qualità sul prodotto finito sono effettuati anche presso la propria officina farmaceutica sita in Garbagnate (Milano).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
PPT n. 1208 del 10 dicembre 1996

Specialità medicinale: SECUROPEN.

1 flac inf g 5 + 1 flac. 50 ml, n. di A.I.C.: 025569017;

1 flac. g 2 + 1 fiala 20 ml, n. di A.I.C.: 025569029;

1 flac g 1 + 1 fiala 10 ml, n. di A.I.C.: 025569031.

Società Bayer AG, Leverkusen (Germania).

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: tutte le fasi della produzione sono effettuate presso l'officina farmaceutica della società Bristol-Myers-Squibb S.p.a., sita in via del Murillo - Sermoneta (Latina), le operazioni di confezionamento secondario sono effettuate anche presso le officine farmaceutiche della società PB Paola Beltracchini & C. sita in via S. Erasmo, 6 - Rescaldina (Milano) e della società Depo Pack S.n.c. di Ruchti & C. sita in via per Origgio, 112 - Caronno Pertusella (Varese).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
PPT n. 1238 del 10 dicembre 1996

Specialità medicinale BIMIXIN, 16 compresse, n. di A.I.C. 008477061.

Società Sanofi Winthrop S.p.a., via G.B. Piranesi, 38 - 20137 Milano, codice fiscale 00730870151.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società Sanofi Pharma - Riells I Viabrea - Girona (E).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
PPT n. 1239 del 10 dicembre 1996

Specialità medicinale: DEURSIL.

40 capsule 50 mg, n. di A.I.C.: 023605025;

20 capsule 150 mg, n. di A.I.C.: 023605076;

20 capsule 300 mg, n. di A.I.C.: 023605114;

«RR» 20 capsule 450 mg, n. di A.I.C.: 023605138;

«RR» mite 20 capsule 225 mg, n. di A.I.C.: 023605153.

Società Sanofi Winthrop S.p.a., via G.B. Piranesi, 38 - 20137 Milano, codice fiscale 00730870151.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società Sanofi Pharma - Riells I Viabrea - Girona (E).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
PPT n. 1240 del 10 dicembre 1996

Specialità medicinale: PRAZENE:

30 compresse 10 mg, n. di A.I.C.: 023762026;

«20» 20 compresse 20 mg, n. di A.I.C.: 023762038;

1 flacone contagocce 20 ml, n. di A.I.C.: 023762040.

Società Parke Davis S.p.a., via C. Colombo, 1 - 20020 Lainate, codice fiscale 09810140153.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: tutte le fasi della produzione saranno effettuate, a partire dal 2 gennaio 1997, presso l'officina farmaceutica della società Cosmo S.p.a., via C. Colombo, 1 - Lainate (Milano).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
PPT n. 1241 del 10 dicembre 1996

Specialità medicinale. REMEN. 20 compresse 600 mg, n. di A.I.C.: 027908019.

Società Parke Davis S.p.a., via C. Colombo, 1 - 20020 Lainate, codice fiscale 09810140153.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: tutte le fasi della produzione saranno effettuate, a partire dal 2 gennaio 1997, presso l'officina farmaceutica della società Cosmo S.p.a., via C. Colombo, 1 - Lainate (Milano).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
PPT n. 1242 del 10 dicembre 1996

Specialità medicinale: ZARONTIN:

50 capsule 250 mg, n. di A.I.C.: 018930014;

sciroppo 250 ml 5%, n. di A.I.C.: 018930026.

Società Parke Davis S.p.a., via C. Colombo, 1 - 20020 Lainate, codice fiscale 09810140153.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: la produzione del semilavorato ed i controlli di qualità sul prodotto finito della forma farmaceutica capsule saranno effettuati, a partire dal 2 gennaio 1997, presso l'officina farmaceutica della società Cosmo S.p.a., via C. Colombo, 1 - Lainate (Milano).

Tutte le fasi della produzione della forma farmaceutica sciroppo saranno effettuate, a partire dal 2 gennaio 1997, presso l'officina farmaceutica della società Cosmo S.p.a., via C. Colombo, 1 - Lainate (Milano).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
PPT n. 1243 del 10 dicembre 1996

Specialità medicinale: MECLODOL:

30 capsule 50 mg, n. di A.I.C.: 026200030;

30 capsule 100 mg, n. di A.I.C.: 026200042;

10 supposte 100 mg, n. di A.I.C.: 026200055;

10 supposte 200 mg, n. di A.I.C.: 026200067;

flacone gocce 30 ml, n. di A.I.C.: 026200079;

gel 5% 50 g, n. di A.I.C.: 026200081.

Società Parke Davis S.p.a., via C. Colombo, 1 - 20020 Lainate, codice fiscale 09810140153.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: tutte le fasi della produzione saranno effettuate, a partire dal 2 gennaio 1997, presso l'officina farmaceutica della società Cosmo S.p.a., via C. Colombo, 1 - Lainate (Milano).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
PPT n. 1244 del 10 dicembre 1996

Specialità medicinale: HUMATIN:

16 capsule 250 mg, n. di A.I.C.: 016531016;

sciroppo 60 ml 2,5%, n. di A.I.C.: 016531028.

Società Parke Davis S.p.a., via C. Colombo, 1 - 20020 Lainate, codice fiscale 09810140153.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: tutte le fasi della produzione saranno effettuate, a partire dal 2 gennaio 1997, presso l'officina farmaceutica della società Cosmo S.p.a., via C. Colombo, 1 - Lainate (Milano).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
PPT n. 1245 del 10 dicembre 1996

Specialità medicinale: ELKAPIN:

20 compresse 200 mg, n. di A.I.C.: 024736011;

50 compresse 200 mg, n. di A.I.C.: 024736023;

24 compresse 400 mg, n. di A.I.C.: 024736035.

Società Parke Davis S.p.a., via C. Colombo, 1 - 20020 Lainate, codice fiscale 09810140153.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: tutte le fasi della produzione saranno effettuate, a partire dal 2 gennaio 1997, presso l'officina farmaceutica della società Cosmo S.p.a., via C. Colombo, 1 - Lainate (Milano).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
PPT n. 1246 del 10 dicembre 1996

Specialità medicinale: BEBEN:

«sid» unguento 30 g 0,1%, n. di A.I.C.: 022292041;

crema derm 30 g 0,025% n. di A.I.C.: 022292066;

«sid» crema derm 30 g 0,1%, n. di A.I.C.: 022292080;

«sid» lozione derm 30 ml 0,1%, n. di A.I.C.: 022292116;

«sid» flacone gel 30 ml 0,1%, n. di A.I.C.: 022292142.

Società Parke Davis S.p.a., via C. Colombo, 1 - 20020 Lainate, codice fiscale 09810140153.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: tutte le fasi della produzione saranno effettuate, a partire dal 2 gennaio 1997, presso l'officina farmaceutica della società Cosmo S.p.a., via C. Colombo, 1 - Lainate (Milano).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
PPT n. 1247 del 10 dicembre 1996

Specialità medicinale: BEBEN CLOROSSINA:

crema 30 g, n. di A.I.C.: 022919029;

«sid» crema 30 g 0,1%, n. di A.I.C.: 022919043;

«sid» unguento 30 g 0,1%, n. di A.I.C.: 022919082;

«sid» lozione 30 ml 0,1%, n. di A.I.C.: 022919106;

Società Parke Davis S.p.a., via C. Colombo, 1 - 20020 Lainate, codice fiscale 09810140153.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: tutte le fasi della produzione saranno effettuate, a partire dal 2 gennaio 1997, presso l'officina farmaceutica della società Cosmo S.p.a., via C. Colombo, 1 - Lainate (Milano).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
PPT n. 1248 del 10 dicembre 1996

Specialità medicinale: ACCURETIC:

14 compresse 20 mg + 12,5 mg, n. di A.I.C.: 028295018;

14 compresse 20 mg + 6,25 mg, n. di A.I.C.: 028295020.

Società Parke Davis S.p.a., via C. Colombo, 1 - 20020 Lainate, codice fiscale 09810140153.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: tutte le fasi della produzione saranno effettuate, a partire dal 2 gennaio 1997, presso l'officina farmaceutica della società Cosmo S.p.a., via C. Colombo, 1 - Lainate (Milano).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
PPT n. 1249 del 10 dicembre 1996

Specialità medicinale: ACCUPRIN:

28 compresse 5 mg, n. di A.I.C.: 027217013;

28 compresse 10 mg, n. di A.I.C.: 027217025;

14 compresse 20 mg, n. di A.I.C.: 027217037.

Società Parke Davis S.p.a., via C. Colombo, 1 - 20020 Lainate, codice fiscale 09810140153.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: tutte le fasi della produzione saranno effettuate, a partire dal 2 gennaio 1997, presso l'officina farmaceutica della società Cosmo S.p.a., via C. Colombo, 1 - Lainate (Milano).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
PPT n. 1250 del 10 dicembre 1996

Specialità medicinale: ELASE: pomata 30 g, n. di A.I.C.: 019779038.

Società Parke Davis S.p.a., via C. Colombo, 1 - 20020 Lainate, codice fiscale 09810140153.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: tutti i controlli di qualità saranno effettuati, a partire dal 2 gennaio 1997, presso l'officina farmaceutica della società Cosmo S.p.a., via C. Colombo, 1 - Lainate (Milano).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
PPT n. 1251 del 10 dicembre 1996

Specialità medicinale: PERCLAR:

im 10 f 3 ml 30 mg, n. di A.I.C.: 024760035;

«24» 50 capsule 24 mg, n. di A.I.C.: 024760062;

30 capsule 50 mg, n. di A.I.C.: 024760086.

Società Parke Davis S.p.a., via C. Colombo, 1 - 20020 Lainate, codice fiscale 09810140153.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: tutte le fasi della produzione della forma farmaceutica capsule saranno effettuate, a partire dal 2 gennaio 1997, presso l'officina farmaceutica della società Cosmo S.p.a., via C. Colombo, 1 - Lainate (Milano).

I controlli di qualità della forma farmaceutica fiale saranno effettuati, a partire dal 2 gennaio 1997, presso l'officina farmaceutica della società Cosmo S.p.a., via C. Colombo, 1 - Lainate (Milano).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
PPT n. 1252 del 10 dicembre 1996

Specialità medicinale: LOPID:

30 compresse 600 mg, n. di A.I.C.: 025445026;

7 bustine 5 g, n. di A.I.C.: 025445038;

«TC» 10 bustine granulare 900 mg, n. di A.I.C.: 025445040;

«TC» 20 compresse 900 mg, n. di A.I.C.: 025445053.

Società Parke Davis S.p.a., via C. Colombo, 1 - 20020 Lainate, codice fiscale 09810140153.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: tutte le fasi della produzione della forma farmaceutica compresse saranno effettuate, a partire dal 2 gennaio 1997, presso l'officina farmaceutica della società Cosmo S.p.a., via C. Colombo, 1 - Lainate (Milano).

La produzione del semilavorato ed i controlli di qualità sul prodotto finito della forma farmaceutica granulare saranno effettuati, a partire dal 2 gennaio 1997, presso l'officina farmaceutica della società Cosmo S.p.a., via C. Colombo, 1 - Lainate (Milano).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
PPT n. 1254 del 10 dicembre 1996

Specialità medicinale: ANGIOREX: 20 capsule 160 mg, n. di A.I.C.: 027222013.

Società Lampugnani farmaceutici S.p.a., via Gramsci, 4 - 20014 Nerviano, codice fiscale 00738630151.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: tutte le fasi della produzione sono effettuate presso l'officina farmaceutica della società Synthélabo S.p.a., sita in via Rivoltana, 35 - Limito (Milano).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
PPT n. 1255 del 10 dicembre 1996

Specialità medicinale: FLUSSOREX:

3 fiale 500 mg, 4 ml, n. di A.I.C.: 026949026;

3 fiale 1000 mg, 4 ml, n. di A.I.C.: 026949040.

Società Lampugnani farmaceutici S.p.a., via Gramsci, 4 - 20014 Nerviano, codice fiscale 00738630151.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: tutte le fasi della produzione sono effettuate presso l'officina farmaceutica della società Iema S.r.l., sita in via Kennedy, 12 - Cerro Maggiore (Milano).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
PPT n. 1256 del 10 dicembre 1996

Specialità medicinale: ORAXIM:

12 compresse 125 mg, n. di A.I.C.: 027002017;

12 compresse 250 mg, n. di A.I.C.: 027002029,

6 compresse 500 mg, n. di A.I.C.: 027002031.

Società Istituto farmacobiologico Malesci S.p.a., via Lungo L'Ema, n. 7 - loc. Ponte a Ema - 50015 Bagno a Ripoli, codice fiscale 00408570489.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: le operazioni di confezionamento primario e secondario ed i controlli di qualità sul prodotto finito sono effettuati anche presso l'officina farmaceutica della società Sofar S.p.a., sita in via Firenze, 40 - Trezzano Rosa (Milano).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
PPT n. 1257 del 10 dicembre 1996

Specialità medicinale: VIBROCIL:

rino gel 15 g, n. di A.I.C.: 023443029;

soluzione nasale 15 ml, n. di A.I.C.: 023443043.

Società Zyma S.p.a., corso Italia, 13 - 21047 Saronno, codice fiscale 00687350124.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: tutte le fasi della produzione sono effettuate presso l'officina farmaceutica della società Zyma S.A., Nyon (CH).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
PPT n. 1258 del 10 dicembre 1996

Specialità medicinale: DAMIDE:

20 confetti 2,5 mg, n. di A.I.C.: 025154016;

30 confetti 2,5 mg, n. di A.I.C.: 025154028;

50 confetti 2,5 mg, n. di A.I.C.: 025154030.

Società Benedetti S.p.a., vicolo de Bacchettoni, 3 - 51100 Pistoia, codice fiscale 00761810506.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: tutte le fasi della produzione sono effettuate presso la propria officina farmaceutica consortile sita in via Campobello, 15 - Pomezia (Roma).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
PPT n. 1259 del 10 dicembre 1996

Specialità medicinale: SULREUMA:

30 compresse 200 mg, n. di A.I.C.: 024980031;

10 supposte 200 mg, n. di A.I.C.: 024980043.

Società Finmedical S.r.l., vicolo de' Bacchettoni - 51100 Pistoia, codice fiscale 01056750472.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: tutte le fasi della produzione sono effettuate presso l'officina farmaceutica consortile della società Benedetti S.p.a. ed altre sita in via Campobello, 15 - Pomezia (Roma).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
PPT n. 1260 del 10 dicembre 1996

Specialità medicinale: VASCULENE: 50 capsule 5 mg, n. di A.I.C.: 025956020.

Società Finmedical S.r.l., vicolo de' Bacchettoni - 51100 Pistoia, codice fiscale 01056750472.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: tutte le fasi della produzione sono effettuate presso l'officina farmaceutica consortile della società Benedetti S.p.a. ed altre sita in via Campobello, 15 - Pomezia (Roma).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
PPT n. 1261 del 10 dicembre 1996

Specialità medicinale: ZENTEL: flacone sospensione 4%, 30 ml, n. di A.I.C.: 027096027.

Società SmithKline Beecham Laboratoires Pharmaceutiques, 6 Esplanade Charles de Gaulle - 92731 Nanterre Cedex.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società Sterling Midy Industrie di Herouville Saint Clair (Francia).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
PPT n. 1262 del 10 dicembre 1996

Specialità medicinale: HALFAN:

6 compresse 250 mg, n. di A.I.C.: 027540018;

sospensione 45 ml 2%, n. di A.I.C.: 027540020;

sospensione 30 ml 2%, n. di A.I.C.: 027540032.

Società SmithKline Beecham S.p.a., via Zambeletti - 20021 Baranzate di Bollate, codice fiscale 03524320151.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: tutte le fasi della produzione della forma farmaceutica sospensione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società Sterling Midy Industrie sita in Herouville Saint Clair (Francia), della forma farmaceutica compresse anche presso l'officina farmaceutica della società SmithKline Beecham Laboratoires Pharmaceutiques sita in Mayenne (Francia).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
PPT n. 1263 del 10 dicembre 1996

Specialità medicinale: PASTIGLIE VALDA:

astuccio cartone 50 pastiglie, n. di A.I.C.: 024813014;

scat. metallo 50 pastiglie, n. di A.I.C.: 024813026;

100 past. scat. metallo, n. di A.I.C.: 024813038.

Società Valda Lab. Farmaceutici S.p.a., via Zambeletti - 20100 Baranzate di Bollate, codice fiscale 00778190157.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società Groupe Euro-Absorbants sita in Boulevard Eiffel - Longvic Cedex (Francia).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

96A8620

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'estratto del Ministero dell'interno concernente: «Riconoscimento e classificazione di alcuni artifici pirotecnici»
(Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 221 del 20 settembre 1996)

Nell'estratto citato in epigrafe, riportato a pag. 33, prima colonna, nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, il quarto decreto di riconoscimento, relativo alla società Parente Giuseppe, al primo rigo, dov'è scritto: «Con decreto ministeriale n. 559/C.10372.XVJ (*878*) del ...», leggasi: «Con decreto ministeriale n. 559/C.10372.XVJ (*978*) del ...».

96A8622

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.400